

COMUNI DI CHIES D'ALPAGO, FARRA D'ALPAGO
PIEVE D'ALPAGO, PUOS D'ALPAGO, TAMBRE
Provincia di Belluno

PATI

Elaborato



Scala



Norme tecniche



COORDINAMENTO GENERALE:
Arch. Franco Alberti

PROGETTISTI:
Arch. Franco Alberti
Dott. Mauro De Conz
Arch. Andrea Mancuso
Dott. Andrea Bonato

Valutazione di compatibilità idraulica
Ing. Gaspare Andreella

Studio di compatibilità sismica
Dott. Luca Salti

Valutazione Ambientale Strategica e
Valutazione di Incidenza Ambientale
Dott. Antonio Buggin
Dott.ssa Paola Berto

CONTRIBUTI SPECIALISTICI:
Arnaldo Gomirato, Daniele Piccolo,
Mauro Nordio, Stefano Vianello,
Giuliano Dicasillati, Fabio Mattiuzzo,
Luca Lodatti, Agnese Baggio,
Bruno Casari, Sandro Antinori
(Direz. Urbanistica Regione Veneto)
Enrico Schiavon, Anna Galuppo,
Francesca Mastellone,
Palmiro De Marco, Luciano Arziliere
(Direz. Geologia Regione Veneto)
Paola Agostini, Anna Za
(Provincia di Belluno)
Ester Cason
(Fondazione Angelini)

I SINDACI DEI COMUNI DI:

Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Pieve d'Alpago
Puos d'Alpago
Tambre

Loredana Barattin
Floriano De Pra
Umberto Soccal
Michele Dal Paos
Oscar Facchin

Redatto:

Adottato:

Approvato:

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale	pag.5
Art. 2	Definizione e finalità del PATI	pag.5
Art. 3	Principi e strumenti del PATI	pag.6
Art. 4	Obiettivi strategici del PATI	pag.7
Art. 5	Articolazione del PATI	pag.8
Art. 6	Elaborati del PATI	pag.10

TITOLO II SINTESI DELLE ANALISI

Capo I *“Vincoli e Pianificazione Territoriale”*

Art. 7	Vincoli	pag.13
Art. 7.1	Pianificazione Territoriale	pag.14

Capo II *“Invarianti”*

Art. 8	Invarianti Strutturali	pag.17
Art. 8.1	Invarianti di natura geologica	pag.17
Art. 8.2	Invarianti di natura Ambientale e Paesaggistica	pag.20
Art. 8.3	Invarianti di natura Storico – Monumentale	pag.23

Capo III *“Rischi e Vulnerabilità del Territorio - Fragilità”*

Art. 9	Fragilità	pag.27
Art. 9.1	Fragilità geologiche	pag.28
Art. 9.2	Fragilità idrogeologiche	pag.31
Art. 9.3	Rischi naturali e per degrado ambientale	pag.36
Art. 9.4	Rischi di origine antropica e conflittualità insediative	pag.36
Art. 9.5	Vulnerabilità delle risorse naturali	pag.38

TITOLO III TRASFORMABILITA' DEL TERRITORIO

Capo I *“Territorio aperto”*

Art. 10	Armatura ambientale	pag.40
Art. 11	Il sistema delle relazioni	pag.43
Art. 12	Direttive e prescrizioni per la trasformabilità	pag.43
Art. 12.1	Il bosco	pag.43
Art. 12.1.1	Boschi di antico impianto	pag.43
Art. 12.1.2	Boschi di recente formazione	pag.44
Art. 12.1.3	Ambiti di riequilibrio paesaggistico	pag.45
Art. 12.2	Superfici agricole, prative, pascolive	pag.46
Art. 12.3	Edificabilità in zona agricola	pag.47
Art. 12.4	Nuclei abitati extraurbani	pag.50
Art. 12.5	Allevamenti zootecnici	pag.50
Art. 12.6	Limite quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile in zone con destinazione diversa	pag.51
Art. 13	Ambito per la formazione di parco e riserva naturale di carattere regionale	pag.51

Capo II *“Disciplina delle aree urbanizzate”*

Art. 14	Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica	pag.52
Art. 15	Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	pag.54
Art. 16	Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	pag.55
Art. 17	Ambiti Territoriali Omogenei “ATO”	pag.55
Art. 18	Attuazione del PATI e criteri per la compatibilità idraulica e sismica degli interventi	pag.56

Art. 18.1	Disposizioni generali	pag.56
Art. 18.2	Criticità idrauliche ed eventuali mitigazioni	pag.57
Art. 18.3	Criticità sismiche e criteri di urbanizzazione in funzione dell'ambito di instabilità	pag.57
Art. 19	Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici	pag.58
Art. 20	Criteri specifici di dimensionamento e standard urbanistici	pag.60
Art. 21	Centri storici, nuclei di antica formazione e ville venete	pag.70
Art. 22	Incentivazione alla dotazione dei servizi essenziali finalizzata al mantenimento della residenzialità dei piccoli centri	pag.73
Art. 23	Ricettività a basso impatto ambientale	pag.73
Art. 24	Aree ad urbanizzazione consolidata	pag.74
Art. 25	Aree di edificazione diffusa	pag.75
Art. 26	Linee preferenziali di sviluppo insediativo	pag.76
Art. 27	Aree soggette a "Piano di rilocalizzazione di parte degli abitati di Lamosano e Funes" (art. 1 legge n.267/98) e "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati" (l.r. n.17/99)	pag.77
Art. 28	Limiti fisici all'espansione	pag.78
Art. 29	Mantenimento della discontinuità urbana	pag.78
Art. 30	Progetti di rilevanza strategica a valutazione di sostenibilità	pag.79
Art. 30.1	Progetto "Polo della Logistica" di Paludi	pag.79
Art. 30.2	Impianto di risalita per Piancavallo	pag.81
Art. 31	Progetti di rilevanza strategica e programmi complessi	pag.82
Art. 31.1	Progetti di rilevanza strategica	pag.82
Art. 31.2	Programmi complessi	pag.84
Art. 32	Aree per la riqualificazione idrogeologica	pag.86
Art. 33	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana	pag.86
Art. 34	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale	pag.86

Capo III "Reti e servizi"

Art. 35	Viabilità	pag.88
Art. 35.1	Sistema stradale	pag.88
Art. 35.1.2	Situazioni di criticità	pag.89
Art. 35.1.3	Viabilità esistente da ricalibrare	pag.89
Art. 35.1.4	Viabilità di progetto	pag.89
Art. 35.2	Percorsi ciclabili	pag.90
Art. 35.3	Percorsi di uso turistico ed escursionistico	pag.91
Art. 35.4	Sistema ferroviario	pag.91
Art. 35.5	Trasporto pubblico locale	pag.92
Art. 36	Sportello unico per le attività produttive	pag.93
Art. 37	Attività produttive fuori zona	pag.94
Art. 38	Localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico	pag.94
Art. 39	Energia rinnovabile	pag.95

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 40	Criteri per la definizione di Variante al PATI	pag.97
Art. 41	Attuazione del PATI e Agenda di Piano	pag.99
Art. 42	Norme finali e transitorie	pag.99
Art. 43	Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano	pag.102
Art. 44	Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica	pag.102

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:

1. Autore del PATI dell' Alpage è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dell'Alpago comprende il territorio dei Comuni di Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos D'Alpago e Tambre.

Art. 2

Definizione e finalità del PATI

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), elaborato ai sensi della l.r. 11/2004, è lo strumento che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio e persegue la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché dell'identità culturale e paesaggistica dello stesso.

Il PATI definisce le norme generali, gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio, tale da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.

In relazione ai valori paesaggistico-ambientali ed alle dinamiche di trasformazione del territorio, il PATI predispone prescrizioni immediatamente efficaci, nonché direttive nei confronti della pianificazione di settore sott'ordinata e del Piano degli Interventi (PI).

In particolare il PATI provvede:

- a) alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali, nelle componenti "ecologico-naturalistiche", "storico-culturali" e geologiche, con particolare attenzione:
 - alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e nuclei rurali di interesse storico-culturale;
 - alla conservazione del territorio utilizzato per scopi agro-produttivi e silvo-pastorali secondo gli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane;
 - alla promozione - mantenimento - recupero delle pratiche agricole tradizionali, o ecologicamente compatibili, nonché delle tradizioni e usi locali quali valori di appartenenza ed identità territoriali;
 - alla tutela dal rischio sismico, idrogeologico, idraulico, nonché dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale, da quelli di origine antropica, o comunque generati da conflittualità insediative;
- b) all'organizzazione generale del territorio e alla sua articolazione in ambiti che assicurino una equilibrata distribuzione delle previsioni di trasformazione e delle dotazioni necessarie al mantenimento della presenza umana stabile in particolare nelle aree montane maggiormente penalizzate, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- c) alla definizione dei criteri per la verifica di compatibilità dei Piani degli Interventi (PI) ai sensi della l.r. 11/2004 previsti per l'attuazione dello strumento medesimo;
- d) al coordinamento delle politiche comunali, favorendo la revisione dei (PI) attraverso strategie di sviluppo tra loro coerenti.

Art. 3

Principi e strumenti del PATI

a. Concertazione e partecipazione

Il PATI, come previsto dall'art. 5 della l.r. 11/04, si conforma al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. Il Piano prevede la partecipazione delle associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate nel Documento Programmatico.

Il PATI fa propri i principi della Convenzione di Aarhus del 1998 recepita con la legge nazionale n. 108/2001 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

b. Sostenibilità

Il PATI, come previsto dall'art. 5 della l.r. 11/04, promuove uno sviluppo sostenibile e durevole nei modi previsti dalla Commissione mondiale sull'ambiente nel Rapporto Brundtland (1987) e nelle successive Agenda 21 e Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo (1992).

c. Quadro Conoscitivo

Il Quadro Conoscitivo (Q.C.) previsto dall'art. 10 della l.r. 11/2004 è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla lettura ed interpretazione del territorio, sia in termini morfologici sia in termini socio-economici, e costituisce parte integrante del PATI.

Gli uffici tecnici comunali, oltre a seguire l'attuazione del PATI attraverso un'azione di verifica e di controllo delle disposizioni del presente testo, sono tenuti ad aggiornare il Quadro Conoscitivo attraverso un costante monitoraggio. Sono tenuti inoltre a segnalare alle amministrazioni comunali le variazioni del Q.C. in merito alle risorse essenziali che potrebbero comportare modifiche alle scelte strategiche del presente PATI.

d. Valutazione ambientale strategica

Il PATI è corredato dalla Valutazione Ambientale Strategica, che costituisce parte integrante del piano. La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prevista dall'art. 4 della l.r. 11/04 fa riferimento alla Direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.01. La V.A.S. si delinea come un processo sistematico che serve a valutare le conseguenze sul Piano delle azioni proposte, in modo che queste siano incluse e affrontate già nelle prime fasi del processo di pianificazione. La V.A.S. assolve il compito di verificare la coerenza delle proposte del Documento Preliminare con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il monitoraggio previsto dall'atto d'indirizzo sulla V.A.S ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera a) della l.r. 11/2004 è finalizzato:

- ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PATI;
- a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
- ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti;
- ad adottare opportune misure correttive degli impatti negativi imprevisti

Il monitoraggio è eseguito periodicamente e comunque con scadenza non superiore a 3 anni a partire dalla data di approvazione del PATI o dalla redazione del precedente monitoraggio.

Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive da adottare vengono adeguatamente diffuse a termini di legge.

La V.A.S. riporta gli indicatori da utilizzare in fase di primo monitoraggio; in ciascuna fase di monitoraggio possono comunque essere integrati o sostituiti per comprovate ragioni.

e. Valutazione di compatibilità idraulica

Il PATI è corredato dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica, che costituisce parte integrante del piano. La Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) prevista dalla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3637/2002 e s.m.i. e confermata dal Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. 4453/2004) si pone come obiettivo quello di far sì che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell'attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare.

f. Valutazione di compatibilità sismica

Il PATI è corredato dalla Valutazione di Compatibilità Sismica, che costituisce parte integrante del piano. Prevista dalla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3308/2008 si pone l'obiettivo di mappare le aree a diversa pericolosità e di indirizzare le trasformazioni urbanistiche verso gli ambiti di territorio a minore rischio sismico;

g. Perequazione

La perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/04, persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione del territorio, dei diritti edificatori riconosciuti dal PATI e degli oneri derivanti dall'applicazione degli obiettivi di qualità e dalla dotazione di servizi.

Il PATI stabilisce i criteri ed indica le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica da attuare attraverso il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), ed i comparti urbanistici, garantendo contemporaneamente interesse pubblico e convenienza economica in ogni intervento.

h. Riqualificazione ambientale e Credito edilizio

Il credito edilizio determina una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/04.

Al fine di perseguire gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio il PATI definisce le modalità di determinazione del credito edilizio da realizzare attraverso il piano degli interventi (PI).

Art. 4

Obiettivi strategici del PATI

1. Costituiscono obiettivi strategici del PATI:

- a. la tutela delle risorse naturali, ambientali, e storiche quali componenti fondamentali del paesaggio e del patrimonio culturale dell'Alpago;
- b. il miglioramento della qualità di vita nei centri abitati, attraverso la dotazione dei servizi e delle infrastrutture necessari;
- c. la valorizzazione dei centri storici e dei nuclei sparsi;
- d. gli interventi di carattere idraulico, idrogeologico e di sistemazione ambientale finalizzati alla riduzione del rischio e la creazione di una scuola d'eccellenza per lo

- studio e la sperimentazione sui fenomeni di rischio per il territorio;
- e. la promozione dell'attività agricola tradizionale e dei prodotti locali;
- f. la valorizzazione delle risorse ambientali, storico-culturali e paesaggistiche anche al fine di promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile attraverso forme innovative quali ad esempio la "ricettività a basso impatto ambientale";
- g. l'individuazione di un sistema produttivo e logistico che trova il punto di forza nella Piana di Paludi;
- h. la creazione e lo sviluppo della "filiera del legno" attraverso l'integrazione delle politiche forestali con le politiche produttive su tre assi: 1) il legno come elemento dell'architettura tradizionale; 2) come elemento per la bioarchitettura 3) per la produzione energetica da biomassa.
- i. l'individuazione di un polo dei servizi sovracomunale nella Piana del Tesa;
- j. la valorizzazione delle risorse costituite dal lago di Santa Croce e dal Cansiglio;
- k. la valorizzazione dell'area montana costituita dalla corona di quota mille, luogo di fruizione turistica;
- l. l'incentivazione per le amministrazioni ad operare scelte pianificatorie condivise e sovracomunali;
- m. la definizione, fra le amministrazioni, di azioni comuni e condivise per il confronto su temi territoriali ed economici con enti e associazioni coinvolti nel processo di pianificazione.

Art. 5

Articolazione del PATI

Il PATI indica il processo di lettura delle componenti strutturali del territorio e propone direttive, azioni progettuali e salvaguardie.

In particolare:

- a) prende atto dell'"**armatura ambientale**" del territorio, ovvero delle componenti strutturali del territorio di tipo naturalistico-ecologico, agro-forestale e geomorfologico;
- b) individua il "**sistema delle relazioni**", ovvero gli elementi di connessione e coesione territoriale con attenzione agli insediamenti di antica origine;
- c) definisce gli ATO, "**Ambiti Territoriali Omogenei**" per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e insediative;
- d) definisce ambiti di particolare importanza nel quadro degli assetti urbanistici comunali ed intercomunali, attraverso l'individuazione di appositi "**Progetti Strategici**" e "**Programmi complessi**".

a) L'armatura ambientale

Il PATI descrive il sistema del territorio aperto costituito dalle parti del territorio che hanno conservato storicamente una prevalente utilizzazione agro-forestale e che rappresentano l'armatura ambientale a sostegno dell'intero ecosistema naturale e delle attività antropiche secondo equilibri storicamente documentabili.

In particolare individua i caratteri geologici geomorfologici, l'assetto idrico, le aree e gli elementi ad elevata sensibilità ambientale, nonché il confine fra il bosco nel suo perimetro storico e il paesaggio agricolo, quale luogo rappresentativo delle trasformazioni indotte nel territorio a causa dei fenomeni socio-economico recenti.

Di questi elementi propone la tutela, il mantenimento e la riqualificazione funzionale e

ambientale comprensiva degli edifici e manufatti isolati che sono parte integrante del paesaggio rurale nel quale si trovano.

A tal fine il PATI individua i seguenti settori fisico-geografici:

SETTORE

A – “alpino”

B – “prealpino”

C – “submontano”

D – “fondovalle e ambiti fluviali”

E – “lacustre”

b) Il “sistema delle relazioni”

Il PATI individua gli elementi di connessione e coesione territoriale intesi come componenti funzionali ed identitarie afferenti ai sistemi: insediativo, produttivo e ambientale.

Costituiscono i caratteri fondanti del territorio dell’Alpago:

- la struttura insediativa policentrica di antica origine e le componenti culturali ed identitarie;
- il sistema agro-forestale;
- il sistema della produzione artigianale e dell’impresa;
- i luoghi della fruizione turistica.

Tali elementi sono assunti dal PATI quali attenzioni particolari che sottendono alle scelte di tutela, di promozione e sviluppo delle attività e degli insediamenti.

c) Ambiti Territoriali Omogenei “ATO”

Il PATI, ai sensi dell’art. 13 punto 2 della l.r. 11/2004, prevede la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei di carattere comunale o intercomunale, al fine di garantire una organica disciplina degli aspetti urbanistici e territoriali.

Gli ATO sono individuati per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, insediative ed identitarie omogenee e riconoscibili;

Relativamente al territorio antropizzato gli ATO sono funzionali alla tutela, formazione e promozione di comunità dotate di autonomia funzionale e di riconoscibilità territoriale.

A tale scopo, da una lettura delle specifiche peculiarità del territorio, sono stati individuati 9 ambiti territoriali omogenei:

ATO	Abitanti	Superficie ha	Comuni interessati
1 “Piana di Paludi”	268	240,4	Pieve, Puos
2 “Piana del Tesa”	1796	308,8	Puos, Farra
3 “Lago di Santa Croce”	1676	1317,1	Puos, Farra
4 “Cansiglio”	85	4039,6	Tambre, Farra
5 “Monte Cavallo”	16	1659,9	Tambre
6 “Col Nudo e Monte Messer”	38	4658,1	Pieve, Chies
7 “Alto versante”	1670	1122,6	Tambre, Puos, Farra
8 “Intermedio di versante”	2402	1369,6	Pieve, Puos
9 “Corona di Mezzacosta”	2226	2357,3	Pieve, Chies, Tambre

d) Progetti strategici e programmi complessi

La normativa viene integrata con ulteriori e più puntuali elementi di progetto in aree che, pur comprese all'interno di Ambiti Territoriali Omogenei, necessitano di una specifica disciplina per la loro importanza a livello sovracomunale e locale.

Tali aree sono trattate disciplinarmente attraverso:

Progetti di rilevanza strategica ad <u>attuazione diretta</u>		
denominazione	livello	settore
Il "polo dei servizi" (farrà zona rotatoria)	comprensoriale	servizi territoriali
L' ex base militare in Cansiglio	intercomunale	servizi - turismo
Il Parco naturale del lago di Santa Croce	intercomunale	turismo

Progetti di rilevanza strategica <u>a valutazione di sostenibilità</u>		
denominazione	livello	settore
Progetto "Polo della Logistica" di Paludi	provinciale	produttivo - terziario
L'impianto di risalita per Piancavallo	intercomunale	turismo

Programmi complessi		
<i>denominazione</i>	<i>livello</i>	<i>settore</i>
PIEVE 1	comunale	Turismo/sport
FARRA 2	Intercomunale	Turismo/servizi/residenza
FARRA 3	Intercomunale	Turismo
PUOS 4	comunale	Residenza /turismo ricreativo

Art. 6

Elaborati del PATI

Il Quadro Conoscitivo è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità.

La formazione del PATI è subordinata alla predisposizione del quadro conoscitivo su basi informatiche e Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN).

Il PATI è costituito dai seguenti elaborati:

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:

1. Autore del PATI dell' Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;

2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

- 1.Tavola 1/A “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” scala 1:10.000;
- 2.Tavola 1/B “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” scala 1:10.000;
- 3.Tavola 1/C “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” scala 1:10.000;
- 4.Tavola 2/A “Carta delle Invarianti” scala 1:10.000;
- 5.Tavola 2/B “Carta delle Invarianti” scala 1:10.000;
- 6.Tavola 2/C “Carta delle Invarianti” scala 1:10.000;
- 7.Tavola 3/A “Carta delle Fragilità” scala 1:10.000;
- 8.Tavola 3/B “Carta delle Fragilità” scala 1:10.000;
- 9.Tavola 3/C “Carta delle Fragilità” scala 1:10.000;
- 10.Tavola 4/A “Carta dell’Armatura ambientale e dei Valori ecologici” scala 1:20.000;
- 11.Tavola 4/B “Carta delle Relazioni” scala 1:20.000;
- 12.Tavola 4/C-a “Carta della Trasformabilità” scala 1:10.000;
- 13.Tavola 4/C-b “Carta della Trasformabilità” scala 1:10.000;
- 14.Tavola 4/C-c “Carta della Trasformabilità” scala 1:10.000;
- 15.Tavola 5/A “Carta di Compatibilità idraulica” scala 1:10.000;
- 16.Tavola 5/B “Carta di Compatibilità idraulica” scala 1:10.000;
- 17.Tavola 5/C “Carta di Compatibilità idraulica” scala 1:10.000;
- 18.Tavola 5/D “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Stato di fatto – Inviluppo delle velocità massime in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
- 19.Tavola 5/E “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Stato di fatto – Inviluppo dei tiranti idraulici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
- 20.Tavola 5/F “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Stato di fatto – Inviluppo dei livelli idrometrici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
- 21.Tavola 5/G “Interventi di messa in sicurezza della Piana di Paludi previsti dal PATI Alpago” scala 1:5.000;
- 22.Tavola 5/H “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto PATI – Inviluppo delle velocità massime in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
- 23.Tavola 5/I “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto PATI – Inviluppo dei tiranti idraulici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
- 24.Tavola 5/L “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto PATI – Inviluppo dei livelli idrometrici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
- 25.Tavola 5/M “Interventi di messa in sicurezza per il Progetto Logistica” scala 1:5.000;
- 26.Tavola 5/N “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto Logistica – Inviluppo delle velocità massime in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
- 27.Tavola 5/O “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto Logistica – Inviluppo dei tiranti idraulici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
- 28.Tavola 5/P “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto Logistica – Inviluppo dei livelli idrometrici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
- 29.Tavola 6/A “Carta degli Elementi Geologici in prospettiva sismica” scala 1:10.000;
- 30.Tavola 6/B “Carta degli Elementi Geologici in prospettiva sismica” scala 1:10.000;
- 31.Tavola 6/C “Carta degli Elementi Geologici in prospettiva sismica” scala 1:10.000;
- 32.Tavola 7 “Carta delle Zone Omogenee in prospettiva sismica” scala 1:20.000;
- 33.Tavola 8/A “Valutazione di Incidenza Ambientale – Valutazione delle interferenze” scala 1:10.000;

- 34.Tavola 8/B “Valutazione di Incidenza Ambientale – Valutazione delle interferenze”
scala 1:10.000;
- 35.Tavola 8/C “Valutazione di Incidenza Ambientale – Valutazione delle interferenze”
scala 1:10.000;
- 36.Elaborato “Relazione di Piano”;
- 37.Elaborato “Norme Tecniche”;
- 38.Elaborato “Prontuario Normativo”;
- 39.Elaborato “Allegato 1 al Prontuario Normativo” Tecnica di Ingegneria Naturalistica;
- 40.Elaborato “Allegato 2 al Prontuario Normativo” Abaco Tipologico;
- 41.Elaborato “Glossario”;
- 42.Elaborato “Studio di compatibilità sismica”;
- 43.Elaborato “Valutazione di compatibilità idraulica”;
- 44.Elaborato “Valutazione Ambientale Strategica”;
- 45.Elaborato “Valutazione Ambientale Strategica” - Relazione di sintesi non tecnica;
- 46.Elaborato “Valutazione Ambientale Strategica” - Rapporto Ambientale Allegato A:
Valutazione di Incidenza;
- 47.Elaborato “Studio sulle potenzialità delle energie alternative e delle relative tecnologie
nell'ambito del P.A.T.I. Dell'Alpago”;
- 48.Elaborato “Progetto per la riqualificazione dell'ex caserma Bianchin nella foresta
regionale del Cansiglio”;
- 49.Elaborato “Progetto di rilevanza strategica - Polo della logistica”;
- 50.Elaborato “Quadro Conoscitivo”.

TITOLO II SINTESI DELLE ANALISI

Capo I "Vincoli e Pianificazione Territoriale"

Art. 7 Vincoli

Il PATI individua nella Tav. 1, i beni culturali storico-architettonici e archeologici e i beni paesaggistici e ambientali tutelati dalla legge ed individuati ai sensi degli artt. 10, 136, 142 del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, in attuazione dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", come modificato con i decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156, e 24 marzo 2006, n. 157. Individua inoltre gli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D. 3267/1923 e i siti Natura 2000.

Tali vincoli sono:

- monumentale D.Lgs. 42/2004 (art.10);
- paesaggistico D.Lgs. 42/2004:
 1. aree di notevole interesse pubblico;
 2. fasce costiere marine e lacuali per una profondità di 300 m. dalla linea di battigia (art.142, lett. a e b);
 3. corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art.142., lett.c)
 4. ambiti montani per la parte eccedente 1600 m.s.l.m. (art.142, lett. d);
 5. territori coperti da foreste e boschi (art.142, lett.g);
 6. territori sottoposti a vincolo di usi civici (art.142 lett. h)
I terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22 luglio 1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, vengono definiti dai Comuni, in sede di PAT, PATI e PI. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvopastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici.
 7. terreni afferenti al patrimonio regoliero (L.R. 26/96);
- idrogeologico-forestale R.D.3267/1923;
- SIC e ZPS
Il PATI individua nella Tav. 1 i siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale che interessano l'ambito territoriale del Piano, individuati con D.M. 03.04.2000, in adeguamento alle disposizioni contenute nella direttiva 92/43/CEE, recepita con DPR 08.09.97 n. 357. Precisamente:
 1. IT 3230025 Gruppo del Visentin: M. Favaghera, M. Cor;
 2. IT 3230027 Monte Dolada versante S.E.
 3. IT 3230047 Lago di Santa Croce;
 4. IT 3230077 Foresta del Cansiglio (Veneto);

aree soggette a rischio sismico

(Ordinanza P.C.M n. 3274/2003 (PTRC) e Ordinanza P.C.M. 28 aprile 2005, n. 3519)

Il PATI considera le condizioni di rischio sismico in relazione alla vigente disciplina nazionale, e provvede alla tutela e sicurezza del territorio in relazione alle specifiche caratteristiche geologiche e geotecniche locali.

PRESCRIZIONI

La progettazione degli interventi in zona sismica, sia di tipo urbanistico ed edilizio, che relativamente alle valutazioni di fattibilità per grossi interventi ed opere su vaste aree, va corredata da specifiche indagini geologiche e geotecniche in base al D.M. 11/3/1988 e al D.M. 14/9/2005.

Le disposizioni di dettaglio per gli interventi in tali aree sono riportate al successivo art.18.3.

Il PI dovrà predisporre adeguate norme edilizie in sintonia con le disposizioni di cui al D.M. 16/6/1996, per quanto concerne sia la distanza tra gli edifici e l'altezza degli stessi in funzione alla larghezza delle strade, al fine di prevenire e/o ridurre danni a persone e cose.

Art. 7.1

Pianificazione Territoriale

Il Piano individua nella Tav. 1 i principali vincoli territoriali conseguenti all'applicazione delle prescrizioni e vincoli della pianificazione di livello superiore, come di seguito elencati:

- Parchi e Riserve nazionali o regionali (art.142, lett. f) (PTRC)
- Centri Storici dell'Alpago secondo le perimetrazioni dell'Atlante Regionale dei Centri Storici, come recepite nella Tav. 10, PTRC (Atlante Regionale PTRC)
- Zone Umide (art.142, lett.i) (PTCP)
- Pericolosità Idraulica, Idrogeologica e Valanghiva (PAI Regione Veneto – Autorità di Bacino)

Il PATI individua nella Tav. 1 altri elementi generatori di vincolo:

- Cave
- Depuratori
- Cimiteri
- Elettrodotti
- Pozzi di prelievo idropotabile
- Idrografia
- Viabilità
- Ferrovia

e le relative fasce di rispetto cui si applicano le specifiche norme di legge:

- Rispetto cimiteriale (R.D. 1265 del 1934) (PRG)
- Rispetto stradale (D.L. 30.04.1992, n. 285 – Circolare n. 6 del 23/06/1998 l.r. 21/98)
- Rispetto idraulico (R.D. 25.07.1904, n.523) (Art. 41 l.r. 11/04)
- Rispetto depuratori

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:

1. Autore del PATI dell' Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;

2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

- Rispetto cave (l.r. 44/82)
- Rispetto ferroviario (Art. 49. DPR 11 luglio 1980, n. 753)
- Rispetto elettrodotti (l.r. 27/93)
- Salvaguardia pozzi di rilievo idropotabile (D.L. 3/4/2006, n.152 e Piano di Risanamento delle Acque (Del. Cons. Reg. 1/09/1989 n. 962), Piano Tutela Acque

1. il PATI recepisce le direttive e le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale e della pianificazione di livello superiore. Limitatamente al primo PI valgono le distanze in vigore regolarmente decretate ai sensi delle vigenti norme di legge. In conformità con le indicazioni contenute nella tav.1 il PI, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può precisare o apportare eventuali modifiche al limite dei vincoli e delle fasce di rispetto;

2. tutti i piani, programmi e progetti, che direttamente o indirettamente possono incidere sulla conservazione di habitat e di specie di importanza comunitaria, sono sottoposti a valutazione di incidenza da parte dell'autorità competente;

3. la disciplina relativa alle procedure per la presentazione dei progetti e per la conseguente valutazione di incidenza sono disciplinati dallo strumento urbanistico in conformità a quanto disposto con D.G.R. 2803 del 04.10.2002.

Le indicazioni contenute nella tav. 1 hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso.

I Comuni interessati provvedono periodicamente alla riedizione – aggiornamento della tav. 1 *“Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”*.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:

1. Autore del PATI dell' Alpagò è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

Capo II "Invarianti"

Art. 8 Invarianti Strutturali

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'Alpago, individua i caratteri geologici geomorfologici e idrologici, quali principali componenti strutturali del territorio da sottoporre a tutela per il loro valore naturalistico-ambientale, paesaggistico e storico-testimoniale.

DIRETTIVE

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella tav. n. 2, il Piano degli Interventi precisa i limiti e definisce in dettaglio le invarianti strutturali di natura geologica, paesaggistica, ambientale e storico-monumentale di seguito descritte e richiama le eventuali normative vigenti.

Art. 8.1 Invarianti di natura geologica¹

Il PATI considera invarianti di natura geologica:

- i monumenti geologici "geositi"², il sistema delle grotte e cavità sotterranee, i sistemi carsici (doline ed inghiottitoi) ed altre singolarità geologiche;
- i profili dei rilievi dolomitici, i versanti rocciosi, la morfologia delle valli, l'assetto idrogeologico delle incisioni torrentizie e degli alvei fluviali;
- le acque superficiali di torrenti, fiumi e laghi, la circolazione delle acque sotterranee, ed il mantenimento della diversa permeabilità dei suoli.

In particolare, individua i luoghi che più di altri rappresentano i "valori geologici" del territorio quali elementi di rilievo e componenti strutturali dell'armatura ambientale, le cui trasformazioni vanno informate al criterio della sostenibilità e del risparmio.

Della rete idrologica evidenzia le componenti di maggiore dinamismo, responsabili principali della modellazione e trasformazione del territorio, nonché fattori determinanti per la presenza di specie ed habitat e per l'insediamento umano.

La Tav.2 individua le seguenti invarianti di natura geologica:

- a) *principali movimenti franosi;*
- b) *cavità carsiche;*
- c) *doline;*
- d) *sorgenti;*
- e) *corsi d'acqua;*
- f) *lago*
- g) *crinali.*

¹ Per "invariante di natura geologica" si intende un ambito territoriale caratterizzato da particolari aspetti geologici, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela.

² Per "geosito" si intende un bene geologico-geomorfologico di un territorio inteso quale elemento di pregio scientifico ed ambientale del patrimonio paesaggistico.

DIRETTIVE

Il PATI indirizza le attività e gli interventi alla tutela delle risorse geologiche, salvaguardando sia i paesaggi eccellenti che quelli ordinari e provvedendo alla riqualificazione di quelli degradati. In accordo con le autorità competenti orienta i prelievi ammissibili, al principio del risparmio delle risorse soprattutto di quelle non rinnovabili.

L'acqua nelle sue varie forme è rappresentata tra le principali risorse del territorio da tutelare, sia intermini quantitativi che qualitativi.

Il PATI dispone direttive e prescrizioni per un uso compatibile della risorsa acqua, anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale.

Prevede inoltre misure di salvaguardia e valorizzazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, anche al fine di una fruizione naturalistico-ricreativa compatibile degli ambiti afferenti, evitandone l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

Il PATI promuove la realizzazione di progetti di sistemazione e ricomposizione ambientale d'intesa con le competenti autorità, con lo scopo di favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua fatti eventualmente salvi interventi di messa in sicurezza di opere a rete od attività esistenti.

PRESCRIZIONI

a) principali movimenti franosi

Le *frane del Tessina e di Lamosano* rappresentano fenomeni da sottoporre a costante osservazione e monitoraggio.

Nelle aree interessate dai principali movimenti franosi sono ammessi gli interventi previsti dalla normativa del Piano di Assetto Idrogeologico nonché interventi di tutela e difesa idrogeologica per la sicurezza di cose e persone, con attenzione alla salvaguardia dei valori geologici e paesaggistici.

b) le cavità carsiche

Il PI provvede ad indicare puntualmente l'ingresso delle cavità carsiche e delle grotte, tenuto conto della loro possibile fruizione e visitazione.

A tal fine i Comuni possono autorizzare, previo parere della Commissione Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 1:

- l'utilizzo a fini scientifici, speleologici e culturali delle grotte;
- la chiusura degli ingressi delle grotte per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico, e/o culturale o per pubblica incolumità;
- la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o faunistici esclusivamente ad istituti scientifici e per motivi di studio;

Il Comune può predisporre specifici progetti che prevedano la fruizione al pubblico delle grotte, anche attraverso convenzioni con i proprietari dei fondi interessati.

Per gli ambiti di grotta individuati, fatti salvi gli interventi di cui al precedente punto, è vietato:

- l'occlusione e/o la chiusura degli ingressi,
- l'alterazione morfologica interna ed esterna;
- la discarica e l'abbandono dei rifiuti;
- l'asportazione di campioni di rocce e minerali e di emergenze faunistiche e floristiche.

In corrispondenza delle grotte nonché nella fascia di almeno 50 ml., dal loro bordo esterno, è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi.

Le concimaie dovranno rispettare la distanza di 200 ml., dal limite superiore delle grotte.

c) doline

Per gli ambiti delle doline, è vietato qualunque intervento che ne possa provocare interrimento e la modifica permanente della morfologia, nonché l'apertura di discarica e l'abbandono dei rifiuti.

d) sorgenti:

Le sorgenti e le opere di captazione delle risorse idropotabili esistenti ed in progetto definiscono le relative zone di protezione ai sensi del Dlgs 152/06.

Tali zone vengono direttamente individuate ed aggiornate dal PI in base a specifici studi ed approfondimenti e quindi automaticamente recepite nello strumento urbanistico comunale.

Fatto salvo quanto disposto per i pozzi di prelievo idropotabile, nelle aree di protezione delle sorgenti è vietato ogni intervento che possa compromettere o anche solo parzialmente provocare inquinamento, o distruggere il bene.

e) corsi d'acqua

All'interno dei corsi d'acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio ivi compresi i necessari interventi di manutenzione degli alvei, disboscamenti, ripristino delle aree ripariali, dei cedimenti, dei dissesti da parte degli Enti proprietari.³ I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica, per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini, per opere di interesse pubblico e di urbanizzazione ed alla produzione di energia idroelettrica.

Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua.

I Comuni in sede di redazione del Piano degli Interventi provvedono a:

- individuare le zone di tutela di cui all'art. 41 l.r. 11/04 lettera g) punto 1) e 3) e a disciplinare gli interventi ammissibili anche in base al R.D. 523/1904;
- regolamentare in dettaglio gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua ad integrazione del prontuario normativo Allegato "b".

In assenza o in caso di insufficiente definizione grafica e normativa, le zone di tutela di cui all'art. 41 l.r. 11/04 lettera g) punto 1) e 3) sono inedificabili. Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e restauro sull'edificato esistente, con il mantenimento delle destinazioni in essere, compatibilmente con il grado di rischio accertato.

f) lago

DIRETTIVE

Il PATI promuove la conservazione planimetrica, altimetrica o batimetria del lago, nonché la qualità delle sue acque, anche a tutela delle attività sportive e turistiche compatibili, oltre che dell'ecosistema di importanza comunitaria.

PRESCRIZIONI

L'asporto dei fanghi ed il trattamento dei sedimenti per gli interventi di manutenzione e regimentazione delle acque sarà regolato a seguito di precisi studi con il supporto dell'autorità idraulica competente.

Sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del DLgs 152/2006 e successive modificazioni.

³ Per "ambito fluviale" si intendono le sponde e gli argini dei fiumi torrenti e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone di cui all'art. 41 l.r. 11/04 lettera g) punto 1.

g) crinali

PRESCRIZIONI

I crinali sopra quota 1.600 m. riportati in cartografia rappresentano elementi morfologici peculiari e caratteristici dell'area che ne definiscono anche le qualità paesaggistiche ed ambientali. Tali elementi sono oggetto di tutela e salvaguardia; in particolare:

- il profilo non deve essere interessato da nuove costruzioni che, ove ammesse, dovranno avere il colmo ad una quota non minore di 15 ml. rispetto al profilo prospettante ed ai suoi immediati intorni;
- il profilo non può essere interessato da infrastrutture e tralicci relativi ad impianti per la produzione e trasporto di energia o di teletrasmissioni.

Sono ammesse deroghe per impianti, anche di trasporto a fune, di interesse nazionale o sovranazionale, fatte salve le eventuali disposizioni ambientali in materia.

Art. 8.2

Invarianti di natura Ambientale e Paesaggistica

Il PATI individua nella tav.2 quali invarianti strutturali le seguenti aree ad elevata sensibilità ambientale e paesaggistica, in aggiunta ai Siti di Interesse Comunitario e alle Zone di Protezione Speciale indicate nella Tav. n. 1:

- a) boschi di antico impianto
- b) prati e pascoli d'alpeggio;
- c) ambiti fluviali, lacuali, zone umide e formazioni ripariali;
- d) aree dell'agricoltura tradizionale;
- e) alberi monumentali.

All'interno delle aree utilizzate per scopi agricoli, particolare importanza paesaggistica ed ambientale rivestono le "zone dell'agricoltura tradizionale"⁴, dove l'utilizzo del suolo favorisce la permanenza di nicchie ecologiche e microhabitat (muretti a secco, piccole sorgenti e abbeveratoi) ed offre un contributo importante al mantenimento della biodiversità.

Il PI tra le aree utilizzate per scopi agricoli individua le "zone dell'agricoltura tradizionale", e provvede a definire una specifica normativa, in riferimento alle direttive del presente articolo.

DIRETTIVE

a) boschi di antico impianto:

Il PATI, in accordo con gli Enti preposti, provvede ad attivare incentivi, misure ed azioni per la manutenzione ed il miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, in particolare dei boschi di antico impianto, attraverso gestioni più consone al rispetto della funzionalità ecologica piuttosto che ispirate al solo prelievo di legna da ardere.

All'interno della gestione ordinaria del bosco il PATI promuove tra le funzioni produttive anche quella a scopo energetico (produzione di biomassa per uso energetico), mirata all'impiego locale, per una valorizzazione delle risorse economiche e ambientali del territorio, purché attraverso l'utilizzo di specie locali.

⁴ Per zone dell'agricoltura tradizionale si intendono le aree coltivate a prato o seminativo e gli ex coltivi all'interno dei boschi di recente formazione, all'esterno dei nuclei ed insediamenti urbani.

b) prati e pascoli d'alpeggio:

Il PATI, in accordo con gli Enti preposti, provvede ad attivare incentivi, misure ed azioni per il ripristino ed il miglioramento delle superfici a prato e pascolo che, a livello paesaggistico e naturalistico, appaiono più fragili.

Tali superfici sono state sensibilmente ridotte negli ultimi decenni, oltre che danneggiate qualitativamente per la modalità di sfalcio e di concimazione.

Il PATI favorisce gli interventi di sfalcatura con asporto del prodotto di sfalcio, nonché, anche ai sensi dell'art.12 del nuovo PTRC, la riduzione delle superfici boscate di recente formazione a favore del prato e delle radure, con il recupero degli spazi aperti ed infraperi afferenti alle zone boscate, da determinare con apposita relazione tecnica da parte di tecnico competente, in riferimento dello stato di fatto ed eventualmente risalendo all'evoluzione colturale degli ultimi 25 anni.

c) ambiti fluviali, lacuali, zone umide e formazioni ripariali

Il PATI favorisce il mantenimento delle sponde del lago, la conservazione delle zone umide e la ricostituzione dei boschetti igrofilo e ripariali.

Il lago si presenta come luogo di particolare rilievo ambientale e paesaggistico, meta di importanti attività sportive, turistiche e ricreative.

Il Lago di Santa Croce è inserito tra i siti di importanza comunitaria (SIC), quale area di svernamento degli uccelli acquatici, luogo di sosta durante il passo e presenza di specie rare e minacciate.

Dal punto di vista faunistico l'ecosistema fluviale e lacustre è di assoluta importanza, particolarmente nei confronti dell'avifauna rappresentando un'importante rotta migratoria.

PRESCRIZIONI

All'interno delle zone umide e delle formazioni ripariali è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica.

1) Il PATI propone, ai sensi dell'art. 25 comma 10 della l.r. 11/2004, una modifica del perimetro delle zone umide come definita nella tav. 2 e determinata da elementi di carattere morfologico e dalla realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

n.b L'arginatura artificiale del tratto finale del tesa di fatto interrompe la zona umida

2) In caso di approvazione del PATI con la procedura di cui all'art. 25 comma 10 della l.r. 11/2004, nella fascia interessata dalla proposta di modifica, devono intendersi applicabili le previsioni contenute nella tav. 4c e quelle contenute nei piani regolatori vigenti per le parti compatibili.

3) qualora il PTRC ed il PTCP, nelle more delle indicazioni fornite dal PATI, procedessero ad un recepimento delle modifiche di cui al punto 1, le previsioni del PATI si intendono direttamente applicabili.

d) aree dell'agricoltura tradizionale

Il PATI all'interno delle aree dell'agricoltura tradizionale promuove il mantenimento ed il recupero delle pratiche agricole tradizionali, la produzione di prodotti tipici e l'impiego di prodotti ecologicamente compatibili.

Oltre all'impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio di cui all'art.8.3, sono sottoposti a tutela gli aspetti paesaggistici e gli ecosistemi, comprensivi dell'insieme degli

elementi caratterizzanti tali ambiti da definire da parte del PI in relazione al paesaggio di ciascun ATO.

Il PI individua le “zone dell’agricoltura tradizionale” ed assegna ad esse una specifica classificazione per effetto della quale l’edificabilità dovrà essere condizionata alla riqualificazione delle parti di territorio agricolo degradate o abbandonate, al recupero delle pratiche agro-produttive e silvo-pastorali tradizionali, indirizzando all’impiego di prodotti ecologicamente compatibili con gli ecosistemi rilevati.

I piani aziendali previsti ai sensi dell’art. 44 della l.r. 11/04 dovranno contenere pertanto precisi impegni a favore della biodiversità, per il mantenimento e/o ricostituzione degli elementi caratterizzanti gli ambiti dell’agricoltura tradizionale e per l’impiego di prodotti ecologicamente compatibili.

e) alberi monumentali

Il PATI promuove la costituzione di un repertorio del patrimonio che riguarda tali elementi, ed il PI:

- verifica ed eventualmente integra i dati conoscitivi presenti nel PATI, inserendo negli elaborati delle invarianti gli elementi individuati;
- elabora misure per la tutela degli esemplari arborei individuati, finalizzate ad evitare il danneggiamento e l’abbattimento degli stessi, salvo i casi derivanti da esigenze di pubblica incolumità o da esigenze fitosanitarie e, comunque, previo accertamento dell’impossibilità di adozione di soluzioni alternative effettuato da tecnico specialista nel settore, nonché le modalità di manutenzione degli stessi;
- disciplina gli interventi edilizi e di modifica del suolo in rapporto alla necessità di garantire lo spazio minimo vitale degli alberi, il mantenimento degli spazi di percezione, la protezione degli apparati radicali dalle operazioni di scavo;
- regola le proprie previsioni, anche in rapporto alla necessità di garantire il mantenimento degli spazi di percezione da valle, dai luoghi pubblici, dalla viabilità principale e secondaria e/o dalla sentieristica delle emergenze.”

PRESCRIZIONI

Nelle zone dell’agricoltura tradizionale vanno adeguatamente tutelati, se esistenti, o promossi anche mediante integrazioni e/o sostituzioni, gli elementi caratteristici dell’area, quali alberi da frutto, filari alberati, alberature riparali ecc..

Sono in ogni caso vietati:

- l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse;
- i movimenti di terra superiori a mc. 500 non finalizzati alle pratiche agricole tradizionali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico qualora il terreno non sia riportato al profilo originale;
- modificare il regime e la qualità delle acque e manomettere l’assetto della rete idrografica superficiale;
- ridurre a coltura i terreni che presentano una copertura arborea di qualunque natura (alberate, frutteti) di antico impianto;
- il rimboschimento di aree a prato anche se non più falciato;
- la tombinatura dei corsi d’acqua pubblici e dei fossi di guardia laterali le strade, ad eccezione dei tratti necessari per dare accesso a fondi interclusi e di quanto previsto all’art. 8.1 lett. e);
- la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche, nonché l’introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili, o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.

In assenza dell'individuazione cartografica del PI, le presenti norme di salvaguardia si applicano alle superfici agricole, prative e pascolive individuate nella tav. 4c.

In assenza della precisazione normativa del PI sono inoltre applicate le seguenti norme di salvaguardia, nelle zone dell'agricoltura tradizionale:

- non sono ammessi nuovi allevamenti intensivi e serre fisse. Serre a tunnel di limitate dimensioni possono essere ammesse, anche con modeste opere di sostegno in ragione delle condizioni del suolo-sottosuolo;
- non è ammesso il passaggio di reti tecnologiche aeree;
- l'asfaltatura delle strade bianche qualora non richiesto dalla presenza di pendenze, flussi di traffico significativi, condizioni di sicurezza;
- le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse dovranno di norma essere informati ai criteri della ingegneria naturalistica.

Art. 8.3

Invarianti di natura Storico - Monumentale

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'Alpago identifica nelle invarianti di natura storico – monumentale le componenti più rappresentative delle trasformazioni antropiche del territorio. Esso provvede alla salvaguardia dei beni storico-culturali ancorché non vincolati ai sensi della vigente legislazione, che costituiscono patrimonio documentale delle origini degli insediamenti e rappresentano inoltre fondamentali riferimenti per il paesaggio.

La tav.2 individua le seguenti aree ed elementi di elevato valore paesaggistico e culturale per le quali prevede prescrizioni e salvaguardie, o dispone direttive al Piano degli Interventi per una loro individuazione, catalogazione e tutela.

- a) *Centri Storici*
- b) *Strade di interesse storico*
- c) *Ville, edifici rurali, edifici religiosi*
- d) *Aree archeologiche*
- e) *Altri beni storico-culturali:*
 - *Opere idrauliche di interesse storico-ambientale;*
 - *Manufatti della civiltà industriale;*
 - *Mulini, pozzi e fontane.*

Centri storici

Il PATI individua i centri storici⁵ e gli aggregati di antica origine, quali risorse antropiche di eccellenza nella descrizione dell'assetto storico-insediativo del territorio, ed elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio.

Il PATI definisce nella Tav. 2 la perimetrazione dei Centri Storici sulla base degli ambiti dell'Atlante Regionale. Rispetto a tali indicazioni valuta la consistenza dell'insediamento tenendo conto delle funzioni originarie e delle trasformazioni recenti.

⁵ Art. 40 l.r. 11/04 punto 1):

“Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.”

Il PATI, attraverso il “Prontuario Normativo”, individua le componenti insediative originarie al fine di definire le principali regole di crescita dei centri e ne propone una classificazione in relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali. Verifica l’assetto funzionale e distributivo degli insediamenti residenziali in rapporto alle attività originarie e attuali.

DIRETTIVE

Il PATI si propone di contrastare i fenomeni di abbandono dei centri storici e di alterazione delle tipologie architettoniche tradizionali attraverso l’applicazione di specifiche norme, garantendo in ogni caso il miglioramento degli standard abitativi, ed un maggiore comfort abitativo.

In tal senso gli obiettivi del PATI hanno come effetto:

- risparmio di territorio agricolo;
- miglioramento degli standard abitativi;
- incremento di valore economico;
- recupero della cultura locale.

Il PATI prevede pertanto misure di tutela salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, degli aggregati di antica origine e delle aree libere circostanti, in riferimento alle funzioni originarie ed alle trasformazioni recenti.

Precisa nel prontuario normativo le politiche di salvaguardia e riqualificazione per ogni centro o aggregato, definendo coerentemente interventi urbanistici e destinazioni d’uso possibili, con riguardo alla presenza di attività commerciali e direzionali e favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle funzioni tradizionali affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.

DIRETTIVE

Il piano degli interventi (PI) completa il Quadro Conoscitivo redigendo una schedatura dettagliata del patrimonio edilizio dei manufatti e degli spazi liberi esistenti all’interno dei centri storici attribuisce quindi:

- a ciascun edificio e manufatto le proprie caratteristiche tipologiche e valori;
- assegna la categoria di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché i possibili interventi e destinazioni d’uso”.

In particolare l’analisi dovrà riguardare il censimento di tutto il patrimonio edilizio esistente e dei manufatti significativi sotto il profilo storico-architettonico (opere idrauliche, ponti, muri a secco per l’uso agricolo, elementi di arredo, etc.)

I criteri per l’assegnazione delle categorie di riferimento sono riportati all’art. 11 del Prontuario Normativo.

Il potenziamento dei centri e nuclei di interesse storico-culturale, nelle zone agricole tradizionali, dovrà prevedere prioritariamente il recupero degli edifici esistenti, secondo criteri organizzativi e regole compositive definite per ogni specifico centro o nucleo nel Prontuario Normativo. Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l’immagine dai principali punti panoramici.

strade di interesse storico

DIRETTIVE

Il PATI dell’Alpago individua nella viabilità storica extraurbana, gli itinerari di interesse storico ambientale ai sensi Art. 30 PTRC, da sottoporre a tutela per il ruolo svolto nella formazione degli insediamenti, dei quali risulta opportuno conservarne la memoria, incentivandone il recupero ed il riuso anche per scopi turistico-culturali.

Il PI provvede alla catalogazione e schedatura di tutti gli elementi lineari e puntuali che caratterizzano le strade di interesse storico: antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, muri di sostegno, fossati, cippi e antiche insegne e ne disciplina gli interventi possibili in conformità alle indicazioni del Prontuario Normativo.

ville, edifici rurali, edifici religiosi

DIRETTIVE

Il PI dovrà individuare puntualmente - anche attuando quanto disciplinato dall'art. 27 delle norme tecniche del PTCP "Complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale; ville venete, complessi monumentali e relative aree di pertinenza e introdurre specifiche misure per la tutela, salvaguardia e valorizzazione dei seguenti beni storico-culturali, ai sensi del comma 3, art. 40 l.r. 11/04, individuando, altresì, le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo:

- *Ville e Parchi storici di villa;*
- *Edifici appartenenti all'edilizia storica tradizionale sia isolati sia inseriti in contesti urbani;*

Fino all'approvazione del PI per gli edifici esistenti non saranno consentite variazioni della disciplina dei Gradi di Protezione previsti dai singoli P.R.G. fatti salvi interventi di maggior tutela in quanto ammessi dalla normativa vigente.

Aree archeologiche

PRESCRIZIONI

Nelle aree ricadenti all'interno delle zone archeologiche delimitate nella tav.2 del PATI, il rilascio delle concessioni edilizie che comportano esecuzione di opere nel sottosuolo è subordinato al rilascio del nulla-osta preventivo da parte della Soprintendenza dei beni archeologici del Veneto.

A tale disciplina sono assoggettati anche gli interventi che comportano movimento di terra, ad esclusione dell'aratura. Il nulla osta verrà rilasciato dopo l'esecuzione di scavi di saggio al fine di valutare l'effettiva consistenza archeologica del sito.

Il PI potrà integrare l'individuazione dei siti archeologici contenuta nel PATI.

Altri beni storico-culturali

Il PI individua i beni storico-culturali quali:

- *Opere idrauliche di interesse storico-ambientale;*
- *manufatti della civiltà industriale;*
- *Mulini, pozzi e fontane.*

provvedendo inoltre alla loro catalogazione e schedatura.

DIRETTIVE

Il PI, per manufatti più significativi che documentano la storia della civiltà industriale, per i mulini e per le altre opere idrauliche, prevede il recupero con destinazioni coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie e con interventi di salvaguardia delle parti più significative dal punto di vista storico-documentale, perseguendo una complessiva riqualificazione degli ambiti interessati.

PRESCRIZIONI

In assenza della classificazione e disciplina da parte del PI, sulle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, ancorché non individuate dal PATI, sono possibili i soli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono comunque fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell'autorità idraulica competente.

1. Autore del PATI dell' Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

Capo III
Rischi e Vulnerabilità del Territorio - "Fragilità"

Art. 9
Fragilità

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'Alpago definisce le fragilità territoriali e le relative zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della l.r.11/04, predisponendo adeguate norme per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal pericolo di valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica.

Il PATI al fine di perseguire la salvaguardia degli insediamenti e degli ecosistemi naturali, individua i fattori di rischio e vulnerabilità del territorio collegati allo sfruttamento delle risorse ed alle possibili calamità naturali.

DIRETTIVE

La successiva pianificazione urbanistica dovrà tenere conto dei rischi del territorio e dei contenuti dei piani di protezione civile, soprattutto riguardo le aree e le superfici destinate in caso di emergenza a ricoverare la popolazione. Si dovrà tendere a raggiungere un numero adeguato di siti da destinarsi in caso di necessità ad aree di ricovero della popolazione, sufficienti ad accogliere la popolazione dei comuni, da attrezzarsi con i servizi minimi indispensabili.

Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del territorio relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica maggiore e minore, alla difesa delle erosioni e comunque nel programmare opere necessarie agli assetti agricoli si debbono, di norma, utilizzare materiali e tecniche a minimo impatto ambientale e adottare soluzioni proprie della bioingegneria forestale.

Ogni intervento di trasformazione del suolo e sottosuolo deve essere valutato in relazione alla stabilità dei terreni, entro un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi; tale valutazione dovrà indicare anche le eventuali opere di sostegno, gli interventi di sistemazione e di drenaggio delle acque che dovessero rendersi necessarie e le operazioni di ripristino al fine di evitare l'erosione dei terreni.

I Comuni, in sede di formazione o revisione del proprio PI, sviluppano i temi della geolitologia, geomorfologia e idrogeologia redigendo apposite analisi, cartografie e relazioni geologiche, secondo le indicazioni dei documenti di indirizzo per i PAT e aggiornando i contenuti del Quadro Conoscitivo del PATI dell'Alpago, in scala adeguata allo strumento urbanistico e con aggiornamento al momento di redazione dello stesso.

I Comuni, in sede di formazione o revisione del proprio PI, tramite opportune verifiche tecniche sui contenuti della tav. 3 "Carta delle Fragilità" dovranno allineare le individuazioni di idoneità con quelle di fragilità e dissesto.

PRESCRIZIONI

Sono sempre ammessi, anche in deroga alle previsioni del PATI, gli interventi di emergenza e di riduzione del rischio connesso a disposizioni delle autorità superiori (provinciali, regionali, nazionali) da motivare adeguatamente nei relativi provvedimenti.

Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R.11/2001 le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nei piani comunali di protezione civile

costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

Art. 9.1 **Fragilità geologiche**

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'Alpago precisa le fragilità degli insediamenti nei confronti degli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici e riporta le condizioni di idoneità dei terreni alla trasformazione edilizia, secondo le seguenti classi:

- a. *aree idonee*
- b. *aree idonee a condizione*
- c. *aree non idonee*

Tale classificazione dei terreni deriva dalla diretta interpretazione, delle Carte delle Penalità ai fini edificatori (Tav. 10.9 di analisi dei singoli P.R.G. comunali).

a) aree idonee

Rappresentano una parte limitata del territorio compreso nel PATI e si identificano con le aree prevalentemente pianeggianti prive di fenomeni di dissesto per frana anche potenziali, costituite da terreni con buone caratteristiche geotecniche e di drenaggio, non soggette a pericolosità idraulica e a condizioni litologiche, morfologiche ed idrogeologiche che possono determinare fenomeni di amplificazione e focalizzazione delle onde sismiche in caso di terremoto. Coincidono con una minima parte dell' U. M. **AL** caratterizzata da aree pianeggianti di fondovalle e conoidi con moderata acclività, e con parte dell' U.M. **M** caratterizzata da un paesaggio di media acclività risultante da deposito glaciali le cui originali forme si rinvengono modificate dai processi più recenti. Quest'ultima unità comprende i principali centri abitati non di fondovalle ed è a luoghi delimitata verso valle da un importante scarpata morfologica.

PRESCRIZIONI

In queste zone si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, estesa ad un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'opera in progetto.

b) aree idonee a condizione

Questa classe comprende tutte le aree nelle quali, per poter conseguire un miglioramento delle caratteristiche e raggiungere le condizioni di idoneità (ossia di massima sicurezza per gli abitanti, le strutture e le infrastrutture), è necessario intervenire tramite opere di bonifica e sistemazione, opere di difesa, di salvaguardia e quant'altro. Tali operazioni sono da realizzarsi solo in seguito all'effettuazione di indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche, con un grado di approfondimento rapportato all'importanza delle opere previste.

PRESCRIZIONI

1. Zona "La Secca" e "Paludi" caratterizzata dalla presenza di depositi fini argilloso-limosi e torbosi potenzialmente soggetti ad esondazioni e deflusso difficoltoso. L'utilizzo ai fini edificatori è subordinato a regimazioni idrauliche ed a sopraelevazione del piano campagna con riporti, così come già prescritto dal Genio Civile di Belluno per la realizzazione della zona produttiva. Dovranno essere adottate tipologie delle opere di fondazione e delle strutture in elevazione che tengano conto degli effetti determinati

da cedimenti dei terreni e da possibili riflessioni multiple delle onde sismiche. (U. M. **AL** caratterizzata da aree pianeggianti di fondovalle e conoidi con moderata acclività);

2. La piana compresa tra la zona esondabile a nord-est del Lago di S. Croce e l'abitato di Puos d'Alpago e piana ad ovest di Farra. (parte dell' U. M. **AL** caratterizzata da aree pianeggianti di fondovalle e conoidi con moderata acclività). I caratteri geotecnici talora scadenti dei terreni presenti impongono preventive verifiche, tramite indagini puntuali, in genere relative ai piani di posa fondazionali, e che possono suggerire limitazioni d'uso del territorio o restrizioni delle tipologie costruttive.

3. Località "Santa Croce", "Lastra" e "Fadalto" comprendono parte dei terreni derivati dall'accumulo della frana postglaciale del Fadalto. La conformazione morfologica e la variabilità litologica dei depositi impongono puntuali verifiche sulla stabilità dei pendii dalle quali sarà possibile specificare le soluzioni più idonee per le tipologie costruttive edificatorie ed infrastrutturali nonché per gli interventi di sostegno, stabilizzazione e di drenaggio necessari. (parte dell' U.M. **FR** caratterizzata dai principali fenomeni franosi ad evidente risalto morfologico)

4. Zona del Bosco del Cansiglio, Sant'Anna è caratterizzata nel suo insieme da una fenomenologia di tipo carsico le cui singole peculiarità determinate essenzialmente dalla presenza di cavità sotterranee impongono specifiche valutazioni, anche ricorrendo ad indagini di tipo indiretto (sismica, geoelettrica e quant'altro), che consentano di verificare la presenza o la possibilità di fenomeni sotterranei aventi ricadute in superficie con forme di solubilizzazione e sprofondamento locali. Le medesime indagini dovranno essere in grado di stabilire il sedime idoneo agli interventi previsti e/o le opere necessarie per la messa in sicurezza delle strutture. (U.M. **A** caratterizzata da paesaggio subpianeggiante inscritto in terreni carbonatici, solo a luoghi interrotto da brevi scarpate mediamente acclivi di origine strutturale. In queste aree sono attivi processi di natura carsica)

5. Zone dei versanti SE del M. Dolada, Pradevan, Col Pian, Pian di Marc, Pian delle Lastre inserite nelle fasce pedemontane dei glacis d'accumulo comprese tra il limite inferiore dei depositi detritici di versante e dei litotipi carbonatici a morfologia regolare e la fascia di raccordo con i fondovalle principali. La morfologia dei luoghi, in genere uniforme, ma talora intersecata da limitate incisioni vallive e nel complesso a media acclività, e le condizioni geotecniche dei terreni presenti, impongono verifiche mirate all'individuazione delle caratteristiche dei piani di posa fondazionali e alla stabilità dei pendii in funzione delle opere previste, con i dovuti margini di rispetto nei confronti di elementi strutturali e morfologici sfavorevoli (U.M. **M** caratterizzata da un paesaggio di media acclività risultante da deposito glaciali le cui originali forme si rinvengono modificate dai processi più recenti; parte dell' U.M. **CD** caratterizzata da versanti generalmente ripidi e regolari iscritti in terreni carbonatici. La regolarità è a luoghi interrotta da vallecole poco incise, solcati da corsi d'acqua effimeri e da nicchie di nivazione)

6. Zone di Codenzano, Chies, Irrighe, Tignes, tra Pieve e Villa, Garna, dintorni di Cornei e di Pianture, sono inserite nei settori dell' U.M. **G/GT** (che comprende la fascia di raccordo tra i versanti carbonatici ed il fondovalle costituita da detriti provenienti dallo smantellamento degli accumuli morenici) in genere mediamente stabili, ma caratterizzati da una morfologia assai varia e dalla presenza di terreni detritico – colluviali con parametri geotecnici da discreti a mediocri. Anche in questo caso vanno effettuate indagini per la determinazione dei più idonei terreni di fondazione e per la valutazione della stabilità dei versanti sia in condizioni naturali che in relazione agli interventi previsti. Potranno essere previste opere di regimazione e di drenaggio delle acque.

c) aree non idonee

Zone del territorio nelle quali sono presenti condizioni di instabilità dei pendii, acclività dei versanti (scarpate, pareti rocciose), fenomeni di esondazione, aree di sprofondamento carsico e con presenza di cavità sotterranee, alvei dei corsi d'acqua, aree soggette a fenomeni di crollo, fasce al margine di scarpate e frane, anche potenzialmente soggette ad episodi erosivi di arretramento o di espansione e sedi di amplificazione sismica. (U.M. **FR** caratterizzata dai principali fenomeni franosi ad evidente risalto morfologico; U.M. che comprende le fasce di accentuata acclività (cigli di scarpate strutturali, glaciali, d'erosione fluviale, etc.), talvolta in arretramento e interessate da fenomeni di dissesto; U.M. **CA** caratterizzata da un paesaggio aspro inciso in terreni carbonatici. I versanti sono generalmente molto acclivi, a luoghi articolati in scarpate, creste e canali lungo i quali sono attivi fenomeni d'erosione e trasporto in massa di detrito. I rilievi raggiungono la quota di 2251 m s.l.m. (Cimon del Cavallo); U.M. **S** che comprende le fasce di accentuata acclività (cigli di scarpate strutturali, glaciali, d'erosione fluviale, etc.), talvolta in arretramento e interessate da fenomeni di dissesto; U.M. **D** che comprende la fascia posta a ridosso dei rilievi calcarei, costituita dai materiali depositati per gravità ed originati dalla degradazione delle unità sovrastanti (coni e falde detritiche). La pendenza media dipende dalle dimensioni dei materiali; parte U.M. **CD** caratterizzata da versanti generalmente ripidi e regolari iscritti in terreni carbonatici. La regolarità è a luoghi interrotta da vallecole poco incise, solcate da corsi d'acqua effimeri e da nicchie di nivazione).

In queste zone è preclusa l'edificabilità.

DIRETTIVE

I Comuni, in sede di formazione o revisione del proprio PI, per l'ambito delle aree non idonee favoriscono la delocalizzazione delle presenze residenziali stabili e coordinano con la competente Autorità gli interventi per la rimozione delle principali condizioni di rischio per la presenza dell'uomo.

PRESCRIZIONI

Nell'ambito delle aree non idonee sono vietati interventi di ampliamento e nuova edificazione con destinazioni a residenza stabile.

L'edificabilità di annessi rustici può essere consentita previa puntuale verifica geologica e geotecnica estesa ad un intorno geomorfologico caratterizzante l'area.

Per gli edifici ricadenti all'interno di tali ambiti sono consentiti, in base alle specifiche destinazioni di zona, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, se finalizzati all'adeguamento alle norme sismiche di sicurezza, gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, sulla scorta delle apposite perizie geologiche e geotecniche puntuali.

E' vietato procedere a movimenti di terra, alterazione dei manti erbosi, abbattimento di alberature, apertura di strade carrabili, fatta eccezione per le sottoindicate categorie, previa autorizzazione dei Servizi Forestali Regionali:

- opere funzionali alla difesa del suolo;
- opere di ordinaria coltivazione e miglioramento del bosco e quanto previsto dall'art.12.1.3 (vedi "ambiti di riequilibrio paesaggistico");
- opere per le normali operazioni colturali;
- manutenzione o ripristino di piste forestali.

Per la realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico si dovrà comunque dimostrare la compatibilità degli interventi con la stabilità dei versanti, con il regolare

deflusso delle acque, con il mantenimento delle aree boscate di antico impianto e con la sicurezza di persone e cose.

PRESCRIZIONI

Gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione totale, e di sostituzione edilizia, qualora possibili, sono subordinati ad indagine geologica e geotecnica che valuti:

- la collocazione dell'opera rispetto all'assetto geologico ed idrologico dell'area;
- le caratteristiche geotecniche del terreno e la risposta sismica locale;
- le soluzioni tecniche da adottare per garantire la stabilità e la sicurezza dell'opera senza comportare un aumento del grado di criticità dell'area;
- le opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane alle vie di regolare deflusso, conseguenti al carico idraulico indotto dall'impermeabilizzazione del suolo per effetto delle opere di urbanizzazione ed edilizie previste, soprattutto in caso di consistenti precipitazioni, evitando in ogni caso l'alterazione della stabilità dei versanti;
- le modalità di eventuali movimenti di terra qualora ammissibili.

Sono in ogni caso consentiti gli interventi di miglioramento fondiario o di movimento terra strettamente pertinenti all'attività agricola con le modalità indicate nel Prontuario Normativo.

Art. 9.2 **Fragilità Idrogeologiche**

Nella tavola 3 il PATI indica la rete idrografica principale e individua tra le aree e gli elementi soggetti a rischio idraulico le aree esondabili o a ristagno idrico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di persone e cose, assicurando la stabilità dell'ambiente fisico e naturale.

Il PATI definisce, per le zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R 11/04, adeguate norme per la messa in sicurezza dal rischio di dissesto idrogeologico. In particolare si tratta di:

- Aree di frana;
- Area soggetta a caduta massi;
- Aree di conoide soggette a possibili fenomeni di debris-flow;
- Aree soggette ad erosione;
- Aree soggette a sprofondamento carsico;
- Aree soggette a valanghe;
- Aree esondabili o a ristagno idrico;

Aree di frana

All'interno di queste perimetrazioni rientrano sia le frane di colamento che di scorrimento o di tipo complesso. L'origine dei dati si riferisce al Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia).

Si distinguono, inoltre:

frane attive, dove per attive si intendono quelle con processi gravitativi in atto o recenti, non ancora stabilizzate o riattivabili;

frane non attive, ossia movimenti che si sono innescati in condizioni climatiche e morfologiche diverse dalle attuali e che non sono più riattivabili sotto l'azione dello stesso processo morfogenetico, ma che potrebbero essere interessate da una ripresa del fenomeno a seguito di modifiche antropiche;

Le aree in frana sono caratterizzate da condizioni di precario equilibrio idrogeologico in cui un rapido decadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni può essere innescato da fattori naturali o antropici quali: precipitazioni intense o prolungate, aumento di infiltrazione delle acque nel terreno, variazioni del profilo del versante con scavi e riporti, apposizione di carichi.

PRESCRIZIONI

Le situazioni più critiche e tutte le frane attive rientrano all'interno della classe "Area non idonea" nella quale vanno conseguiti studi mirati alla definizione dei fenomeni di dissesto ed operati unicamente interventi per la difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio. Le rimanenti situazioni rientrano nella classe "Area idonea a condizione".

E' vietato ogni tipo di intervento che favorisca l'infiltrazione delle acque nel suolo.

Il PI per l'abitato di Lamosano dovrà riconsiderare la compatibilità/penalità geologica a fini edificatori in funzione di un aggiornamento delle analisi relative ai fenomeni di dissesto per frana.

Aree soggette a caduta massi

All'interno di questa perimetrazione rientrano:

- le pareti subverticali in roccia del coronamento montuoso del bacino dell'Alpago, in cui l'ammasso roccioso presenta fratture e discontinuità tali da isolare blocchi rocciosi che potrebbero dare origine a fenomeni di crollo o ribaltamento;
- versanti acclivi con locale presenza di massi isolati emergenti dal terreno in condizione di equilibrio precario.

Per entrambe le situazioni è stata inserita anche una fascia di rispetto ai piedi delle pareti o dei versanti che potrebbe essere coinvolta dal transito e arresto dei blocchi.

PRESCRIZIONI

Le situazioni più critiche e pericolose riscontrate rientrano all'interno della classe "Area non idonea".

Essendo i fenomeni di crollo, ribaltamento o rotolamento di blocchi eventi improvvisi, assume importanza la preventiva valutazione di tale elemento di criticità in relazione alle eventuali opere ricadenti in tali ambiti.

Dovranno pertanto essere considerate adottate soluzioni tecniche tali da garantire l'assenza di rischio per persone ed opere in relazione a tale elemento di criticità.

Aree di conoide

All'interno di questa perimetrazione rientrano gli ambiti entro i quali possono costituirsi fenomeni di debris-flow (colate detritiche): zone di deposito di materiali detritici suscettibili di movimenti rapidi per colata lungo canali e luoghi dei relativi accumuli.

PRESCRIZIONI

Le aree di conoide rientrano di norma nella classe "Area non idonea" a causa dell'estrema pericolosità a cui sono soggette le zone di attraversamento delle colate e le conoidi di accumulo.

In questi ambiti potranno essere previsti, previa puntuali studi, interventi atti a ridurre la quantità di materiale mobilizzabile e a contenere o deviare le colate detritiche.

Aree soggette ad erosione

All'interno di questa perimetrazione sono state inserite le principali aree soggette ad erosione per l'accentuata acclività, ossia:

- le sponde e le scarpate strutturali, glaciali e fluviali;
- i tratti soggetti ad arretramento per fenomeni di scalzamento alla base o per erosione superficiale.

PRESCRIZIONI

Le situazioni più critiche rientrano all'interno della classe "Area non idonea".

In tali ambiti saranno attuati interventi mirati alla regimazione delle acque, al consolidamento delle scarpate, alla difesa contro l'erosione sia da parte dei corsi d'acqua che dalle acque di ruscellamento superficiale. Dovranno essere curate le modalità di smaltimento delle acque meteoriche, in particolare per interventi ubicati in corrispondenza dei cigli di scarpata o delle testate delle incisioni vallive.

Aree soggette a sprofondamento carsico

All'interno di questa perimetrazione, relativa all'area del Cansiglio, sono state inserite le zone in cui maggiormente si sviluppano fenomeni carsici (doline, inghiottitoi, cavità ecc.).

PRESCRIZIONI

Le aree soggette a sprofondamento carsico rientrano in genere all'interno della classe "Area idonea a condizione".

Le indagini geologiche a supporto di qualsivoglia intervento dovranno valutare questo elemento di criticità con adeguate metodologie d'indagine allo scopo di verificare l'assenza di grotte o cavità che possano interferire con le opere di progetto.

Area soggetta a valanghe

Si riferisce ai siti di valanga così come identificati, con indagine in campagna, dalla "Carta della localizzazione probabile delle valanghe" (ARPAV).

PRESCRIZIONI

Le aree soggette a valanghe rientrano tutte nella classe "Area non idonea" a causa dell'estrema pericolosità a cui sono soggette.

Aree esondabili o a ristagno idrico

Si riferiscono alle zone della Secca, alla fascia di espansione del Lago di Santa Croce e del torrente Tesa ed all'area centrale di Puos, come da riferimento nella tav. 5.

Sono così identificate dal Piano di Assetto Idrogeologico PAI dell'Autorità di Bacino e dalle indagini condotte nel presente lavoro sulle aree storicamente allagate.

Sono così identificate anche dal Piano di Assetto Idrogeologico PAI dell'Autorità di Bacino.

La realizzazione di nuovi insediamenti va confrontata con le caratteristiche di permeabilità dei suoli, evitando scrupolosamente le aree esondabili e le zone a periodico ristagno idrico come da riferimento nella tav.3.

Per le zone classificate a pericolosità idraulica e per le zone soggette a periodico ristagno idrico o con drenaggio difficoltoso in ambiti urbanizzati, i Comuni, attraverso il PI,

prevedono adeguate misure per lo smaltimento delle acque ed individuano criteri e norme per garantire la salubrità degli edifici e la sicurezza delle persone.

Nelle aree soggette ad allagamenti e/o a periodico ristagno idrico è vietata la realizzazione di locali interrati. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'autorità competente su aree già oggetto di interventi di messa in sicurezza idraulica e sulla base di specifiche valutazioni idrauliche.

DIRETTIVE

Il PATI individua le zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/04 e completa le disposizioni in relazione al grado di rischio per la permanenza umana. Il PATI individua nella Tav. 1 le aree classificate a pericolosità idraulica che interessano l'ambito territoriale del Piano, individuate dal "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione", (PAI) (art 17 e 19 Legge 18 maggio 1989, n. 183):

1. P1 Area a moderata pericolosità idraulica;
2. P2 Area a media pericolosità idraulica;
3. P3 Area ad elevata pericolosità idraulica.

PRESCRIZIONI

Oltre all'osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare a quelle relative all'edificazione in zona sismica (D.M. LL.PP. 11.03.1988 e D.M. 14.09.2005), l'edificazione di fabbricati o di ogni altro manufatto di interesse pubblico o privato deve verificare la natura dei terreni e la pericolosità dei siti sulla scorta delle indicazioni dell'indagine geologica e della Tav. 3 "Carta delle Fragilità". Per tutti gli interventi deve comunque essere prodotta un'adeguata sezione stratigrafica dei terreni di fondazione accompagnata, se necessario, da specifiche perizie geologiche.

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal PATI o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- e) non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- f) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato:

- a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;
- b) realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;
- c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
- d) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;
- e) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose.

Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

Le zone di tutela che presentano caratteri di rischio geologico e geomorfologico, ancorché non indicati graficamente, sono inedificabili. Per gli edifici esistenti sono ammesse destinazioni e cambi di destinazioni d'uso, che non prevedano la presenza stabile dell'uomo.

Per le eventuali residenze stabilmente abitate alla data di adozione del presente piano, il PI accerta le reali condizioni di rischio localizzato e verifica l'ipotesi della loro rilocalizzazione in aree più sicure e comunque idonee sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

Su tali zone sono possibili solo interventi di difesa idrogeologica, consolidamento dei versanti e di rimboschimento, realizzati per quanto possibile con metodi e tecniche di ingegneria naturalistica, coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistico-ambientale, come indicato nel Prontuario Normativo.

Gli interventi comunque ammissibili per effetto delle presenti norme dovranno evitare alterazioni irreversibili dell'assetto idrologico esistente, nonché l'occlusione o l'eliminazione degli alvei.

Le attività antropiche e la presenza umana sono consentite, valutato il "grado di rischio" presente, secondo le specifiche disposizioni di legge.

All'interno delle zone di tutela individuate sono ammessi esclusivamente interventi sull'edificato esistente di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione, nonché, qualora possibili, gli interventi di ampliamento che non sopravanzino verso il corso d'acqua e che complessivamente siano orientati ad un miglioramento delle condizioni paesaggistiche ed ambientali e di valorizzazione del corpo idrico e non siano di aggravio alla funzionalità idraulica.

Le superfici coperte e comunque la viabilità ed i parcheggi (non permeabili) dovranno garantire la corretta raccolta delle acque di prima pioggia, soprattutto in caso di consistenti precipitazioni e comunque secondo i disposti di cui DLgs 152/2006 e successive modificazioni.

Zone di tutela

1. ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/2004 su tutto il territorio dell'Alpago è prescritto un arretramento minimo dei nuovi fabbricati come sotto specificato:

- m. 100 dal limite demaniale dei laghi;
- m. 30 dal ciglio dei fiumi, dei torrenti e canali.

Limitatamente al primo PI valgono le distanze in vigore nei vigenti PRG qualora compatibili con le vigenti norme di legge.

2. il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1.

3. sono fatte salve ulteriori deroghe previo parere dell'autorità competente.

4. analoghi criteri di rispetto dovranno essere previsti a protezione delle sorgenti e degli specchi d'acqua minori, per i quali è prevista una fascia di rispetto di 10 m non derogabili.

Art. 9.3

Rischi naturali e per degrado ambientale

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'Alpago individua le possibili fonti di degrado e impoverimento delle risorse del territorio, le aree a rischio d'incendio boschivo e le fonti di possibili alterazioni ecosistemiche.

In particolare tra i rischi naturali individua:

- *aree a rischio di incendio boschivo;*
- *fonti di possibili alterazioni ecosistemiche.*

Segnala inoltre la presenza di:

- *specie animali alloctone;*
- *specie vegetali estranee ed infestanti.*

In relazione all'estensione e caratteristiche delle aree boscate a rischio d'incendio, il PATI definisce delle aree a particolare "susceptività agli incendi" per le quali dispone obiettivi e indirizzi e misure di attenzione.

Il Pericolo d'Incendio Boschivo;

I Comuni dell'Alpago in sede di formazione o revisione del proprio PI, in accordo con gli Enti territorialmente competenti, provvedono al monitoraggio dei siti a rischio d'incendio boschivo, individuando le cause principali e le condizioni che favoriscono il propagarsi degli incendi.

Provvedono inoltre, in sintonia con il Piano per la Protezione Civile, a censire i mezzi a disposizione per contrastare tali calamità.

Fonti di possibili alterazioni ecosistemiche.

I Comuni dell'Alpago, in sede di formazione o revisione del proprio PI, e gli Enti territorialmente competenti provvedono alla riduzione delle alterazioni all'ecosistema, con particolare attenzione alle risorse non rinnovabili ed alle trasformazioni irreversibili.

Ogni fonte di possibile alterazione è fatta oggetto di interventi di riduzione, contenimento o eliminazione degli elementi di contrasto o di danno.

Art. 9.4

Rischi di origine antropica e conflittualità insediative

Il PATI indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici.

Infrastrutture e siti fonti di rischio;

- depuratori e fognature;
- metanodotti
- centrali elettriche ed elettrodotti principali;
- strutture ed impianti militari
- antenne radiofoniche, televisive, di telefonia mobile;
- insediamenti produttivi;
- allevamenti intensivi;
- fonti di possibile inquinamento atmosferico;

- fonti di possibile inquinamento da rumore;
- siti contaminati e siti industriali dismessi

DIRETTIVE

I Comuni dell'Alpago in sede di formazione o revisione del proprio PI, individuano i siti a rischio e si attivano, congiuntamente agli enti competenti, per i necessari interventi di tutela e bonifica ai sensi del DLgs 152/2006 e successive modificazioni.

Il PI , nell'ambito della pianificazione di interventi di trasformazione, sviluppo o ristrutturazione urbanistica, verifica e prevede gli eventuali adeguamenti e potenziamenti strutturali del sistema di depurazione nel suo complesso, nell'osservanza delle normative e della pianificazione di settore.

I Comuni riportano nei certificati di destinazione urbanistica nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico la localizzazione dei siti che sono stati e/o che sono oggetto di procedimento di bonifica e ripristino ambientale ai sensi della vigente norma e danno comunicazione all'ufficio tecnico erariale competente.

In linea di principio e fatte salve le scelte progettuali all'uopo mirate, nelle aree soggette a procedimenti tecnici e amministrativi di bonifica e ripristino ambientale è vietata la realizzazione di nuove opere, fino a conclusione del procedimento e alla certificazione o presa d'atto, anche per stralci, di avvenuta bonifica.

Tutte le previsioni di trasformazioni urbanistiche del territorio di aree oggetto di bonifica, devono essere corredate da uno specifico studio geologico che definisca puntualmente tutti gli elementi circa il livello di pericolo, basato su analisi in sito e corredato da verifiche dettagliate e che comprovi la fattibilità e la compatibilità della trasformazione urbanistica.

Nei siti adibiti a discariche il PI richiama gli adempimenti di controllo e monitoraggio a carico dei soggetti competenti ai sensi del DLgs 36/2003 e successive modifiche.

I Comuni individuano inoltre i ripetitori e le antenne per telecomunicazioni, indicandone il livello di rischio ai sensi della vigente legislazione in materia, nonché provvedendo alla delocalizzazione delle infrastrutture o attività a rischio per la presenza umana e per gli elementi di particolare valenza ambientale e naturalistica.

PRESCRIZIONI

Per le infrastrutture e i siti fonti di rischio va comunque prevista una fascia perimetrale costituita da specie arboree ed arbustive locali, per una profondità adeguata a garantire, nel suo pieno sviluppo, il mascheramento completo degli impianti e del sito, nonché adeguato filtro per l'attenuazione di rumori ed eventuali emissioni.

Elettrodotti:

La realizzazione di impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dovrà tener conto della diversa morfologia e delle caratteristiche geologiche e idrologiche del territorio.

La realizzazione di impianti per il trasporto dell'energia ad alta tensione dovrà evitare di interessare il profilo dei rilievi e le pareti rocciose maggiormente esposte e visibili dalla rete stradale principale, nonché dai punti panoramici individuati.

Lo studio di nuovi tracciati che dovessero interessare necessariamente il passaggio attraverso i rilievi principali dovrà utilizzare incisioni vallive secondarie defilate alla vista, anche se questo dovesse comportare un maggiore sviluppo della linea.

Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità competente solo previa contestuale adozione di misure di mitigazione e riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente.

La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati lungo la viabilità esistente. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:

- reti interrate in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
- cabine interne ad edifici esistenti in centro storico ed in zone residenziali e produttive;
- reti aeree in cavo cordato isolato all'interno di aree boscate, con adeguate garanzie di mascheramento.

Gli impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione dovranno essere realizzati con cavo cordato isolato all'interno di aree boscate e negli altri casi esclusivamente con cavo interrato.

Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali e creste, orizzonti panoramici rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici essendo favorito in tal caso l'interramento anche in deroga a quanto consentito ai precedenti articoli o, in alternativa, la modifica del tracciato.

Art. 9.5

Vulnerabilità delle risorse naturali

Il PATI individua le fonti di possibile inquinamento, alterazione e danneggiamento delle risorse naturali provocate da attività e opere dell'uomo su: aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonché il consumo di energia e di risorse non rinnovabili.

Risorse Idriche:

Il PATI tutela la qualità delle acque per gli usi umani e per il mantenimento e miglioramento degli equilibri ecologici ai fini della tutela delle risorse naturalistiche. Promuove iniziative e stabilisce obiettivi e indirizzi per l'incremento degli apporti idrici di qualità, e individua i seguenti elementi naturali ed artificiali relativi al sistema delle acque quali risorse idropotabili, irrigue, idroproduttive:

- punti di prelievo acque a scopo idropotabile (Limite della zona di rispetto dalle opere di presa di sorgenti e pozzi D. Lgs. 152/2006);
- pozzi di prelievo industriale, agricolo e per l'acquacoltura;
- sorgenti e sorgenti carsiche.

DIRETTIVE

I Comuni dell'Alpago e gli Enti territorialmente competenti provvedono ad orientare la gestione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, al fine di tutelare il patrimonio idrico, conciliando con le esigenze di uso irriguo, potabile o produttivo e con gli aspetti naturalistici, di igiene e di sicurezza.

Le acque fluenti e lacuali sono soggette a tutela da immissioni di rifiuti e sostanze di ogni

genere secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

I Comuni dell'Alpago, in sede di formazione o revisione del proprio PI, evidenziano i corsi d'acqua, le sorgenti, i laghi e gli stagni su quali attivare attraverso le autorità competenti idonei interventi tesi al ripristino della qualità delle acque.

Risorse Estrattive

Il PATI tutela le risorse estrattive locali e ne orienta l'utilizzo in sintonia con la vigente legislazione, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali, secondo il principio della sostenibilità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

DIRETTIVE

Il PATI valuta il consumo delle risorse non rinnovabili in relazione alle principali necessità di impiego espresse prioritariamente nel territorio dell'Alpago.

Al fine di permettere il restauro ed il recupero dell'edilizia tradizionale sono ammesse limitate attività estrattive di pietra locale, a condizione che siano ridotte al minimo le alterazioni all'ambiente naturale ed al paesaggio.

TITOLO III TRASFORMABILITA' DEL TERRITORIO

Capo I "Territorio aperto"

Art. 10 **Armatura ambientale (tav.4a)**

Al fine di descrivere i valori naturalistici presenti nell'Alpago, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale suddivide il territorio in ambiti che possono considerarsi omogenei per gli aspetti geografico-naturalistici, definiti "unità geografico-naturalistiche":

- A - SETTORE MONTANO ALPINO**
- B - SETTORE MONTANO PREALPINO**
- C - SETTORE SUBMONTANO E COLLINARE**
- D - SETTORE DI FONDOVALLE E DEGLI AMBITI FLUVIALI**
- E - SETTORE LACUSTRE**

A - SETTORE MONTANO ALPINO

Nelle parti sommitali ad una altitudine superiore a m.1600, presenta un valore elevato e spiccata sensibilità, che più si avvicina alle condizioni di equilibrio naturale, per la quale è prevista la tutela passiva che esclude qualsiasi intervento fatti salvi quelli richiesti dal verificarsi di eventi potenzialmente catastrofici. Al suo interno sono possibili l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica. Al di sotto di tale quota i sistemi ecologici quasi sempre sono interessati da processi evolutivi, che richiedono azioni volte ad accelerare i processi di recupero delle condizioni di maggior pregio ecologico, o di contenimento delle tendenze alla riduzione del valore ecologico. Al suo interno sono possibili le attività silvo-pastorali ed il recupero delle strutture edilizie funzionali a tali attività, compreso il ripristino di aree a pascolo, nonché la fruizione turistica, l'escursionismo e l'alpinismo. Il settore montano alpino comprende gli Ambiti Territoriali Omogenei n. 5 e n. 6.

B - SETTORE MONTANO PREALPINO (*Altopiano del Cansiglio*)

L'Altopiano del Cansiglio sporge verso la pianura veneto-friulana, limitato a ovest dalla Val Lapisina e dal fiume Meschio, dal solco del torrente Runal, a est dal massiccio del Monte Cavallo e a sud dalla pianura che s'affaccia verso l'alto Adriatico.

Dalle sue cime più elevate, appare evidente l'ampia conca centrale priva di deflussi idrici superficiali, contornata da dorsali pressoché pianeggianti interrotte solo da due ampi varchi a nord in località Campon (1045 m s.l.m.) e a sud in località Crosetta (1118 m s.l.m.).

La morfologia di tutto l'Altopiano è tipicamente carsica, con maggiori evidenze nelle aree pianeggianti, via via meno visibile sui fianchi interni, per scomparire quasi completamente sui fianchi esterni che precipitano verso la pianura.

Il settore montano prealpino comprende l'Ambito Territoriale Omogeneo n. 4.

C - SETTORE SUBMONTANO E COLLINARE

Area attualmente interessata da attività silvo-pastorali che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici, nelle quali si rende necessario

promuovere la continuità delle tradizionali attività rurali con il recupero funzionale dei prati e dei prato-pascoli, che contribuiscono a conservare ampie porzioni di paesaggio minacciate dall'avanzata del bosco, mirando al ripristino di equilibri stabili tra le strutture biologiche e i fattori che ne determinano la produzione.

Il settore submontano e collinare comprende gli Ambiti Territoriali Omogenei n. 7, n. 8 e n. 9.

D - SETTORE DI FONDOVALLE E DEGLI AMBITI FLUVIALI

Riguarda le zone più intensamente antropizzate in cui vi è la necessità di conciliare lo sviluppo urbanistico ed economico, attraverso criteri di sostenibilità e di compatibilità, con le caratteristiche dei luoghi e con le finalità del PATI.

Per il ruolo ecologico che essi svolgono, gli Ambiti Fluviali sono stati compresi in un unico settore e nonostante siano condizionati da prelievi, captazioni, regimazioni idrauliche, ed attività di lavorazione della ghiaia, oltre che a caccia, pesca ed escursionismo, presentano ecosistemi sempre tra i più prossimi-naturali. In particolare il bosco ripariale costituisce comunque uno degli ambienti più ricettivi nei confronti della fauna.

Il settore di fondovalle e degli ambiti fluviali comprende gli Ambiti Territoriali Omogenei n. 1 e n. 2.

E - SETTORE LACUSTRE

L'ambito del Lago di Santa Croce riveste un'importante rilevanza paesaggistica e naturalistica sottolineata dalla istituzione di un'oasi con rilevanti interessi legati alla vegetazione e fauna delle zone umide.

Il Lago di Santa Croce è uno dei più estesi tra i bacini naturali del Veneto e sicuramente il più grande tra i laghi di origine glaciale collocati in area montana, pur se va sottolineato come le originarie caratteristiche di naturalità, siano state mutate con la creazione della diga all'estremità nord la quale consente la gestione del bacino facente parte del sistema idroelettrico Santa Croce-Fadalto.

Tuttavia, in condizioni ottimali, conserva una forte connotazione paesaggistica, tanto che la fruizione turistico-sportiva è ancora oggi molto presente.

Il settore lacustre comprende l'Ambito Territoriale Omogeneo n. 3.

Il PATI, in accordo con il Quadro Conoscitivo, riconosce i differenti valori ecologici ed ambientali del territorio e ne individua quattro classi:

1. aree di valore ecologico molto alto

Si tratta di ambiti che comprendono:

- i SIC
- le ZPS
- gli ambiti montani sopra i 1600 m
- i prati e i pascoli di alta quota
- il bosco di antico impianto
- le zone umide
- i corridoi e gli habitat faunistici
- gli ecosistemi naturali
- l'idrografia

2. aree di valore ecologico alto

Si tratta di ambiti che comprendono:

- le morfologie rupestri
- il territorio aperto costituito dall'agricoltura e dai prati

3. aree di valore ecologico medio

Si tratta di ambiti che comprendono:

- il bosco di recente formazione
- le aree urbanizzate consolidate
- l'edificato diffuso

4. aree di valore ecologico molto basso

Si tratta di ambiti che comprendono:

- le aree di frana
- le cave
- gli elettrodotti
- la viabilità principale
- la zona industriale di Paludi

OBIETTIVI - INDIRIZZI

Il PATI orienta le attività e gli interventi, comunque ammessi, al rispetto dell'ambiente, garantendo la conservazione delle possibilità di spostamento e di mobilità delle specie animali tra le altre aree naturali o prossimo-naturali, tramite la difesa del corredo vegetale lungo i torrenti, la conservazione delle aree umide, la tutela delle alberate e delle siepi, nonché la possibilità di riuso funzionale di edifici e di strutture esistenti funzionali al mantenimento delle attività tradizionali ed al turismo compatibile.

Per aspetti di propria competenza assume norme e dispone incentivi, misure ed azioni al fine di permettere:

- gli interventi di manutenzione dei prati, al fine di favorire la conservazione degli habitat che sono stati originati proprio dalle tradizionali attività agronomiche;
- la riduzione delle superfici boscate di recente formazione su aree utilizzate a prato, favorendo in tal senso il ripristino delle preesistenti praterie;
- il miglioramento dei boschi negli ambiti intermedi di versante attraverso gestioni consone al rispetto della funzionalità ecologica;
- il mantenimento e il ripristino dell'area dell'agricoltura tradizionale quale singolarità ecologica e culturale per la conservazione e tutela della biodiversità e dell'assetto idrogeologico;
- la conservazione dell'efficienza idraulica e dell'equipaggiamento arboreo ed arbustivo dei corsi d'acqua, quali fondamentali elementi di connessione interambientale.

Il PATI, in accordo con la Comunità Montana, favorisce la lotta biologica⁶ e la riduzione dell'impiego di antiparassitari, in particolare nella promozione di prodotti tipici o di nicchia, attraverso il recupero – mantenimento degli elementi costituenti la rete ecologica.

Definisce in particolare i luoghi dell'espansione urbana residenziale, produttiva, per servizi e infrastrutturale, con attenzione ai territori prossimo-naturali, prevedendo le nuove urbanizzazioni minimizzando la compromissione del sistema ecologico.

⁶ La lotta biologica è una tecnica che sfrutta i rapporti di antagonismo fra gli organismi viventi per contenere le popolazioni di quelli dannosi. Questa tecnica si può applicare in ogni contesto che richieda il controllo della dinamica di popolazione di un qualsiasi organismo.

Art. 11

Il sistema delle relazioni (tav. 4b)

Il PATI identifica come caratteri fondanti del territorio dell'Alpago:

1. La struttura insediativa policentrica di antica origine e le componenti culturali ed identitarie;
2. il sistema agro-forestale;
3. il sistema della produzione artigianale e dell'impresa;
4. i luoghi della fruizione turistica (il lago di Santa Croce, il Cansiglio, la corona montuosa, i rifugi, i sentieri e gli itinerari di progetto, i centri a vocazione turistica).

OBIETTIVI - INDIRIZZI

IL PATI riconosce il sistema delle relazioni spaziali e funzionali del territorio e gli attribuisce il ruolo di struttura portante per la crescita socio-economica locale.

Le politiche di sviluppo vengono definite nella tavola 4c e puntualmente disciplinate da specifici riferimenti normativi;

Il PI, nel recepire tali indirizzi, fornisce un quadro di coerenza progettuale con il PATI.

Art. 12

Direttive e prescrizioni per la trasformabilità (tav.4c)

Art. 12.1

Il Bosco

Il PATI individua, nella Tav. 4c, le seguenti categorie di aree boscate:

- 1) boschi di antico impianto**
- 2) boschi di recente formazione**
- 3) ambiti di riequilibrio paesaggistico**

Art.12.1.1

Boschi di antico impianto

Per "boschi di antico impianto" si intendono la Foresta del Cansiglio e le superfici che sono governate a bosco anteriormente al 1960. Si tratta di aree che il Piano intende tutelare, a prescindere dalla composizione tipologica e la forma di governo, riconoscendone le funzioni ecologica, paesaggistica, produttiva e socioeconomica.

Tali superfici boschive sono individuate dal perimetro storico indicato nelle tav.2 e 4c del PATI.

Per l'ambito compreso entro il sito Natura 2000 "IT3230077 - Foresta del Cansiglio" le previsioni del PATI verranno attuate in coordinamento con quelle del relativo Piano di Gestione.

DIRETTIVE

a) il PI potrà, attraverso un approfondimento delle analisi con riscontro sullo stato di fatto, verificare il perimetro storico del bosco e proporre limitate modifiche in relazione alla scala di lettura. Tali modifiche non costituiscono Variante al PATI;

b) per tutte le tipologie di bosco di antico impianto è ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e la stabilità dei versanti), sia per scopi paesaggistici, sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi e in conformità alle esigenze di sicurezza, nonché per finalità produttive;

c) sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie prioritarie ai sensi della Direttiva habitat 92/43 e non comportino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate;

d) il PI, all'interno del bosco di antico impianto, dovrà censire e disciplinare i principali oggetti e manufatti della cultura materiale e della tradizione locale, oltre agli antichi percorsi, sentieri, mulattiere e strade forestali.

PRESCRIZIONI

a) l'eliminazione, la riduzione e la riconversione colturale (in seminativo, frutteto, ecc.) sono possibili nei limiti e con le modalità previste dalla vigente legislazione, previo parere degli organi regionali competenti e fatte salve le opere a servizio dei boschi e dei pascoli, in ogni caso qualora non venga compromessa l'integrità del bosco limitrofo.

Sono comunque sempre possibili gli interventi di difesa idrogeologica.

12.1.2

Boschi di recente formazione

Per boschi di recente formazione si intendono le aree boscate costituite anche a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli, nei quali l'attività colturale è stata sospesa negli ultimi decenni e in particolare negli ultimi 40 anni.

Afferenti a questa compagine arborea sono anche quei settori boscati riconducibili alla categoria delle "neoformazioni forestali", cioè formazioni con età generalmente non superiore a 20-25 anni, per le quali non è possibile individuare una precisa linea colturale, insediati su terreni agricoli abbandonati, catastalmente classificati come prati, pascoli, prato-pascoli, coltivati.

Queste aree boscate caratterizzate da uno sviluppo rapido, caotico e spesso senza una razionale gestione selvicolturale hanno determinato, negli ultimi decenni, la chiusura dei quadri paesaggistici e la perdita di terreni agricoli.

Tale fenomeno connesso alla perdita progressiva di taluni equilibri paesaggistici è ancora più evidente in prossimità delle aree urbanizzate.

DIRETTIVE

a) il PI potrà, attraverso un approfondimento delle analisi con riscontro sullo stato di fatto, verificare il perimetro storico del bosco e proporre limitate modifiche in relazione alla scala di lettura. Tali modifiche non costituiscono Variante al PATI;

b) Per tutte le tipologie di bosco di recente formazione è ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e la stabilità dei versanti), sia per scopi paesaggistici, sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e

didattico senza realizzazione di volumi fissi e in conformità alle esigenze di sicurezza, nonché per finalità produttive;

c) Sono ammesse la riduzione e la riconversione colturale permanente in pascolo, prato-pascolo, seminativo, frutteto, ecc. dei boschi di recente formazione, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15 della LR 52/78 da parte della competente autorità forestale. L'autorità forestale nel rilasciare detta autorizzazione valuta la necessità o meno dell'adozione delle misure compensative secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15 della LR 52/78.

d) Dalla riconversione colturale saranno escluse di norma le formazioni boscate comprese in compagini arboree affermate. Il recupero di impianti artificiali di conifere realizzati in applicazione del RD 3267/1923 artt. 39, 54 e 91, potrà essere attuato subordinatamente alla autorizzazione prevista dall'art. 15 della L.r. 52/78.. Inoltre particolare attenzione dovrà essere posta all'eventuale riconversione colturale di formazioni riparie che, seppur inquadrabili talvolta come neoformazioni, costituiscono importanti formazioni a difesa di aree soggette a dissesto idrogeologico, come pure alle formazioni boscate più giovani e con sviluppo per lo più lineare che possono costituire importanti elementi di connessione ecologica tra settori boscati già affermati.

12.1.3

Ambiti di riequilibrio paesaggistico

Per "ambiti di riequilibrio paesaggistico" si intendono le superfici boscate di recente formazione di cui all'art.12.1.2 che costituiscono una minaccia diretta per le aree urbanizzate ed i nuclei in zona agricola dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

DIRETTIVE

a) Il PI potrà, attraverso un approfondimento delle analisi con riscontro sullo stato di fatto, verificare il perimetro degli ambiti di riequilibrio paesaggistico e proporre limitate modifiche in relazione alla scala di lettura. Tali modifiche non costituiscono Variante al PATI;

b) Prioritariamente per i settori boscati riconducibili a "neoformazioni forestali", è possibile prevedere un recupero colturale con la riduzione di tali superfici boscate in assenza di misure compensative di cui all'art. 15 comma 3 della LR 52/78 ed in coerenza con quanto definito nei provvedimenti regionali di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 4808/1997 e n. 1112/2000.

c) Il PI definisce in modo puntuale, all'interno degli ambiti di "riequilibrio paesaggistico", le aree in cui valgono i criteri di perequazione di cui all'art. 14.

d) Nell'ambito demaniale della Foresta del Cansiglio le disposizioni del presente paragrafo sono subordinate al parere favorevole dell'Ente gestore;

e) Sono sempre ammesse attività connesse al soggiorno socio educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi e in conformità alle esigenze di sicurezza.

12.2

Superfici agricole, prative, pascolive

Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.

a) su queste aree il PATI promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione e l'introduzione di nuove colture a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia biologica, promuovendo il turismo cosiddetto verde o ambientale.

Dovranno essere perseguite le massime sinergie fra attività agricola, turismo ambientale, naturalistico e didattico, escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-zootecnici locali e turismo enogastronomico;

b) il PATI favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari «corte» (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e da supporto alle forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali;

c) il PATI incentiva la riconversione alla coltura ortofrutticola di aree attualmente a prevalenza prativa;

d) per le aree a prato e prato-pascolo abbandonate in evoluzione naturale, il PATI favorisce il recupero alla destinazione originaria a pascolo o pascolo arborato, mediante interventi di sfalcio, spietramento e contenimento delle specie cespugliose ed arboree.

e) Sono sempre ammesse attività connesse al soggiorno socio educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi e in conformità alle esigenze di sicurezza.

Le superfici agricole, prative e pascolive sono in certa misura caratterizzate da un edificato di origine rurale che per una buona parte non è utilizzato.

Tale patrimonio edilizio è il risultato di una secolare economia agricola e il PATI ne promuove un recupero delle funzioni originarie ai fini del presidio del territorio ammettendo, nei casi disciplinati dal PI, una riutilizzazione differente da quella agricola sempre finalizzata alla manutenzione e al miglioramento del territorio.

Il Piano degli Interventi:

a) individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine ed una puntuale schedatura;

b) individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, ferme restando le previsioni dei vigenti PRG comunali;

c) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo ad ognuno di essi la possibilità di ampliamenti volumetrici con destinazione residenziale;

d) nelle aree agricole potrà prevedere interventi di trasformazione solo nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;

e) potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi

agricoli, sia pur solo nell'ambito degli interventi riferiti alle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, con l'esclusione delle superfici a prato e pascolo;

f) ammette interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione anche all'interno delle aree di pertinenza degli edifici rurali e delle case sparse di antico impianto;

g) eventuali interventi di riqualificazione delle zone agricole, prative e pascolive mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti notevoli problemi di inquinamento del territorio determinano un credito edilizio di cui all'art. 15.

Art. 12.3

Edificabilità in zona agricola

Il PATI:

- a) promuove la valorizzazione del territorio rurale con riguardo alla salvaguardia dell'ambiente montano e collinare e definisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione colturale ed infrastrutturazione del territorio rurale;
- b) individua nella prosecuzione di una agricoltura non intensiva, anche se non condotta a titolo imprenditoriale, maggiori garanzie per la conservazione e tutela della biodiversità e del paesaggio;
- c) ammette la nuova edificabilità per interventi edilizi in funzione dell'attività agricola entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/04 e successive modifiche;
- d) individua le aggregazioni edilizie rurali da recuperare e valorizzare sia per quanto riguarda le volumetrie esistenti che attraverso la previsione di nuove aree e strutture di servizio, anche in funzione della fruizione turistica compatibile;
- e) promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente definendo i criteri per gli interventi sugli edifici e gli annessi agricoli non più funzionali al fondo o in stato di abbandono e favorisce il riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni paesaggistiche ed ambientali disciplinando le strutture precarie legittime a seguito del condono edilizio, demandandone al PI la loro puntuale localizzazione.
- f) Individua, all'interno delle superfici agricole, prative e pascolive, gli ambiti per il miglioramento della qualità territoriale e la relativa disciplina degli interventi, come definita al successivo art. 33.

DIRETTIVE

I Comuni in sede di formazione del proprio Piano degli Interventi (PI), individuano le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali e le peculiarità forestali, verificano inoltre puntualmente la possibilità per il recupero delle strutture edilizie esistenti sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) l'utilizzo a **residenza stabile** degli immobili esistenti è consentito nei seguenti casi e condizioni:
 - edifici già utilizzati a residenza ancorché in attuale stato di abbandono;

- annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo;
 - disponibilità di un idoneo accesso veicolare;
 - collegamenti alle reti di approvvigionamento e smaltimento;
 - impegno a provvedere in proprio all'approvvigionamento e smaltimento in forma autonoma nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
 - consistenza volumetrica non superiore a 1200 mc;
- b) l'utilizzo a **residenza stagionale** o a **ricovero temporaneo** per persone e cose è consentito sugli immobili esistenti nei seguenti casi e condizioni:
- annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo, ancorché recuperati ai sensi della vigente legislazione;
 - disponibilità di un idoneo accesso veicolare, ed in caso di accesso inidoneo impegno a non richiedere adeguamenti viari;
 - impegno a non richiedere, qualora non presenti, allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di smaltimento.

Il PI inoltre:

- a) individua gli ambiti per la tutela delle aziende agricole esistenti;
- b) definisce le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;
- c) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo;
- d) consente gli interventi di miglioramento fondiario e riqualificazione delle aree agricole nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
- e) prevede le modalità per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, nel rispetto delle indicazioni del Prontuario Normativo e delle presenti norme;
- f) definisce i criteri per gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione degli edifici in zona agricola nel rispetto dei valori storico-culturali;
- g) localizza gli interventi di riqualificazione delle zone agricole mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti problemi di inquinamento del territorio anche attraverso il credito edilizio di cui all'art. 15.
- h) provvede a definire le tipologie esistenti in zona agricola e le entità delle possibili variazioni e ampliamenti che consentano di ritenere rispettata la tipologia originaria;
- i) definisce, sulla base degli indirizzi della l.r. 18/2006, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio crollato.

PRESCRIZIONI

Strutture agricolo-produttive

La trasformazione di ex annessi agricoli non più funzionali in residenza implica l'impossibilità di realizzare nuovi annessi agricoli sull'intera azienda, a meno di riconversioni colturali certificate dal programma stesso.

Destinazioni d'Uso

Per i fabbricati con strutture inidonee e destinazioni non compatibili con la zona agricola, sanati a seguito del condono edilizio sono ammessi interventi di manutenzione delle strutture esistenti con il mantenimento delle destinazioni condonate. Al solo scopo di

migliorare le condizioni igienico-sanitarie e provvedere al riordino degli insediamenti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione e/o ristrutturazione con destinazioni compatibili con la zona agricola.

Il cambio d'uso di edifici non più funzionali al fondo agricolo dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale ed il rispetto delle tradizioni locali. Tra le destinazioni possibili è privilegiata la funzione residenziale stabile o stagionale; sono inoltre possibili le attività di agriturismo e la commercializzazione dei prodotti del fondo. Il PI potrà valutare l'opportunità di introdurre destinazioni ricettive, per un turismo diffuso e compatibile con i valori storico-culturali ed ambientali presenti.

Il cambio di destinazione degli edifici non più funzionali al fondo agricolo in residenza stabile o stagionale è ammesso a condizione che il proprietario si impegni a mantenere integro sotto il profilo ambientale, idrogeologico e forestale il terreno di pertinenza dell'edificio storicamente rilevabile.

Tale superficie andrà vincolata all'edificio con apposito atto che dovrà prevedere la non alienabilità dell'edificio in modo disgiunto dal terreno di pertinenza per un periodo non inferiore a dieci anni. In ogni caso il terreno esaurisce la propria capacità edificatoria e non è computabile ai fini dell'edificabilità ai sensi della l.r.11/2004.

Fino all'adozione del primo PI che disciplini i cambi di destinazione d'uso in zona agricola secondo quanto ammesso dalla presente normativa e dalla l.r.11/2004, sono applicabili i cambi di destinazione d'uso di cui alla l.r.18/2006; il PI potrà prevedere disposizioni diverse secondo quanto ammesso dalla normativa vigente.

Sono fatti salvi, su tutto il territorio agricolo, i cambi di destinazione d'uso ammessi dai PRG vigenti a seguito del recepimento della l.r. 24/1985.

L'accesso ai fabbricati rurali ai quali è consentito il cambio di destinazione d'uso deve avvenire attraverso le strade comunali, vicinali, interpoderali esistenti ovvero, in via prioritaria, attraverso il recupero dei tracciati esistenti. Sono fatte salve per il PI le disposizioni di cui all'art.35.1.4 punto a).

Edificabilità nelle zone dell'Agricoltura Tradizionale

Nelle zone dell'agricoltura tradizionale come individuate dal PI gli interventi di nuova edificazione ammessi dall'art. 44 della l.r.11/2004, possono essere effettuati solo nel caso di aziende, anche di nuova costituzione, che attraverso il proprio Programma di Sviluppo Aziendale documentino il rispetto di quanto previsto all'art. 8.2 punto d).

Ambiti silvo-pastorali

Sulle aree fortemente compromesse agli usi silvo-pastorali o agro-produttivi per effetto del totale abbandono e non recuperabili ai fini produttivi, sono ammessi unicamente interventi sull'edificato esistente di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Gli ambiti boschivi, qualora oggetto di taglio ai sensi dell'art. 12.1.2, acquisiscono le caratteristiche di superficie agricola salvo diversi usi previsti dal PATI.

Nelle aree boscate e nelle aree sopra i 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione, fatte salve le malghe, i rifugi e i bivacchi alpini ed eventuali deroghe ai sensi dell'art. 44 comma 10 della l.r. 11/2004.

Il limite quantitativo massimo di superficie agricola che può essere trasformata in zone

con destinazione diversa da quella agricola è definito nella tabella 1 in allegato alle presenti norme.

Art. 12.4 **Nuclei abitati extraurbani**

Il PATI. individua i Nuclei abitati extraurbani rappresentati da aggregati significativi di più volumetrie ad uso residenziale, accessorio, annesso rustico, anche a servizio dell'attività agricola.

PRESCRIZIONI

All'interno di tali nuclei valgono le seguenti norme:

- a) gli interventi ammessi sono quelli disciplinati dal precedente articolo 12.2;
- b) fino all'adozione del primo PI sono applicabili i cambi di destinazione d'uso di cui alla l.r. 18/2006; il PI potrà prevedere disposizioni diverse secondo quanto ammesso dalla normativa vigente.
- c) i cambi di destinazione eccedenti i limiti di cui al precedente comma sono subordinati alla specifica disciplina e riorganizzazione degli spazi collettivi e di servizio da prevedere in sede di Piano degli Interventi;

il PI, attraverso un approccio organico ed esaustivo dei temi territoriali, potrà prevedere il recupero e la valorizzazione degli edifici e degli ambiti anche mediante l'inserimento di destinazioni turistico ricettive comunque afferenti all'ambito agro-silvo-pastorale, senza compromettere le tradizionali caratteristiche formali degli edifici e senza significative alterazioni del paesaggio e delle qualità ambientali dei luoghi.

Le destinazioni eventualmente ammissibili devono essere coerenti con le connotazioni tipologiche degli edifici e con i loro aspetti dimensionali, privilegiando gli usi legati all'uso turistico compatibile con i valori storico-culturali ed ambientali presenti.

Art. 12.5 **Allevamenti zootecnici**

Il PATI riconosce le tipologie di allevamento zootecnico presenti in Alpage e precisamente:

- a) allevamento domestico
- b) allevamento non intensivo
- c) allevamento intensivo

DIRETTIVE

Il PI, sulla base di specifiche analisi, ed applicando i requisiti derivati dalla normativa vigente, provvede a:

- definire le caratteristiche e i parametri delle diverse tipologie;
- stabilire, sulla base delle diverse tipologie, le distanze da mantenere dai confini, dalle strade, dai fabbricati residenziali, dai fabbricati non residenziali, dai confini comunali, dai pozzi idropotabili e dalle sorgenti;
- indicare le eventuali possibilità di insediare eventuali nuovi allevamenti, in

- rapporto alla tipologia ed alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree;
- prevedere la possibilità di ampliamento di allevamenti esistenti, o la necessità di trasferimento di quelli incompatibili con i valori espressi dal territorio.

PRESCRIZIONI

Non sono comunque ammessi nuovi allevamenti intensivi attorno alle aree ad urbanizzazione consolidata e di edificazione diffusa e comunque rispettando le distanze minime previste dalla legislazione vigente.

Art.12.6

Limite quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile in zone con destinazione diversa

Il PATI determina il limite quantitativo massimo di superficie agricola che può essere trasformata in zone con destinazione diversa in conformità all'art. 13, comma 1, lettera f) della l.r. 11/04;

Con Dgr n. 3650 del 25/11/2008 allegato "A" la Regione Veneto ha definito le nuove modalità di calcolo della superficie agricola trasformabile.

COMUNE	STC [mq]	SAU [mq]	SAU/ STC %	Comuni di montagna		SAU CORRETTA [mq]	TRASFORM ABILITA' [mq]	TRASFORMA BILITA' PATI Alpagò (aumento 20%) [mq]
				% TRA SF.	INCREMENTO APPLICABILE [mq]			
Chies d'Alpago	44.883.330,76	11.414.754,14	25,43	1,3	857.097,60	12.271.851,74	159.534,07	191.440,89
Farra d'Alpago	41.211.443,13	10.941.166,75	26,55	1,3	951.634,00	11.892.800,75	154.606,41	185.527,69
Pieve d'Alpago	25.176.959,87	12.236.710,71	48,6	1,3	442.814,00	12.679.524,71	164.833,82	197.800,59
Puos d'Alpago	13.808.895,29	7.252.723,01	52,52	1,3	236.626,00	7.489.349,01	97.361,54	116.833,84
Tambre	45.656.655,57	12.310.789,50	26,96	1,3	1.072.565,20	13.383.354,70	173.983,61	208.780,33
Totali PATI	170.737.284,62	54.156.144,11	31,72	1,3	3.560.736,80	57.716.880,91	750.319,45	900383,34

Art. 13

Ambito per la formazione di parco e riserva naturale di carattere regionale (Cansiglio)

Il PATI riconosce nella Foresta del Cansiglio un elemento di particolare rilevanza dal punto di vista ambientale, naturalistico e culturale-etnografico.

All'interno dell'ambito individuato nella tav.4c, nel rispetto dei vincoli sovraordinati, il PATI promuove le attività agricole, turistiche e sportive compatibili, nonché le attività didattiche di studio e divulgazione del patrimonio geologico e floro-faunistico del Cansiglio.

Il PATI, sino alla Variante di cui all'art.42 comma 4, recepisce l'art. 33 del PTRC che individua la Foresta del Cansiglio come "ambito per l'istituzione di parco e riserva naturale regionale" e le relative "norme specifiche di tutela" di cui al titolo VII del PTRC vigente. In particolare non sono comunque ammesse le seguenti attività:

- a) l'apertura di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti, fatti salvi i casi previsti dal Piano di Riassetto Forestale (Piano di assestamento) e connessi con obiettivi di miglioramento della funzionalità del bosco attraverso l'ottimizzazione delle tecniche colturali, o la viabilità correlata alle attività agro-zootecniche;
- b) l'apertura e la coltivazione di cave;
- c) la realizzazione di discariche e ogni altra attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua. Per quanto non elencato si rimanda all'art.33 del PTRC e alle relative norme specifiche di tutela di cui al titolo VII".

Capo II

"Disciplina delle aree urbanizzate"

Art. 14

Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

Il PATI, in sintonia con l'art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, finalizzata a:

- perseguire un'equa distribuzione dei diritti edificatori fra i proprietari degli immobili interessati;
- adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici;
- adeguare la dotazione di aree per l'edilizia convenzionata;
- favorire l'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004.

A tal fine, fatta comunque salva in caso di intervento tramite P.U.A. la cessione degli standard minimi di legge, il PATI prevede i casi di perequazione obbligatoria da recepire da parte del PI ed i casi di perequazione facoltativa la cui applicazione da parte del PI è a discrezione dello stesso e comunque con condotta coerente e motivata nel caso di successivi PI.

Il dettaglio che specifica i casi con "perequazione strutturale", definita dal PATI in quanto strategica e prescrittiva, o "perequazione operativa", definita dal PI in quanto di carattere maggiormente gestionale; le modalità applicative di ciascuna ("ordinaria", "integrata", "riequilibrio territoriale", "diffusione economica", "riequilibrio paesaggistico" per la "perequazione strutturale" e "ordinaria", "integrata", "ambientale" e "diretta" per la "perequazione operativa") vengono determinate dal PI secondo le specifiche di cui alla successiva tabella.

Il PI, in accordo con gli obiettivi di sostenibilità e di qualità della VAS indicherà, nell'applicazione delle modalità perequative:

- a) gli usi specifici e le destinazioni d'uso consentite;
- b) l'inclusione di eventuali aree contermini o di riferimento all'ambito previste a servizi qualora non già di disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- c) gli eventuali ambiti discontinui;
- d) gli indici edificatori minimi e massimi;
- e) i termini temporali per l'attuazione degli interventi;
- f) l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in

relazione ai diritti edificatori consentiti, anche in funzione delle diverse caratterizzazioni territoriali attribuibili a tali zone;

- g) le eventuali alternative alla cessione delle aree nel rispetto delle singole modalità perequative, ivi comprese cessioni alternative di opere anche fuori ambito.

Il PI verifica inoltre, in coerenza con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica, la coerenza delle iniziative assunte ed in particolare degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali previste.

Il PI può prevedere la monetizzazione sostitutiva per le quote eccedenti le opere di urbanizzazione minime obbligatorie, ovvero a tali opere destinate in aree funzionalmente collegate, nel rispetto dei criteri operativi previsti ai precedenti commi.

I valori perequativi previsti al presente articolo possono essere modificati con Variante parziale al Piano e a seguito del monitoraggio previsto dall'atto d'indirizzo sulla Vas ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera A) della L.r. 11/2004.

Perequazione		
Tipo	Ambito	Modalità
Strutturale	<ul style="list-style-type: none"> - zone di espansione previste dal PI in conformità alle linee preferenziali di sviluppo insediativo; - contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi o ad altri atti di programmazione negoziata - aree di rimboschimento recente attigue ai centri abitati come identificate nelle cartografie di progetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> o la compensazione urbanistica e il credito edilizio; o l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; o un demanio di aree edificabili pubbliche. - Riequilibrio territoriale. Gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio non utilizzato estesi all'intera unità edilizia, nei centri storici dell'ATO n.9, determinano un premio volumetrico (mc/mc) spendibile nei due precedenti ambiti di perequazione delle ATO n.2 e n.3 che dovranno riservare a tale fine il 20% della loro disponibilità. - Diffusione economica. Si applica ai centri storici di tutte le ATO nel caso interventi di cambio di destinazione d'uso finalizzati all'attivazione di strutture di "ricettività a basso impatto ambientale" con un massimo, in sede di prima applicazione del PATI, di un dimensionamento pari al 4% del totale volumetrico negli ATO 7, 8, 9 e del 2% negli ATO 2, 3. - Riequilibrio paesaggistico. In caso di interventi in aree di "riequilibrio paesaggistico" la perequazione è applicabile nel limite massimo di premio volumetrico pari a 500 mc edificabili ogni 5 ha di superficie boschiva ricondotta e mantenuta a prato.
Operativa	<ul style="list-style-type: none"> - ampliamento degli ambiti previsti dal PATI a perequazione obbligatoria; - ampliamento di ambiti di consolidato; - interventi edilizi ricadenti in aree con indici di edificabilità differenziati nel caso vengano applicati indici superiori al minimo; - piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e comparti urbanistici ricadenti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata; - interventi in ambiti con fabbisogno di infrastrutture pubbliche, anche di interesse sovraordinato; - di interventi di recupero o di cambiamento d'uso di significativa consistenza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> o la compensazione urbanistica e il credito edilizio; o l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; o un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal PI all'interno di ciascun ATO interessato. - Diretta. In caso di interventi edilizi diretti in aree sottodotate di standard di urbanizzazione adeguati, anche se non in misura tale da richiedere il ricorso a strumenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio può essere soggetto ad un accordo procedimentale (L.241/1990 art. 2). Le caratteristiche dell'accordo sono parametrize da parte del PI in funzione delle caratteristiche, destinazioni d'uso e localizzazione degli immobili ed in modo tale da favorire la residenza stabile ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'accordo potrà prevedere la cessione di aree per gli scopi di cui ai precedenti punti e l'eventuale monetizzazione da destinare comunque agli stessi utilizzi.

Art. 15

Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

Il credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici:

1. identificati come opere incongrue da demolire od elementi di degrado da eliminare;
2. interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
3. oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art.16.

Ai fini dell'attuazione degli interventi di credito edilizio il PI definisce:

a. gli immobili assoggettabili alla presente disciplina, non già individuati dal PATI, con riferimento agli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e relativi indirizzi e direttive previsti dal PATI stesso. Tra di essi vengono compresi gli interventi:

1. in contrasto con vincoli, tutele, fragilità, invariants previsti alle tavole 1, 2 e 3 del PATI;
2. di riordino degli edifici dismessi in zona agricola od in contrasto con le tipologie e le caratteristiche costruttive tradizionali o ammesse dal PATI. ai sensi dell'art.43 c.1° della l.r. 11/2004;
3. di riordino degli insediamenti produttivi esistenti incompatibili con la zona agricola individuati dal PATI o dal PI;
4. di cambio di destinazione di edifici non più funzionali all'attività agricola, con eventuale trasferimento della volumetria all'interno dei "nuclei abitati extraurbani" individuati dal PATI;
5. di arricchimento delle dotazioni di servizi ambientalmente sostenibili come corridoi ecologici, piste ciclabili, parchi ecc.;
6. di eliminazione di elementi di degrado edilizio quali superfetazioni, ampliamenti incongrui, volumi accessori e pertinenziale, elementi architettonici incongrui o di degrado del contesto ambientale;

b. i vari ambiti o aree omogenee nei quali ammettere i relativi diritti edificatori, attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate;

c. i criteri di determinazione del credito edilizio con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;

d. la coerenza delle volumetrie ammesse a credito edilizio in rapporto alle effettive disponibilità volumetriche previste dal PATI e dal PI, determinando le necessarie quote di riserva.

Art. 16

Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica

La compensazione urbanistica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Al fine dell'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica il PI definisce:

a. per ciascun ATO, i vari ambiti o aree omogenee nei quali determinare i relativi diritti edificatori attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate;

b. i rapporti di equivalenza fra diritti compensativi ed edificatori con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;

c. la coerenza degli oneri conseguenti a vincoli espropriativi attuati mediante compensazione urbanistica con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica.

Art. 17

Ambiti Territoriali Omogenei "ATO"

Gli ATO sono definiti con riferimento a caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, insediative ed identitarie omogenee e riconoscibili.

Gli ATO costituiscono uno strumento di controllo e gestione delle trasformazioni territoriali e delle azioni pubbliche e private che devono essere definite in modo complessivo ed unitario.

La perimetrazione degli ambiti deriva dalla necessità di coordinare le azioni di trasformazione del territorio che specificano e integrano quelle di carattere generale.

Gli ATO sono:

ATO	Abitanti	Superficie ha	Comuni interessati
1 "Piana di Paludi"	268	240,4	Pieve, Puos
2 "Piana del Tesa"	1796	308,8	Puos, Farra
3 "Lago di Santa Croce"	1676	1317,1	Puos, Farra
4 "Cansiglio"	85	4039,6	Tambre, Farra
5 "Monte Cavallo"	16	1659,9	Tambre
6 "Col Nudo e Monte Messer"	38	4658,1	Pieve, Chies
7 "Alto versante"	1670	1122,6	Tambre, Puos, Farra
8 "Intermedio di versante"	2402	1369,6	Pieve, Puos
9 "Corona di Mezzacosta"	2226	2357,3	Pieve, Chies, Tambre

Art. 18

Attuazione del PATI e criteri per la compatibilità idraulica e sismica degli interventi

18.1 Disposizioni generali

1. Le disposizioni del PATI sono recepite mediante PI, e si attuano attraverso i Programmi complessi e i Piani urbanistici attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

2. Il PI, per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche, dovrà preventivamente acquisire una certificazione dai gestori dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche.

3. Nel caso di insufficienza delle reti di cui al punto 2, il PI, in accordo con gli enti gestori, dovrà:

a) programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi di trasformazione urbanistica;

b) assicurare la manutenzione, l'ammodernamento e il completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, prevedendo lo sviluppo della rete fognaria e dei relativi sistemi di depurazione per quelle aree del territorio che ne sono sprovviste;

c) privilegiare lo smaltimento separato acque bianche e acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e di recupero delle acque reflue;

d) migliorare le modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con la costituzione di isole ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal bacino di utenza;

e) realizzare, nelle aree di trasformazione urbanistica, le reti di distribuzione del gas metano.

Inoltre il PI dovrà:

f) ottimizzare le modalità di utilizzo, di produzione e distribuzione delle risorse energetiche, anche attraverso la creazione e l'incentivazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili;

g) favorire ed incentivare la creazione e il completamento di reti digitali (internet banda larga), al fine di incoraggiare la pratica del telelavoro e l'insediamento sul territorio di imprese attive nel settore del terziario avanzato.

4. Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettibili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione. In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se viene garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo.

5. Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi

insediamenti dovranno considerare i fattori climatici e meteorologici (esposizione ai venti, irraggiamento solare, microclima) al fine di ottimizzarne l'ubicazione e le soluzioni progettuali in una prospettiva di sostenibilità.

6. Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all'uso delle fonti rinnovabili di energia, all'edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia.

Art. 18.2 Criticità idrauliche ed eventuali mitigazioni

Prescrizioni generali per il PI:

1) I Piani degli Interventi di PATI dovranno essere corredati di una Valutazione di Compatibilità Idraulica (CI) (D.G.R.V.n. 3637/2002 e smi, P.T.A. Regione del Veneto), il cui grado di dettaglio dovrà essere commisurato alla loro scala di redazione. Nella redazione delle CI di PI potranno essere prese come riferimento le precipitazioni di progetto, la permeabilità del terreno ed i coefficienti di deflusso da quanto riportato nella CI di PATI. Tuttavia, per il calcolo delle portate scaricabili nel reticolo idrografico ricettore e dei volumi da destinare alla laminazione dovrà essere valutata l'effettiva superficie impermeabilizzata secondo le previsioni di PI. Per le modalità di realizzazione dei volumi da destinare a laminazione si potrà fare riferimento alle linee guida riportate nel prontuario

2) la chiusura o tombinatura di fossati e canali deve essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi alternativi che ne ripropongano la funzione in termini sia di volumi di invaso che di smaltimento delle acque.

Le eventuali tombinature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da scongiurare possibili ostruzioni.

Nel caso siano interessati canali pubblici, deve essere lasciata libera da ostacoli ed impedimenti una fascia di rispetto della larghezza di almeno 4 m, indispensabile per il transito dei mezzi addetti alla manutenzione, mentre sono vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m, ai sensi del R.D. 386/1904 e del R.D. 523/1904.

Art. 18.3 Criticità sismiche e criteri di urbanizzazione in funzione dell'ambito di instabilità

Per le zone ricadenti in ambiti sismici soggetti ad instabilità, lo sviluppo urbanistico deve essere regolamentato in quanto si tratta di aree classificate non idonee o idonee a condizione.

In particolare per le aree di frana attiva o quiescente non sussistono le condizioni di intervenire dal punto di vista urbanistico poiché tali aree sono classificate non idonee.

Per le zone potenzialmente instabili in cui si possono generare inneschi di frana sarà da valutare di volta in volta la fattibilità di interventi secondo determinate condizioni geologiche ingegneristiche. In particolare i PI dovranno prevedere verifiche di stabilità sia in condizioni naturali sia in relazione alle opere previste che tengano conto degli opportuni parametri sismici. A seguito di tali verifiche i PI potranno specificare e/o ridelimitare ambiti non idonei ad opere edificatorie e infrastrutturali o individuare gli interventi di sistemazione e bonifica più adatti.

Per le aree soggette a cedimenti per la presenza di terreni scadenti e soggette a potenziale liquefazione, la realizzazione di nuove strutture sarà sottoposta a condizione (esecuzione di adeguate indagini del sottosuolo per la definizione del modello geologico del terreno, impostazione di fondazioni sia superficiali che profonde dimensionate anche tipologicamente in modo adeguato).

L'area del Cansiglio è caratterizzata da formazioni litoidi calcaree soggette a fenomeni di carsismo. Eventuali interventi di edificazione dovranno essere svolti in ambito "idoneo a condizione" in quanto sarà necessario, in sede di PI, eseguire indagini del sottosuolo, anche di tipo indiretto, che evidenzino la presenza di cavità sotterranee in grado di generare, anche localmente, fenomeni di dissesto superficiali come effetto di sprofondamenti. In tali casi i PI potranno individuare ambiti da precludere all'edificazione o alla realizzazione di infrastrutture, proporre determinate tipologie di fondazione agli edifici o definire le modalità di intervento più idonee.

Per le zone classificate come suscettibili di amplificazione sismica, gli studi di compatibilità sismica dei PI dovranno prevedere la quantificazione dei valori dei parametri di amplificazione sismica sia di tipo litostratigrafico sia di tipo topografico-morfologico.

Art. 19

Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici

1. Il PATI fissa come parametro complessivo minimo di riferimento per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono definite nei singoli ATO, fatta salva una quantità minima per i parcheggi di 5,5 mq/ab. e per il verde pubblico di 10 mq/ab.

Le piste ciclabili esistenti e i sentieri CAI vengono computati, ai fini del calcolo degli standard, per una quota pari al 25% della loro superficie.

2. Sia gli interventi di ristrutturazione urbanistica (demolizione con ricostruzione) e di sostituzione edilizia, sia di nuova edificazione, o comunque in caso di cambiamento della destinazione d'uso nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento del carico urbanistico, dovranno contribuire a ridefinire l'identità urbana con la creazione di luoghi centrali e riconoscibili dalla comunità, compreso il miglioramento della dotazione degli standard pubblici. L'incremento della dotazione di standard rispetto al minimo di legge dovrà essere prioritariamente finalizzato a soddisfare il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni.

3. Il PI verificherà la dotazione degli standard di progetto in base alle effettive destinazioni d'uso attivabili, nonché delle eventuali variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti. Il PI dovrà assicurare che le previsioni insediative ad alto potenziale di attrazione e generazione di domanda di trasporto, quali il Polo logistico di Paludi e le nuove aree residenziali, siano assistite da adeguate infrastrutture di trasporto, in relazione alla prevista quantità di traffico attratta e generata, che dovrà essere stimata, e che siano favoriti sistemi di trasporto collettivo, come disposto dall'art. 47, comma 4, delle Norme Tecniche del PTCP. Il PI considera il ruolo multifunzionale delle aree individuate nei piani di protezione civile per la gestione delle emergenze, e individua opportuni interventi per incrementarne l'efficacia ed efficienza (es. dotazione di sottoservizi).

4. Le aree da destinare totalmente o parzialmente a servizi di interesse comune di maggiore rilevanza sono suddivise in :

a. **servizi al turismo e all'impresa e servizi da standard di livello sovracomunale**

Sono prescrittivi ed individuati nella tav.4c; per essi il PI:

- precisa la localizzazione nel rispetto delle superfici minime previste;
- disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
- definisce gli strumenti attuativi per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle strutture esistenti;
- disciplina le destinazioni d'uso ammissibili e l'area di pertinenza delle principali funzioni;
- indica la possibilità di operare con programmi complessi o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.

b. **servizi da standard di livello comunale**

Sono indicativi ed individuati nella tav.4c; per essi il PI:

- precisa la localizzazione;
- definisce l'eventuale obbligo di strumenti attuativi per la realizzazione delle nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle strutture esistenti;
- disciplina le destinazioni d'uso pubblico previste o, in caso di altro uso, la contemporanea individuazione di altra area sostitutiva a servizio pubblico di superficie almeno equivalente;
- individua gli standard esistenti e confermati o comunque tali da garantire la dotazione minima esistente e quelli di nuova realizzazione da dimensionare ai sensi del presente articolo relativamente ai nuovi interventi, cambi di destinazione d'uso o comunque di variazione del carico urbanistico;
- indica gli interventi da operare attraverso l'utilizzo di programmi complessi, perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, definendone le modalità.

Oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il PI, al fine di garantire il corretto inserimento urbanistico dei nuovi insediamenti, sia nel caso di nuova edificazione che di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico:

- prevede che le aree da destinare a verde pubblico abbiano caratteristiche di fruibilità ed accessibilità;
- prevede che per gli interventi residenziali vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla L.122/89 e comunque di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare le superfici degli stalli di sosta da calcolare per i nuovi interventi in

superficie netta dello stallo;

- garantisce per i servizi e le attrezzature esistenti l'accessibilità dalla rete viaria principale e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Gli interventi di cui all'art.40 lett. V e Z sono ammissibili entro un limite massimo complessivo di mq 10.000 per comune.

I dimensionamenti previsti dal PATI all'interno di ciascun ATO rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base:

- a) del Quadro Conoscitivo;
- b) della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici;
- c) della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.

Art.20

Criteri specifici di dimensionamento (limiti quantitativi alle espansioni) e standard urbanistici

1. Il PATI, in base alla presenza di elementi di salvaguardia e di tutela ed ai caratteri specifici dei luoghi, definisce differenti livelli di trasformabilità del territorio, ovvero differenti gradi di sostenibilità delle attività edilizie. Tali attività comprendono tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, comprese quelle attinenti il territorio rurale.

2. La realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico quali infrastrutture e manufatti di servizio, purché strettamente indispensabili alla funzione da svolgere, se promosse da Enti a fini istituzionali, è ammessa su tutto il territorio comunale, fermi restando i vincoli sovraordinati, il rispetto delle invarianti strutturali, delle tutele e la verifica del corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.

3. Nelle aree ad urbanizzazione consolidata il PI può prevedere interventi di nuova costruzione e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente, espressi in mc di volume e/o mq di superficie in base alla destinazione d'uso.

4. Nelle rimanenti porzioni del territorio, il PI può prevedere interventi di nuova costruzione in lotti liberi e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente subordinati alla formazione di piani attuativi ed espressi in mc di volume e/o mq di superficie in base alla destinazione d'uso.

5. Il PI dovrà articolare il dimensionamento distinguendo le quote di volume e superficie da assegnare alle differenti destinazioni d'uso (residenziale, industria e artigianato, commercio e direzionale, turismo), ed eventualmente distinguendo le quote assegnate per territorio Comunale in base al tema affrontato tra quelli previsti al successivo art.41, coerentemente con le previsioni progettuali contenute nella tav. 4c e garantendo il rispetto della nuova cubatura massima prevista per ogni singolo ATO. Contestualmente il PI dovrà garantire una idonea dotazione di aree per servizi sulla base delle diverse destinazioni d'uso, nel rispetto dell'art. 31 della L.R.11/2004 e del Decreto Interministeriale 1444/1968.

6. Il PI, nell'attivare le previsioni relative alle "Linee preferenziali di espansione commerciale, turistica, industriale" dovrà garantire il rispetto delle disposizioni e dei limiti di ampliamento dei poli produttivi previsti agli artt.32, 33, 34 e 35 del PTCP, a far data dall'adozione del PATI.

Le prescrizioni ed i limiti quantitativi alle espansioni sono definiti nelle schede dei singoli ATO come segue.

ATO. N.1 - Piana di Paludi						
Descrizione		Comprende la piana di Paludi dal lago di S.Croce al confine con Ponte nelle Alpi. Assomma in sé le maggiori zone produttive industriali ed artigianali del PATI con una presenza ridotta di nuclei di urbanizzazione residenziale posti a margine delle stesse aree produttive.				
Prescrizioni		<ol style="list-style-type: none"> 1. Le previsioni normative relative al "Polo della Logistica" sono riportate in dettaglio all'art. 30.1 delle Nta. 2. L'espansione PV_07 dell'area produttiva di Paludi prevederà destinazioni d'uso compatibili con l'area esistente. 3. L'espansione PU_14 sarà destinata ad attività produttive, con la prevalenza di attività di carattere artigianale, fatto salva la possibilità di l'ampliamento delle attività limitrofe esistenti. 4. L'attivazione delle zone a destinazione produttiva PV_07 e PU_14 è subordinata alla messa in sicurezza delle aree interessate. Viene prevista in particolare la realizzazione di idonee arginature di contenimento delle piene quale primo stralcio dell'intervento idraulico complessivo relativo alla cassa di espansione definita dallo studio idraulico del PATI. 5. In corrispondenza all'indicazione di limite fisico e paesaggistico va prevista una schermatura vegetale fra le aree di urbanizzazioni diffusa e le aree industriali idonea al fine della mascheratura paesaggistica e della riduzione degli impatti ambientali (rumorosità ecc.) presenti o possibili. 6. All'interno delle zone produttive la residenza sarà ammessa solo quale servizio alle unità produttive o foresteria, fatte salve le destinazioni esistenti. Complessivamente le superfici destinate ad industria ed artigianato non potranno essere inferiori al 70% del totale. 7. Il P.I. potrà prevedere idonee possibilità di saturazione dei nuclei di urbanizzazione diffusa esistenti anche con idonei ampliamenti degli edifici esistenti. A questo fine l'incremento di nuova cubatura può essere superiore a quello previsto dalla presente scheda attraverso trasposizione da altra ATO e comunque entro i limiti massimi di ridefinizione dei margini ammessi dalle Nta. 				
Dimensionamento (abitanti e cubature)				Dimensionamento Standard		
abitanti residenti teorici n.	nuove cubature mc	nuovi abitanti teorici n.	abitanti totali teorici n.	richiesti mq	esistenti mq	saldo di progetto
404	40.800	204	608	18.240	82.455	+64.215

ATO. N.2 - Piana del Tesa						
Descrizione	E' l'area che dal centro urbano di Puos si estende sulla piana in destra Tesa fino alla s.p. 423 comprendendo Bastia e Villanova. Rappresenta l'area centrale del PATI nella quale viene favorita la ricucitura del tessuto urbanistico ed uno sviluppo delle attività di servizio sovracomunali, terziarie, direzionali e commerciali a vantaggio dell'intero ambito di piano.					
Prescrizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. La disciplina degli ambiti di riqualificazione della qualità urbana, dei progetti di rilevanza strategica (polo dei servizi) e dei programmi complessi (Puos-Noal) previsti nell'ATO sono riportati rispettivamente agli artt. 34, 31.1 e 31.2 delle Nta. 2. La nuova viabilità nella tratta Cornei – Farra, nonché gli eventuali adeguamenti della tratta Farra-Bastia, di interesse sovracomunale, sono soggetti ai disposti di cui all'ultimo comma dell'art. 35.1.4 della Nta. 3. Il P.I. prevederà una fascia di protezione a fini naturalistico-ambientali e ricreativi lungo il Tesa vecchio; i necessari interventi di arginatura e messa in sicurezza saranno attuati attraverso interventi di ingegneria naturalistica. 4. Il P.I. prevederà idonee disposizioni per cui alla riqualificazione e ricucitura del tessuto urbano esistente corrisponda, nelle nuove previsioni di assetto, un'adeguata tutela del territorio agricolo esistente. Dovrà essere evitata l'ulteriore compromissione insediativa qualora non strettamente pertinente all'esercizio dell'attività agricola, favorendo in ogni caso aggregazioni in prossimità a volumi esistenti. 5. L'attivazione di nuove espansioni è subordinata alla condivisione di una procedura gestionale con l'ATO n.9 relativamente allo scarico dei relativi volumi perequativi. 					
Dimensionamento (abitanti e cubature)				Dimensionamento Standard		
abitanti residenti teorici n.	nuove cubature mc	nuovi abitanti teorici n.	abitanti totali teorici n.	richiesti mq	esistenti mq	saldo di progetto
3.191	232.322 +22% ⁷ 283.433	1.417	4.608	138.240	206.121	+ 67.881

⁷ Ai sensi dell'art.14 nta

ATO. N.3 – Lago di Santa Croce

Descrizione	<p>E' il comprensorio del Lago di S.Croce, rappresentato dal lago, dai suoi immediati intorno di valore naturalistico e paesaggistico, nonché dai centri urbani che vi si affacciano (Farra, Poiatte, S.Croce del Lago). Le iniziative previste sono fortemente orientate alla valorizzazione ambientale, turistica, ricreativa del peculiare patrimonio naturale esistente.</p>					
Prescrizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. La disciplina dei progetti di rilevanza strategica (parco naturale del lago di Santa Croce) e dei programmi complessi (Farra – Anta Tesa/Runal e Farra – S.Croce al Lago) previsti nell'ATO sono riportati rispettivamente agli artt. 31.1 e 31.2 delle Nta. 2. La disciplina urbanistica del P.I. relativa alle aree fronteggianti il lago dovrà essere coordinata con le previsioni relative alle quote di invaso al fine di rendere coerenti i nuovi progetti con la loro effettiva fruibilità 3. All'interno del programma complesso Anta Tesa-Runal i volumi a carattere residenziale non potranno essere superiori al 15% ed i volumi a carattere ricettivo/alberghiero non inferiori al 50% del volume complessivo. Variazioni alle presenti quote sono ammesse in sede di approvazione del programma complesso se giustificate dalla previsioni di nuove volumetrie ad uso pubblico ed a servizi. 4. L'attivazione di nuove espansioni è subordinata alla condivisione di una procedura gestionale con l'ATO n.9 relativamente allo scarico dei relativi volumi perequativi. 5. L'area in località Col delle Vi potrà essere oggetto di interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale (servizi di interesse pubblico, parco eolico, campeggi, camperaggi ecc) pertanto ai sensi dell'art. 40 lett. H delle presenti Norme, soggetta a variante al PATI di carattere intercomunale, corredata dalle relative valutazioni ambientali. 					
Dimensionamento (abitanti e cubature)				Dimensionamento Standard		
abitanti residenti teorici n.	nuove cubature mc	nuovi abitanti teorici n.	abitanti totali teorici n.	richiesti mq	esistenti mq	saldo di progetto mq
3.479	118.793 +22% 144.927	725	4.206	126180	618.280	+492.100

ATO. N.4 – Cansiglio						
Descrizione	L'ATO comprende al suo interno l'altopiano del Cansiglio ed è pertanto in gran parte perimetrata come area SIC/ZPS oltre che soggetta alle disposizioni di salvaguardia del vigente PTRC quale area per l'istituzione di parchi/riserve di interesse regionale. All'interno di queste disposizioni il PATI ne favorisce le funzioni a carattere naturalistico e ricreativo-turistico compatibili, prevedendo la possibilità di riconversione di immobili dimessi o di adeguamento funzionale di quelli ad uso abitativo.					
Prescrizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. La disciplina del progetto di rilevanza strategica (riqualificazione area "ex caserma Bianchin" previsto nell'ATO è riportato all'art. 31.1 delle Nta. 2. Una diversa disciplina delle norme di tutela ambientale e delle possibilità di intervento sui volumi esistenti, nonché di attivazione di nuove iniziative, potrà essere assunta con variante al PATI successivamente all'approvazione del nuovo PTRC (art. 42 Nta.). 3. Sono ammessi gli incrementi volumetrici consentiti dalle norme di salvaguardia del vigente PTRC ancorché non previsti nel dimensionamento della presente tabella. Gli standard di legge sono richiesti per attività di tipo terziario/commerciale e produttivo, mentre per i nuovi volumi residenziali si intendono garantiti dal vigente dimensionamento del PATI. 4. Il PI disciplinerà in particolare la possibilità di ampliamento volumetrico ai fini di adeguamento igienico e funzionale degli abitati dei villaggi Cimbri curando la conformità tipologica dei nuovi interventi. 					
Dimensionamento (abitanti e cubature)				Dimensionamento Standard		
abitanti residenti teorici n.	nuove cubature mc	nuovi abitanti teorici n.	abitanti totali teorici n.	richiesti mq	esistenti mq	saldo di progetto mq
70	0	0	70	2.100	0	-2.100

ATO. N.5 – Monte Cavallo						
Descrizione	L'ATO comprende la corona montuosa del Monte Cavallo a partire di circa 1.200 m. di quota, comprendendo anche gli intorni a nord di Tambre e S.Anna. E' in parte perimetrata come area SIC/ZPS e soggetta alle disposizioni di salvaguardia del vigente PTRC quale area per l'istituzione di parchi/riserve di interesse regionale. Il PATI ne prevede un utilizzo turistico compatibile, in particolare per usi turistici invernali.					
Prescrizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. La disciplina del progetto di rilevanza strategica a valutazione di sostenibilità (Impianto di risalita per Piancavallo) previsto nell'ATO è riportato all'art. 30.2 delle Nta. 2. La disciplina delle aree comprese nell' "ambito per lo sport invernale" è definita all'art. 30.2 delle Nta. 3. Il PI disciplina gli interventi sui rifugi ai sensi della L.r. 4/2008. 					
Dimensionamento (abitanti e cubature)				Dimensionamento Standard		
abitanti residenti teorici n.	nuove cubature mc	nuovi abitanti teorici n.	abitanti totali teorici n.	richiesti mq	esistenti mq	saldo di progetto mq
0	8.829	44	44	1.320	0	-1.320

ATO. N.6 Col Nudo e Monte Messer						
Descrizione	Comprende la corona montuosa dal Dolada al Cavallo al di sopra dei centri abitati, con la sola inclusione di Tamera ed Irrighe. E' una zona in parte vincolata a SIC/ZPS e ad area per parco/riserva di interesse regionale in corrispondenza del Dolada. Il PATI prevede per quest'ATO il mantenimento delle qualità ambientali e naturalistiche esistenti, con la valorizzazione della sentieristica e delle attività di supporto al turismo sostenibile.					
Prescrizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per l'area di tutela del Dolada una disciplina diversa dall'attuale salvaguardia potrà essere assunta con variante al PATI successivamente all'approvazione del nuovo PTRC (art. 42 Nta.). 2. Ancorchè non vincolate da normative sovraordinate le aree facenti parte dell'ATO presentano caratteristiche di rilevante valenza ambientale e paesaggistica. I PI, nelle relative previsioni degli interventi ammissibili in base alla normativa vigente ed alle presenti norme, valutano la casistica dei possibili impatti di carattere ambientale e paesaggistico definendo conseguenti norme di tutela. 3. Il PI disciplina gli interventi sui rifugi ai sensi della l.r. 4/2008. 4. Il PI incentiva il recupero delle malghe e dei percorsi, anche diversificandoli in base alle caratteristiche dell'utenza, nonché – su tali tracciati - delle strutture di supporto alla sosta ed al turismo prioritariamente con il recupero e la riconversione dei volumi esistenti. 5. Il mantenimento dei prati e dei pascoli d'alta quota è identificato come obiettivo fondamentale per la tutela del paesaggio e delle qualità ambientali e turistiche dell'ambito, Va perseguito attraverso tutte le iniziative utili, eventualmente collegate con accordi pubblico-privato che coinvolgano interventi in altre ATO. 6. Il completamento e l'adeguamento della viabilità a "quota 1.000" rappresenta un elemento centrale nella politica di offerta turistica a basso impatto del PATI. La programmazione dei relativi interventi deve essere considerata come elemento dell'Agenda di Piano di interesse sovracomunale ai sensi dell'art.41 della Nta. 					
Dimensionamento (abitanti e cubature)				Dimensionamento Standard		
abitanti residenti teorici n.	nuove cubature mc	nuovi abitanti teorici n.	abitanti totali teorici n.	richiesti mq	esistenti mq	saldo di progetto mq
70	13.132	66	136	4.080	11.846	+7.766

ATO. N.7- Alto versante						
Descrizione	<p>Il presente ATO comprende la fascia meridionale di mezza costa da Pianon a Valdenogher, e di conseguenza tutti i centri abitati di Tambre, ivi compresa S.Anna e quota parte delle aree per sport invernale ad essa adiacenti. Fra le aree prative di interconnessione particolare importanza ha quella gravitante su Tambre contrassegnata dalla presenza di un piccolo ma diffuso patrimonio di edifici rurali od ex rurali che il PATI si propone di recuperare, anche ad uso turistico, in sostituzione di nuovi interventi edificatori.</p>					
Prescrizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il PI disciplina con analisi di dettaglio le "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale" secondo i disposti di cui all'art. 34 delle Nta. e tenendo conto della disciplina del P.R.G. vigente di recepimento della l.r. 24/1985. 2. La disciplina del progetto di rilevanza strategica a valutazione di sostenibilità (Impianto di risalita per Piancavallo) previsto nell'ATO è riportato all'art. 30.2 delle Nta. In sede di eventuale variante, qualora la testata dell'impianto dovesse posizionarsi in prossimità all'abitato, dovrà essere particolarmente curata la tematica dell'accessibilità e dei parcheggi a servizio in funzione delle caratteristiche urbane dei luoghi. 3. Le previsioni del PI vanno finalizzate a garantire il fabbisogno residenziale ad uso turistico prioritariamente attraverso il recupero e l'adeguamento delle volumetrie esistenti. 4. Il PI prevede e disciplina, ove necessario, ulteriori possibilità perequative nell'ambito delle volumetrie massime ammesse al fine di garantire il mantenimento dei servizi essenziali alla popolazione residente. 5. Al fine di mantenere la monticazione e le aree prative e pascolive, il PI consente, ove necessario, l'adeguamento delle malghe per utilizzi anche di tipo didattico e di servizio alla rete sentieristica, considerandone la valenza di infrastrutture di interesse collettivo. 6. Il PI può prevedere interventi perequativi e deroghe, nei limiti di quanto ammesso dalla normativa regionale vigente, al fine di favorire l'adeguamento funzionale e la dotazione di servizi alle strutture ricettive ed alle attività turistiche esistenti. 7. Il PI definisce la rete della mobilità turistica dell'ATO e prevede l'adeguamento o la nuova realizzazione di adeguate aree a parcheggio ed interscambio. 					
Dimensionamento (abitanti e cubature)				Dimensionamento Standard		
abitanti residenti teorici n.	nuove cubature mc	nuovi abitanti teorici n.	abitanti totali teorici n.	richiesti mq	esistenti mq	saldo di progetto mq
5.653	208.200 +4% ⁸ 216.528	1.083	6.736	202.080	120.543	-81.537

⁸ Ai sensi dell'art.14 nta

ATO. N.8 – Intermedio di versante						
Descrizione		<p>Rappresenta un arco con giacitura da ovest ad est che comprende i nuclei urbani contornanti l'area pianiziale centrale (Sitran, Tignes, Pieve, Torres, Garna, Cornei). E' un'area che coniuga dinamiche demografiche positive con una buona qualità ambientale e un altrettanto buona accessibilità ai servizi della piana.</p> <p>Il PATI si propone di garantire il mantenimento ed il miglioramento di tali caratteristiche e della conseguente qualità della vita dei residenti.</p>				
Prescrizioni		<ol style="list-style-type: none"> 1. La disciplina del programma complesso (Pieve – Polo di Pieve/Villa) previsto nell'ATO è riportata all'art. 31.2 delle Nta. 2. La disciplina degli ambiti di riqualificazione della qualità urbana di Cornei e Garna è riportata all'art. 34 delle Nta. 3. Il PI disciplina con analisi di dettaglio le "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale" secondo i disposti di cui all'art. 34 delle Nta. e tenendo conto della disciplina del P.R.G. vigente di recepimento della l.r. 24/1985. 4. Il PI opererà, nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche ed urbanistiche dei nuclei, al fine di facilitare l'accessibilità attraverso l'eliminazione o il miglioramento delle strozzature viarie anche attraverso il ricorso a forme perequative, credito edilizio, compensazione urbanistica. 5. Nell'ambito del potenziamento del polo sportivo di Pieve potrà essere valutata la previsione di un impianto a campo scuola per la pratica del golf sulla piana adiacente qualora rispettoso dei valori ambientali evidenziati dalla VAS/Vinca, attraverso variante al PATI di interesse comunale. 6. Le nuove espansioni in loc. Tignes dovranno essere attuate, eventualmente con modalità perequative, con la previsione di adeguate superfici a standard di servizio all'intero centro. 7. Il PI curerà, attraverso appositi interventi o prescrizioni normative, il corretto inserimento ambientale della zona artigianale di Garna. 8. Il PI, in coordinamento con l'ATO 9, definirà in particolare le modalità attuative per il recupero, compatibilmente al rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica ed idrogeologica, degli abitati e dei volumi della Val Turcana. 				
Dimensionamento (abitanti e cubature)				Dimensionamento Standard		
abitanti residenti teorici n.	nuove cubature mc	nuovi abitanti teorici n.	abitanti totali teorici n.	richiesti mq	esistenti mq	saldo di progetto mq
5.266	163.797 +4% 170.349	852	6.118	183.540	198.066	+14.526

ATO. N.9 – Corona di Mezzacosta						
Descrizione	E' la fascia di territorio alle spalle dell'ATO n.8 e che quindi sconta una peggior accessibilità ai servizi della area centrale. E' contraddistinta dalla presenza di centri di minore dimensione media, più lontani dalla piana e posti a quote più elevate. In questo ambito sono presenti i più importanti fenomeni di dissesto che contribuiscono a rendere più difficoltosa la vita e l'operato delle popolazioni residenti. Il PATI, nell'ambito delle proprie competenze, assume per quest'area l'obiettivo di facilitare il recupero demografico, del patrimonio edilizio esistente, delle attività economiche minori riferite in particolare ad un turismo di basso impatto.					
Prescrizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. La disciplina della rilocalizzazione degli abitati di Lamosano e Funes è riportata all'art. 27 delle Nta. 2. Il PI, in coordinamento con l'ATO 8, definirà in particolare le modalità attuative per il recupero, compatibilmente al rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica ed idrogeologica, degli abitati e dei volumi della Val Turcana. 3. La disciplina degli ambiti di riqualificazione della qualità urbana di Cornei è riportata all'art. 34 delle Nta. 4. L'ATO 9 accede ai benefici della perequazione di equilibrio territoriale disciplinata all'art.14 delle Nta. 5. Il PI verifica e definisce il fabbisogno di adeguamento o di nuova realizzazione della viabilità minore per garantire adeguata accessibilità dei centri urbani. 6. Il PI valuta l'opportunità dell'utilizzo dell'area artigianale di Falisetta per iniziative connesse alla valorizzazione delle biomasse. 7. Il PI prevede e disciplina, ove necessario, ulteriori possibilità perequative nell'ambito delle volumetrie massime ammesse al fine di garantire il mantenimento dei servizi essenziali alla popolazione residente. 					
Dimensionamento (abitanti e cubature)				Dimensionamento Standard		
abitanti residenti teorici n.	nuove cubature mc	nuovi abitanti teorici n.	abitanti totali teorici n.	richiesti mq	esistenti mq	saldo di progetto mq
5.011	141.606 +4% 147.270	736	5.747	172.410	111.125	-61.285

4. Rispetto al totale complessivo relativo a ciascuna funzione, i valori indicati nella tabella possono essere variati dal PI entro il limite del 10%.

5. I trasferimenti di capacità edificatoria di analogo tipo fra differenti ATO sono consentiti in percentuale non superiore al 10% della dimensione massima ammissibile nell' ATO di destinazione del trasferimento.

6. Nel caso il PI non interessi l'intero ATO ma una sua frazione, secondo quanto ammesso dal successivo art. 41, i dati del dimensionamento vanno ridotti del 10%.

7. Non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal PATI:

a. per la nuova edificazione, i volumi fino ad un massimo di 1 metro dal piano campagna, senza l'alterazione del piano di campagna stesso;

b. un aumento del volume degli edifici fino al 10% e comunque fino ad un massimo di 100 mc per unità edilizia, derivante dagli interventi sul patrimonio esistente. Tali interventi sono volti al mantenimento, al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici e sono ammessi qualora non alterino le loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche;

c. un aumento delle altezze degli edifici esistenti fino ad 1 metro di quota. Tale intervento è volto al recupero a scopo abitativo dei sottotetti ed è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell' edificio.

8. Il PI potrà prevedere per i nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti, con scelta motivata e nel rispetto delle leggi vigenti, altezze maggiori di quelle presenti nel relativo contesto insediativo.

Art.21

Centri storici, nuclei di antica formazione e ville venete

1. Centri storici e nuclei di antica formazione.

Il PATI riconosce nella struttura insediativa policentrica una tra le principali componenti culturali identitarie dell'Alpago ed individua le azioni necessarie a garantire un'adeguata qualità della vita, impedendo l'esodo dai centri montani più svantaggiati a favore del fondovalle.

Oltre all'impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio individuati, sono sottoposti a tutela e valorizzazione gli ecosistemi e l'insieme degli elementi caratterizzanti tali centri e nuclei:

- a. i grandi alberi, le piante da frutto tipiche;
- b. le mura storiche, i terrazzamenti ed i muri a secco;
- c. le strade alberate, le fontane, le pozze per l'abbeverata;
- d. i capitelli e le immagini sacre.

Il potenziamento dei centri storici e dei nuclei sparsi di interesse storico-culturale dovrà in ogni caso prevedere prioritariamente il recupero degli edifici esistenti, nel rispetto di tipologie, forme e materiali, con il mantenimento delle parti originarie attribuibili alla

tradizione costruttiva locale.

La nuova edificazione, qualora possibile, dovrà essere prevista in prossimità degli aggregati esistenti, secondo i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo.

Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici.

I criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo, così come indicati nell'allegato VAS "Valutazioni paesaggistiche dei centri edificati", possono essere ricalibrati, in sede di PI, con opportuna relazione paesaggistica.

Sono ammessi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo sull'edificato esistente;
- c) ristrutturazione edilizia e urbanistica;
- d) nuova edificazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi, entro il limite del 15% del volume esistente subordinatamente a:
- e) piano attuativo di iniziativa pubblica;
- f) previsione puntuale del PI;
- g) cambio di destinazione d'uso verso attività compatibili con le caratteristiche strutturali e paesaggistiche dei luoghi, finalizzato alla permanenza delle popolazioni locali e allo scopo turistico.

Salvo diversa indicazione del PI, gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la permanenza di destinazioni residenziali pari ad almeno il 50% del volume o della superficie utile per unità minima di intervento.

Le reti di distribuzione ed i sottoservizi vanno realizzati in interrato e/o mascherati all'interno degli edifici esistenti.

Con specifico riferimento al patrimonio storico architettonico legato alla cultura Cimbra, in sede di PI dovranno essere approfondite le analisi già condotte nel PATI.

Al fine di divulgare e salvaguardare la storia, la cultura e la tipicità dei villaggi Cimbri il PI dovrà prevedere il recupero dei villaggi abbandonati e la rivitalizzazione e valorizzazione di quelli utilizzati. Tali operazioni dovranno avvenire nel rispetto degli elementi culturali dell'architettura tipica, proponendo l'adeguamento delle strutture abitative attraverso l'eliminazione degli elementi estranei al processo tipologico ed ipotesi di ampliamento che dovranno relazionarsi formalmente con le tipologie storiche, sia per l'uso di materiali sia per le tecniche costruttive.

Il PI prevede la classificazione degli edifici presenti nei centri storici secondo appositi gradi di tutela suddivisi nelle classi di:

- (1) "restauro filologico", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale per le quali si debba prevedere il mantenimento od il recupero integrale delle caratteristiche originarie;
- (2) "restauro conservativo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi;

- (3) “restauro propositivo”, nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di valore storico, architettonico ed ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore
- (4) “ristrutturazione parziale con mantenimento delle strutture esistenti” nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale, senza ammetterne la demolizione e ricostruzione se non per parti minori;
- (5) “ristrutturazione parziale” nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale;
- (6) “ristrutturazione globale” nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e/o planivolumetrico originale.
- (7) “altri interventi”, non ricompresi nelle precedenti classi.

Nell'definire le precedenti classi il PI dovrà considerare le indicazioni espresse nell'“Abaco Tipologico” allegato al Prontuario Normativo, in particolare relativamente alle caratteristiche degli elementi strutturali e delle finiture, dei materiali e delle modalità costruttive.

Il PI inoltre:

- potrà integrare la precedente classificazione articolando ulteriori sottoclassi e definendo in dettaglio la specifica disciplina di ciascuna classe; fino a tale intervento rimangono in vigore i gradi di tutela previsti dai vigenti P.R.G. ai sensi della l.r. n. 80/1980;
- nel definire gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti e le disposizioni per le eventuali nuove costruzioni dovrà prevedere apposite indicazioni in ordine a: elementi puntuali di analisi, tecnologie e materiali, murature, solai, scale, tetti e coperture, elementi interni ed esterni di particolare pregio, adeguamenti statici, adeguamenti igienici e tecnologici, sistemazioni esterne ed eventuali piantumazioni, aumenti di volume. Tali elementi di analisi potranno essere dotati di abachi o idonei
- classifica opportunamente all'interno delle classi di “restauro” gli edifici di pregio evidenziati dal PATI:
- preciserà un'adeguata disciplina finalizzata all'eliminazione delle reti aeree, degli elementi di disturbo visivo, e di mantenimento dei cono visuali di pregio.

Sono fatte salve le vigenti previsioni urbanistiche conseguenti all'applicazione- adeguamento alla l.r. n. 80/1980.

2. *Ville venete.*

Il PATI individua alla tav. 4c le ville presenti nel catalogo dell'Istituto regionale per le Ville Venete:

- villa Falin a Pieve d'Alpago (cod. 00001624) ;
- casa a Valdenogher – casa dell'alchimista a Tambre (cod. 00001657).

Il PI definisce per ciascuna le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili compatibili con il grado di tutela attribuito ai sensi del presente articolo.

Fino alla predisposizione del PI su tali edifici e pertinenze sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del DPR 380/2001.

Art. 22 Incentivazione alla dotazione dei servizi essenziali finalizzata al mantenimento della residenzialità dei piccoli centri

Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza (ad esempio piccoli esercizi commerciali, uffici postali, centri socio-ricreativi, ecc.) necessari alla riqualificazione dei centri minori attraverso logiche di premialità volumetrica atta a mantenere la residenzialità dei piccoli centri.

1. E' consentito, per i centri collocati all'interno degli ATO 7/8/9, limitatamente ai piani terra degli edifici ad uso residenziale esistenti, il cambio di destinazione d'uso al fine di consentire l'inserimento di nuovi servizi alla residenza.

2. All'atto di rilascio del certificato di agibilità viene riconosciuto il recupero della medesima volumetria oggetto del cambio di destinazione d'uso, attraverso l'ampliamento in aggiunta alle previsioni vigenti mantenendo, per quanto possibile, le componenti strutturali originarie ed applicando metodologie costruttive ed organizzative tradizionali.

3. Nel caso l'edificio oggetto delle disposizioni di cui al punto 1 ricada all'interno dei centri storici della tav.4c, la volumetria potrà essere maggiorata del 20% e ricollocata in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato.

Tali ampliamenti volumetrici non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal PATI.

Art.23 Ricettività a basso impatto ambientale

Il PATI riconosce la forma di ricettività a basso impatto ambientale (es. *albergo diffuso*) per la valorizzazione e l'interazione tra accoglienza, ambiente ed identità dei luoghi. Tale forma di ricettività è orientata ad una diversificazione dell'offerta turistica in un'ottica ecosostenibile del territorio che valorizzi le potenzialità paesaggistiche e limiti il fenomeno delle seconde case.

Si riconosce quale struttura di ricettività a basso impatto ambientale:

a.l'albergo a gestione unitaria composto da più edifici, tale da assicurare la tenuta economica complessiva del sistema proposto con l'iniziativa;

b. il raggiungimento di una congrua capacità ricettiva tale da qualificarne l'intervento, in termini di posti letto, come sistema per l'offerta turistica;

c. una distanza in linea d'aria non superiore a trecento metri fra gli edifici nei quali si trovano le aree ad uso comune degli ospiti e gli altri, tale limite è derogabile nel caso di appartenenza allo stesso nucleo urbano o nel caso di un sistema organizzato su più nuclei urbani;

I parametri di cui al precedente comma si intendono modificati con l'eventuale entrata in vigore di una specifica normativa in materia.

Considerati gli interessi pubblici rappresentabili dall'azione di contrasto all'abbandono e allo spopolamento ed il contributo positivo di tale tipo di ricettività al sistema turistico ed ambientale, si potranno prevedere, sentiti il competenti uffici ULSS, deroghe edilizie ai parametri igienico-sanitari; analoghe iniziative andranno assunte per favorire l'insediamento di esercizi polifunzionali a servizi delle attività di cui al presente articolo;

Tali deroghe dovranno essere oggetto di specifici accordi di programma ai sensi dell'art.6 della l.r. 11/2004 tra amministrazioni comunali, enti e soggetti privati e finalizzati ad operazioni unitarie di rivitalizzazione del tessuto economico-sociale.

Gli accordi di programma proporranno il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente consentendo, ove possibile, la conservazione dei parametri edilizi esistenti e con essi la tipologia degli edifici garantendo nel contempo l'accoglimento delle nuove funzioni.

Al di fuori di tali accordi di programma verranno applicate le normative vigenti in materia di edilizia, commercio e turismo.

Nei centri storici gli interventi di cambio di destinazione d'uso, finalizzati all'attivazione di strutture di ricettività a basso impatto ambientale, possono accedere alla perequazione di riequilibrio territoriale di cui all'art. 14.

Art. 24

Aree ad urbanizzazione consolidata

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal sistema produttivo.

In tali aree sono ammessi gli interventi di costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto delle norme definite dal PATI.

Il PATI prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

Il PI:

a) verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata;

b) privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel tessuto urbano e nel territorio, costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del carattere e dell'identità del territoriale;

c) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;

d) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e

mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;

e) definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo;

f) individua ulteriori aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e per l'intervento mediante programmi complessi in aggiunta a quelle precisate dal PATI e normate dall'articolo 30;

g) nelle aree ai margini dell'urbanizzazione consolidata, nelle quali l'attività agricola risulta degradata e parzialmente o totalmente compromessa dalla pressione urbana, può prevedere interventi di tutela e incentivazione dell'attività agricola;

h) può ridefinire il margine del consolidato e realizzare interventi di completamento edilizio entro il limite di 25 m nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole e comunque per una superficie non superiore al 10% dell'area di urbanizzazione consolidata perimetrata nella tav. 4c.; tale ridefinizione non è ammessa sui fronti viari di competenza provinciale o superiore.

Gli interventi di cui al presente punto possono essere attuati anche in deroga al perimetro dell'ATO di appartenenza; in tal caso le disponibilità volumetriche saranno comunque quelle proprie dell'ATO di appartenenza del consolidato in oggetto.

i) i limiti del consolidato, in sede di PI ed in riferimento ad edifici esistenti, possono essere adeguati entro un limite massimo di ml. 5,00; tale modifica non è sommabile a quella prevista al punto h);

l) prevede, in caso di ridefinizione del margine, di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto limitando gli interventi sui margini esterni;

Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art.9.1 punto "c".

Art. 25

Aree di edificazione diffusa

Le aree di edificazione diffusa comprendono gli insediamenti a morfologia lineare lungo gli assi viari principali ed il reticolo stradale minore e quelli a morfologia nucleare isolati.

Il PATI prevede il riordino, la valorizzazione e la riqualificazione dell'edificazione diffusa.

Il PI:

a) verifica la perimetrazione delle aree di edificazione diffusa;

b) può prevedere, ai fini della ricomposizione del tessuto insediativo esistente e con l'esclusione delle aree comprese all'interno degli ambiti di cui all'art.13 e all'art.33, modifiche alla perimetrazione del PATI entro il limite di 50m e comunque per una superficie non superiore al 10% dell'area di edificazione diffusa perimetrata nella tav. 4c; tale ridefinizione non è ammessa sui fronti viari di competenza provinciale o superiore. Il limite del 10% può essere elevato fino al 15% utilizzando la disponibilità prevista per l'urbanizzato consolidato.

Gli interventi di cui al presente punto possono essere attuati anche in deroga al perimetro dell'ATO di appartenenza; in tal caso le disponibilità volumetriche saranno comunque

quelle proprie dell'ATO di appartenenza dell'edificazione diffusa in oggetto.

Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art.9.1 punto "c".

c) i limiti del consolidato, in sede di PI ed in riferimento ad edifici esistenti, possono essere adeguati entro un limite massimo di ml. 5,00; tale modifica non è sommabile a quelle previste al precedente punto b);

d) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;

e) prevede, in caso di ridefinizione del margine, di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto limitando gli interventi sui margini esterni;

f) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;

g) disciplina gli interventi edilizi ammissibili nel rispetto delle specifiche indicazioni progettuali contenute nella tav.4c e secondo le direttive del specifico ATO.

Art.26

Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Il PATI individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, ovvero le direttrici di sviluppo degli insediamenti più opportune con riferimento alle aree di urbanizzazione consolidata e diffusa.

Sono definite tre tipologie di linee preferenziali di sviluppo insediativo:

- 1) *di espansione dell'urbanizzato*: le direttrici di sviluppo corrispondono all'organizzazione di nuovi insediamenti dotati di una propria forma e riconoscibilità nonché di servizi. Tali direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche costituiscono Variante al PATI;
- 2) *di riorganizzazione preferenziale degli insediamenti*: le direttrici di sviluppo sono previste all'interno degli ambiti di cui all'art. 33 e devono intendersi come indicative. Possono essere modificate dal PI in sede di progettazione unitaria dell'ambito senza costituire Variante al PATI;
- 3) *di espansione commerciale, turistica, industriale*: le direttrici sono relative agli interventi di cui al punto 1 limitatamente a destinazioni d'uso di carattere commerciale, turistico ed industriale.

Il PI:

in conformità ai limiti quantitativi alle espansioni, definisce per gli ambiti di sviluppo :

- a) le zone territoriali omogenee;
- b) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
- c) la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse;

- d) l'eventuale quantità di Edilizia Residenziale Pubblica prevista in ciascun intervento;
- e) gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici;
- f) ulteriori aree idonee per l'intervento mediante programmi complessi in aggiunta a quelle precisate dal PATI e normate dall'art. 31.2;
- g) il PI, sulla base delle indicazioni del PATI, delimita le zone di sviluppo insediativo e ne definisce i limiti quantitativi (indici e standard).

Il PI inoltre disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo, per le parti di territorio incluse negli ambiti di sviluppo insediativo.

Ulteriori disposizioni per il PI:

- h) promuove la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed ecocompatibile come da art. 18.
- i) applica le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica e normate all'art. 18;
- l) definisce le modalità per il trasferimento, l'eliminazione, la mitigazione dell'impatto degli edifici incongrui e delle attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti;
- m) per i nuovi insediamenti a carattere produttivo, definisce le opere di mitigazione degli impatti acustici e visivi.

Art.27

Aree soggette a "Piano di rilocalizzazione di parte degli abitati di Lamosano e Funes" (art. 1 legge n.267/98) e "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati" (l.r. n.17/99)

1. il PATI recepisce le indicazioni del "Piano di rilocalizzazione di parte degli abitati di Lamosano e Funes" (Delibera del Consiglio Comunale di Chies d'Alpago n. 2 del 25.02.2008) ed individua, all'esterno dei perimetri di cui agli art.24 ed art.25, le aree individuate dal Piano di Rilocalizzazione da attuare per stralci funzionali mediante PI.

- a) nelle aree di cui al "Piano stralcio di immediata attuazione a livello esecutivo" ai sensi del DPGR n.175 del 17.06.2008 si applica quanto previsto dall'art. 25 delle Nta, con l'esclusione dei punti a), b), c), e), g), e dalla scheda dei relativi ATO;
- b) i trasferimenti degli insediamenti nelle aree di cui al punto a) sono attuati secondo le prescrizioni del "Piano stralcio di immediata attuazione a livello esecutivo";
- c) nelle restanti aree, individuate ai sensi delibera del Consiglio Comunale n.2 del 25.02.2008 il PI, in coerenza con i successivi stralci esecutivi del Piano di Rilocalizzazione, può individuare puntualmente le parti da destinare alla rilocalizzazione

degli edifici, fatta salva, fino alla adozione del PI in merito, la destinazione urbanistica di dette aree ai sensi del vigente PRG.

Per le destinazioni residenziali valgono i parametri di cui al dimensionamento di ogni singolo ATO interessato,

2. il PATI recepisce le indicazioni della l.r. n.17/1999 per l'attuazione dei Piani di trasferimento degli abitati di Curago e Cologno.

a) la redazione e la procedura dei Piani sono disposte dalla legge n.445/1908 con cui saranno definiti:

- i tempi e le modalità per l'abbandono delle aree da trasferire;

- i tempi e le modalità per l'abbattimento degli edifici da abbandonare;

- i criteri per l'assegnazione, l'entità dei lotti e le aree dove sarà edificato il nuovo insediamento abitativo.

b) i trasferimenti degli abitati di cui al punto 2 sono attuabili a seguito di conforme approvazione dei Piani di trasferimento e con le eventuali prescrizioni ivi previste.

c) l'approvazione dei Piani di trasferimento di cui al punto 2 costituisce Variante al PATI.

Art. 28

Limiti fisici all'espansione

Il PATI individua i limiti fisici alla nuova edificazione in funzione della propria strategia di trasformazione urbanistica, con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e alla salvaguardia dei valori ambientali. Tali limiti non possono essere superati né dagli interventi previsti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo né dalle modifiche delle perimetrazioni consentite alle aree di cui agli art. 24 e art. 25.

Nel caso il limite all'espansione sia relativo ai centri di cui all'art. 27 sono ammesse deroghe in funzione delle previsioni dei piani di cui alla legge n.267/98 e l.r. n.17/1999

Nel caso di limite fisico e paesaggistico, a tutela delle qualità paesaggistiche, tale limite deve essere integrato con un intervento di mascheramento ambientale anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica

Art. 29

Mantenimento della discontinuità urbana

Il PATI prevede il mantenimento di ambiti di discontinuità urbana fra le aree di urbanizzazione consolidata e le aree interessate da edificazione diffusa.

Tali ambiti, ai margini della viabilità di collegamento, hanno lo scopo di conservare (salvaguardare) la percezione degli spazi aperti e di evitare la formazione di un continuo urbano (saldatura degli insediamenti).

il PI:

a) verifica e definisce puntualmente gli ambiti individuati dal PATI e ne può indicare ulteriori.

b) definisce le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili al fine di garantire il mantenimento degli ambiti di discontinuità;

Fino all'approvazione del PI è vietata l'edificazione in corrispondenza di tutti gli ambiti di discontinuità cartografati nella tav4c.

Art. 30

Progetti di rilevanza strategica a valutazione di sostenibilità

Il PATI individua due progetti strategici soggetti a valutazione di sostenibilità.

Tali progetti trovano localizzazione nella tav.4c tuttavia, per il grado di complessità, necessitano di un'ulteriore fase di approfondimento progettuale finalizzata a quantificarne gli effetti ambientali, sociali ed economici anche su scala territoriale attraverso un'apposita Variante al PATI.

DIRETTIVE

Il progetto strategico, attraverso l'attivazione di procedura VAS comprendente la Valutazione di Incidenza Ambientale, richiede:

a) un mirato approfondimento delle analisi del Quadro conoscitivo in relazione al dettaglio progettuale;

b) l'evidenza delle tipologie degli impatti relativi al carico antropico e agli aspetti di trasformazione fisico-morfologica del territorio;

c) una valutazione delle alternative progettuali e, nel caso in cui si dovessero accertare possibili incidenze negative sull'ambiente, la verifica delle possibili mitigazioni e/o o compensazioni;

d) un verifica di compatibilità sotto il profilo ambientale, paesaggistico, idrogeologico ed idraulico;

e) una verifica di compatibilità urbanistica delle previsioni progettuali anche attraverso la calibratura degli standard, in rapporto alla capacità insediativa, all'utenza temporanea e alle specifiche necessità che il tipo di intervento richiede;

f) una verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata e con i vincoli presenti sul territorio.

30.1

Progetto "Polo della Logistica" di Paludi

PRESCRIZIONI

Il PATI riconosce il Polo Logistico di Paludi come progetto strategico per lo sviluppo economico, recepito per la sua rilevanza sovraordinata dal PTCP di Belluno e dagli indirizzi del PTRC regionale.

Nella tav.4c del PATI viene individuato un ambito di interesse sovracomunale comprendente aree ricadenti nei comuni di Pieve d'Alpago e Ponte nelle Alpi, la cui

attuazione, per ragioni di assetto idraulico, coinvolge anche aree ricadenti nel comune di Puos d'Alpago.

In tali aree sono ammessi unicamente interventi infrastrutturali ed edificatori funzionali all'attivazione di un polo logistico oltre ad interventi di regimazione idraulica, aree naturalistiche e attività agricole nel rispetto di quanto ammesso dalla normativa del Piano di Assetto Idrogeologico.

L'intervento è subordinato alla messa in sicurezza idraulica dell'area. Tuttavia, la soluzione indicata al punto 5.6.8 della Valutazione di Compatibilità Idraulica del PATI non costituisce un vincolo, essendo una delle possibili ipotesi progettuali e fermo restando che la soluzione finale sarà soggetta ad apposita Variante. Sono comunque fatte salve le rimanenti previsioni del PATI per l'ATO n.1, nel rispetto della normativa vigente del PAI e con l'esclusione degli interventi denominati PV_07 e PU_14 di cui alla tav.5 del Piano, attuabili esclusivamente a seguito della messa in sicurezza idraulica delle aree P2 del PAI all'interno dell'ATO n.1.

Sono fatti salvi:

1. per le attività produttive esistenti tutti gli interventi, nonché gli ampliamenti, fino ad un massimo del 10% di superficie coperta esistente;
2. per gli edifici esistenti gli ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario fino ad un massimo di 100 mc per edificio.
3. L'attivazione del presente Progetto, è subordinata, in accordo con la Regione e la Provincia di Belluno, all'approvazione di una Variante parziale al PATI, di carattere Intercomunale fra i due comuni interessati ed estesa anche al PAT del comune di Ponte nelle Alpi che potrà recepirla autonomamente. Qualora la verifica di assoggettabilità della Vas determini che il progetto produce effetti che ricadono anche nei comuni contermini si procede ad una Variante Intercomunale al PATI fra i comuni interessati.

Tale ambito potrà essere, in accordo tra i comuni interessati, esteso fino a ricomprendere anche aree contermini, ed in particolare quelle che il PAI classifica come P2 e P3, esterne all'ambito stesso ma funzionali ai temi da trattare con la Variante.

La determinazione di tale ambito, qualora diverso da quello indicato dalla tav.4c, dovrà avvenire attraverso un accordo di programma sottoscritto dalle amministrazioni interessate, con il quale verranno altresì stabiliti gli obiettivi e le finalità della Variante oggetto dell'accordo.

La Variante sarà eventualmente adeguata in funzione delle soluzioni progettuali, e definirà puntualmente:

1. le destinazioni d'uso delle aree interessate;
2. la rete delle infrastrutture di servizio con particolare riguardo alla risoluzione delle problematiche di accessibilità alle aree, in primo luogo la realizzazione del ponte sul Rai;
3. gli indici edificatori ammissibili per la realizzazione delle strutture funzionali al Polo logistico, i quali determineranno una volumetria complessiva che, a prescindere dalla localizzazione, verrà ripartita secondo logiche perequative;
4. le modalità attuative e le azioni perequative fra i comuni e gli altri enti e i privati interessati, da attivare anche attraverso appositi accordi di programma o accordi di

cui all'art.6 della L.R.11/2004, ivi comprese le aree interessate da utilizzi idraulici al fine della salvaguardia e messa in sicurezza delle nuove opere infrastrutturali e dei nuovi insediamenti;

5. gli eventuali interventi di regimazione idraulica;
6. gli interventi di mitigazione e/o compensazione qualora siano verificati possibili effetti negativi sull'ambiente e le condizioni complessive di sostenibilità delle azioni previste;

Le prescrizioni di cui ai punti precedenti sono subordinate all'approvazione di un'analogha previsione nel PAT del comune di Ponte nelle Alpi; in caso diverso, l'area perimetrata nella tav.4c relativa al territorio comunale di Pieve d'Alpago, potrà essere soggetta ad una Variante comunale ai sensi dell'art.40.

La nuova previsione di collegamento stradale tra la S.S.n.51 e l'area d'intervento, ancorché non ricompresa nell'ambito di cui alla tav.4c, è ritenuta necessaria e preordinata all'attuazione delle nuove previsioni di cui al presente articolo.

L'allegato 5c del PATI costituisce un sussidio progettuale di carattere indicativo potendo essere motivatamente modificato in sede di Variante parziale al PATI.

assoggettabilità della Vas determini che il progetto produce effetti che ricadono anche nei comuni contermini si procede ad una Variante Intercomunale al PATI fra i comuni interessati

30.2

Impianto di risalita per Piancavallo

PRESCRIZIONI

PATI fornisce delle indicazioni progettuali come di seguito elencato:

- a) la Variante al PATI è predisposta dal solo comune interessato dal progetto. Qualora la verifica di assoggettabilità della Vas determini che il progetto produce effetti che ricadono anche nei comuni contermini si procede ad una Variante intercomunale al PATI fra i comuni interessati
- b) l'impianto di collegamento potrà essere dotato di una pista di servizio da riservare strettamente alle esigenze di manutenzione e sicurezza dello stesso ad utilizzo limitato ai gestori dell'impianto stesso o di pubblico servizio;
- c) non sono ammesse piste di rientro relative al nuovo impianto;
- d) all'interno dell'ambito e nella contermine area destinata al turismo invernale, anche in pendenza della Variante, è ammessa la realizzazione di piste per lo sci nordico, per campi scuola e relative manovre, per attrezzature ludiche sulla neve.

Nella realizzazione degli interventi ammessi:

- è vietato il taglio all'interno del bosco storico se non con l'attivazione di idonee misure di compensazione previo parere dell'autorità competente;
- è vietata l'edificazione di qualsiasi nuovo volume. E' consentita solamente la realizzazione di piccoli volumi di servizio alle attrezzature ed all'utenza in numero massimo di 5, con un massimo di 100 mc. cadauno;
- nella realizzazione delle piste e degli impianti è ammessa la modifica della morfologia del territorio solo per limitati interventi e qualora verificata l'impossibilità tecnico-economica di soluzioni alternative.

Le disposizioni di cui al presente punto potranno essere modificate in sede di Variante al PATI.

- e) per l'area destinata a campeggio è ammesso il conforme utilizzo anche in pendenza della redazione della Variante al PATI in conformità agli indici previsti dal vigente PRG
- f) le volumetrie ad uso ricettivo vanno concentrate nella porzione ovest in adiacenza all'urbanizzazione consolidata di S.Anna;
- g) gli spazi ad uso parcheggio vanno dimensionati e progettati in modo tale da minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico e con la maggior vicinanza possibile al nucleo urbano;
- h) nella parte est corrispondente alla località Col Indes ed alle malghe Col Indes e Pian Grant sono ammesse solo volumetrie connesse alla testata dell'impianto di risalita od all'ampliamento degli edifici esistenti, con il divieto di realizzazione di ulteriori nuove volumetrie se non in riferimento a strutture agricole secondo gli indici ammessi dalla l.r. 11/2004;
- i) dovrà essere verificato il rispetto delle previsioni della programmazione regionale di settore (Piano Neve) relativamente allo sci alpino, dei contenuti dell'art. 53 del PTCP, nonché il rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17.10.2007 e s.m.i.

Art. 31

Progetti di rilevanza strategica e programmi complessi

31.1

Progetti di rilevanza strategica

- 1. polo dei servizi**
- 2. riqualificazione area "ex caserma Bianchin" nella Foresta regionale del Cansiglio**
- 3. parco naturale lago di Santa Croce**

- 1. "polo dei servizi"**. Viene così definita l'area di importanza sovracomunale localizzata ad est della rotatoria di Bastia. Il PATI prevede che essa sia soggetta a piano attuativo o programma complesso, eventualmente con previsioni perequative incidenti su altri ambiti del PATI stesso.

Le destinazioni d'uso ammesse sono a servizi pubblici, servizi di interesse pubblico, terziario, commercio, artigianato di servizio al consumatore finale (escludendo le imprese) non molesto o nocivo, autorimesse e garages, residenza limitata ai gestori e/o proprietari per un volume massimo di mc. 500 e globale di 5.000 con esclusione di:

- grandi strutture di vendita;
- medie strutture di vendita con presenza del settore alimentare;
- attività produttive industriali o artigianali non previste al precedente punto;
- depositi coperti e/o scoperti.

Dovrà essere studiata in particolare la viabilità di accesso e gli spazi di sosta in modo da

garantire la piena ed adeguata fruibilità delle aree.

2. Riqualificazione dell'area "ex caserma Bianchin" nella Foresta regionale del Cansiglio

Il PATI, in accordo con Veneto Agricoltura, individua l'ex caserma Bianchin come un'area fortemente degradata che necessita di riqualificazione.

Il Piano recepisce quanto stabilito dall'art.33 del PTRC e dalle relative "norme specifiche di tutela" di cui al titolo VII.

All'interno dell'area individuata nella tav.4c sono ammesse viabilità ed attività di servizio di interesse pubblico o rurale, ivi comprese la demolizione degli edifici esistenti e il loro recupero volumetrico secondo le indicazioni della scheda progettuale.

Tale volumetria non è intesa come aggiuntiva bensì come recupero della volumetria esistente, configurando una operazione di riqualificazione dell'area compatibile con le prescrizioni e finalità del PTRC vigente, atteso che non viene previsto alcun carico volumetrico aggiuntivo.

Siano comunque osservate le seguenti prescrizioni:

- c) gli interventi previsti siano soggetti alle disposizioni di cui all'art.5 del DPR 357/1997 e smi nonché alla DGR n.3173/2006 in quanto area ricadente all'interno di una ZPS;
- d) la verifica preventiva dell'idoneità del sito dal punto di vista idrogeologico, geologico e forestale;
- e) la conferma dei vincoli ambientali e idrogeologici esistenti in esso ricadenti;
- f) la riqualificazione ambientale del sito potrà essere effettuata nel rispetto delle normative previste dalle direttive comunitarie in materia di rete Natura 2000, verificando le connessioni ecologiche e ambientali interprovinciali-interregionali esistenti;
- g) in sede di attuazione delle previsioni potrà essere proposto l'adeguamento alla scheda progettuale attraverso valutazioni paesaggistico-ambientali da effettuare mediante idonee forme di concertazione/consultazione con gli enti e i soggetti competenti;
- h) le destinazioni previste all'interno dell'ambito da recuperare dovranno essere prevalentemente dedicate a strutture di supporto all'attività istituzionale dell'ente proprietario e gestore dell'area (Veneto Agricoltura);
- i) le volumetrie riutilizzabili saranno considerate esclusivamente quelle sopra terra e senza alcun carico volumetrico aggiuntivo rispetto all'esistente;
- j) la rilocalizzazione dei volumi da demolire (previa bonifica ambientale delle strutture esistenti), dovrà prevedere il posizionamento dei nuovi volumi il più possibile in adiacenza alla viabilità principale (S.P.), mediante l'utilizzo di recinzioni con materiali e forme come da tradizione costruttiva del luogo con edifici aventi altezze e materiali armonicamente coerenti con l'edificazione esistente nell'ambito della Foresta del Cansiglio;
- k) il perimetro dell'area oggetto d'intervento dovrà essere adeguatamente piantumato con essenze arboree ed arbustive autoctone.

DIRETTIVE

Il PI disciplina le modalità di intervento diretto secondo la scheda progettuale di cui all'allegato "Progetto per la riqualificazione dell'area "ex caserma Bianchin" nella Foresta regionale del Cansiglio"; prevedendo, se del caso, modifiche di carattere non sostanziale alla scheda progettuale, ferme restando le cubature massime ammesse.

3. Parco naturale lago di Santa Croce

Il PATI riconosce la zona umida sul fronte del lago di Santa Croce come un'area rilevante dal punto di vista ambientale e naturalistico e recepisce le previsioni dell'art.21 del PTRC.

All'interno dell'ambito individuato nella tav.4c, e nel rispetto dei vincoli sovraordinati, il PATI promuove le attività turistiche e sportive compatibili, nonché le attività didattiche di studio e divulgazione del patrimonio floro-faunistico.

Il Piano definisce l'area come idonea per la formazione di parco o riserva di interesse locale ai sensi dell'art. 27 l.r. n.40/1984, attraverso la redazione di un piano ambientale (art.9 l.r. n.40/1984) la cui adozione, deposito, pubblicazione e approvazione è assimilata ad un piano attuativo di iniziativa pubblica.

31.2

Programmi complessi

Il PATI individua come programmi complessi:

- 1) Pieve – Polo di Pieve/Villa;
- 2) Farra – Anta Tesa/Runal;
- 3) Farra – S.Croce al Lago;
- 4) Puos – Noal.

Tali programmi trovano il loro quadro di condivisibilità e localizzazione nella tav. 4c e, per la loro valenza funzionale, ambientale e sociale, necessitano di una programmazione e progettazione coordinata estesa all'intero ambito che, nei limiti di quanto previsto al presente articolo, non costituisce Variante al PATI.

DIRETTIVE

I programmi complessi sono predisposti dai comuni interessati anche in accordo con i soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/2004.

Ai fini della valenza giuridica ed urbanistica i programmi complessi, in particolare per quanto concerne le procedure di redazione, adozione, approvazione, e per l'efficacia degli atti conseguenti, sono assimilati a strumenti attuativi di cui agli artt. 19 e segg. della l.r. 11/2004.

Nella redazione dei programmi complessi vanno ricercate le possibili sinergie pubblico-privato finalizzate all'attuazione di quanto previsto al presente articolo, anche con il ricorso a procedure di perequazione, credito edilizio e compensazione urbanistica che possono riguardare altre aree del territorio della medesima A.T.O. o, ove conformemente disposto dal PI, altre A.T.O..

Per i singoli programmi complessi inoltre:

- 1) Pieve – Polo di Pieve/Villa. E' finalizzato alla creazione di polo infrastrutturale a carattere sportivo/turistico con la compresenza delle necessarie dotazioni volumetriche di servizio, anche con quota parte di destinazioni commerciali, terziarie e residenziali, strettamente funzionali all'efficienza delle infrastrutture previste. Il PI verificherà l'adeguatezza delle infrastrutture viarie di accesso e collegamento con la rete comunale prevedendo, ove del caso, i necessari adeguamenti;

- 2) Farra – Anta Tesa/Runal. E' finalizzato alla creazione di polo infrastrutturale a carattere sportivo/turistico con la compresenza di attrezzature sportive, ricreative e turistico-alberghiere ed extralberghiere. In particolare il piano dovrà valutare le tipologie di fruizione turistica del territorio prevalenti, e in relazione ad esse coordinare l'integrazione fra le varie funzioni garantendo la permeabilità pubblica delle stesse attraverso opportuni percorsi di collegamento che consentano altresì adeguata accessibilità e valorizzazione della spiaggia e del contermine progetto strategico in destra Tesa.

Il programma curerà in particolare la qualità dei volumi a carattere turistico-alberghiero ed extralberghiero ammessi al fine di renderli elemento di connessione e di qualità dei contermini spazi ad uso pubblico, individuando anche opportuni strumenti, pure di carattere convenzionale o negoziale, idonei a garantire l'effettività dell'insediamento ricettivo e la sua continuità nel tempo.

Siano comunque osservate le seguenti prescrizioni:

- a) gli interventi previsti siano soggetti alle disposizioni di cui all'art.5 del DPR 357/1997 e smi nonché alla DGR n.3173/2006;
- b) venga preclusa l'edificazione di nuove volumetrie aggiuntive, sono fatte salve le previsioni edificatorie del PRG vigente;
- c) siano previsti interventi di sistemazione ambientale e riqualificazione degli edifici esistenti, anche con limitati incrementi volumetrici per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali, nonché delocalizzazione delle attività incongrue esistenti;
- d) l'utilizzo di tecnologie edilizie legate alla bioarchitettura, alle energie rinnovabili e prevedendo, per i nuovi spazi pubblici, pavimentazioni permeabili.

- 3) Farra – S.Croce al Lago. E' finalizzato al recupero urbano e socio-economico della zona di S.Croce attraverso un complesso di interventi di carattere naturalistico, sportivo, ricreativo e ricettivo. In particolare si prevede:

- la realizzazione di un centro ittiogenico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico del lago che coniughi tutela naturalistica e corretta gestione della pesca;
- la creazione di un nuovo centro velico a valorizzazione delle specifiche potenzialità del Lago di S.Croce con i la previsione degli spazi e volumi necessari alla funzione nonché degli eventuali volumi di servizio a supporto della stessa;
- il recupero della stazione ferroviaria per la realizzazione di un ostello a servizio prioritario degli utenti delle attrezzature previste ed il recupero dell'area a campeggio;
- il perseguimento dei necessari interventi di concertazione per mantenere la possibilità di una fermata ferroviaria, anche con funzionalità ridotte, che garantisca un soglia minima di servizio all'utenza turistica prevista.

Il programma dovrà contenere un'adeguata previsione di spazi ad uso pubblico, percorsi ciclo-pedonali e parcheggi che garantiscano la qualità complessiva degli insediamenti, la pedonalizzazione delle aree centrali ed i collegamenti con la rete ciclopeditone rivierasca.

- 4) Puos – Noal. E' finalizzato alla valorizzazione a scopo residenziale e turistico ricreativo del nucleo edilizio storico, con possibilità di cambiamento di destinazione d'uso nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche originali.

Gli interventi prevederanno restauro, risanamento e ristrutturazione dei volumi esistenti senza la realizzazione di nuovi volumi se non a carattere accessorio in funzione delle destinazioni d'uso previste e compatibilmente con il rispetto delle qualità paesaggistiche del brolo. L'intervento dovrà garantire l'insediamento anche di destinazioni di interesse pubblico a carattere sociale e culturale.

I programmi complessi potranno prevedere la realizzazione di quanto previsto anche attraverso stralci funzionali nel rispetto prioritario delle finalità pubbliche essenziali previste per ciascuno.

Gli spazi minimi ad uso pubblico, le volumetrie massime e le destinazioni d'uso ammesse sono precisate nelle schede relative ai singoli ATO di appartenenza in funzione delle specifiche finalità di ciascuno di cui ai precedenti punti.

Sono ammesse ripermetrazioni organiche degli ambiti riservati a programmi complessi in funzione delle soluzioni progettuali adottate; di tali ripermetrazioni – da inserire nel PI – non si prevede un limite massimo ma solo l'obbligo di non escludere più del 20% delle superfici previste dal PATI.

Art.32

Aree per la riqualificazione idrogeologica

Il PATI identifica tali aree con gli ambiti di frana di maggiore rilevanza localizzati in Valturcana, a Borsoi, a Lamosano e nel torrente Tessina.

il PI:

a) dovrà acquisire i dati necessari e programmare indagini ed analisi ad integrazione del Quadro Conoscitivo esistente;

b) in accordo con le Autorità competenti, dovrà conseguire delle azioni mirate alla messa in sicurezza e alla sistemazione delle aree di dissesto idrogeologico.

Art. 33

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana

Il PATI prescrive un esteso intervento di riorganizzazione urbana nelle aree prive di identità, demandando al PI la previsione di un nuovo assetto degli spazi pubblici, delle strade, delle piazze, delle aree a verde e di quelle a servizi, in relazione ai quali vengono individuati i nuovi allineamenti del tessuto edilizio.

In tali aree si dovranno creare le condizioni per una progressiva ricomposizione dell'attuale tessuto incoerente e frammentato con uno nuovo ed omogeneo che sia organizzato sugli allineamenti degli spazi pubblici e finalizzato alla definizione di una struttura del tessuto insediativo.

Il PI provvede a definire le regole morfologiche e architettoniche per le trasformazioni, entro il limite massimo di superficie trasformabile e di nuova edificazione previsto per ciascuna area nella disciplina dei singoli ATO.

In sede di PI vanno valutate le caratteristiche del sistema delle reti di smaltimento delle acque reflue, prevedendo, ove necessario, idonei interventi di adeguamento degli impianti di depurazione e della rete di collettamento e raccolta.

Art. 34

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale

Il PATI individua nella tav. 4c gli ambiti per il miglioramento della qualità territoriale. Si tratta di aree importanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico nonché urbanistico

per la loro connessione con i sistemi insediativi limitrofi.

In tali ambiti dovranno essere condotte operazioni per il miglioramento della qualità territoriale.

Il PI:

a) approfondisce l'analisi delle componenti naturali ed antropiche;

b) individua le aree agricole da riqualificare e prevede le nuove funzioni per l'edificato esistente, anche nell'ottica di un riutilizzo a supporto del sistema turistico-ricreativo;

c) prevede l'ipotesi di riduzione degli impatti visivi ed altre previsioni che si rendano necessarie ai fini del miglioramento degli aspetti paesaggistici.

Capo III
“Reti e servizi”

Art. 35
Viabilità

35.1
Sistema stradale

Il PATI individua:

- a) l' Autostrada A27 e la SS n.51 dell'Alemagna come i tracciati stradali di rilevanza regionale ed interregionale per il collegamento nord-sud;
- b) le strade provinciali SP4, SP5, SP28, SP41, SP422, SP423, come i tracciati stradali di rilevanza locale e sovralocale per il collegamento fra i centri dell'Alpago e fra l'Alpago e il resto della provincia;
- c) il completamento e l'adeguamento della viabilità in quota che collega l'ambito del Dolada con il Cansiglio come intervento strutturale di importanza sovracomunale ai fini dello sviluppo del turismo sostenibile dell'intera area pedemontana.

DIRETTIVE

Il PATI, secondo quanto previsto ai successivi commi:

- a) promuove l'accordo con gli altri comuni della Provincia e gli Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse sovralocale;
- b) individua il reticolo stradale esistente e di progetto, evidenziando le situazioni di criticità, i tratti viari da ricalibrare, i tratti viari di progetto, i percorsi ciclabili, ciclopeditoni, la rete sentieristica di interesse comunale e sovracomunale;
- c) promuove gli interventi di adeguamento e potenziamento e le nuove funzioni previste per il sistema ferroviario in relazione ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del territorio;
- d) favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, individuato come fattore strategico per il perseguimento delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla mobilità privata;
- e) demanda al PI:
 - l'individuazione degli edifici soggetti a demolizione ai fini della sicurezza, dell'adeguamento funzionale e tecnologico della viabilità esistente o di progetto, disciplinando la possibilità di ricorso al credito edilizio ed alla compensazione urbanistica secondo quanto previsto dalle presenti norme;
 - la disciplina normativa e grafica delle fasce di rispetto delle infrastrutture viarie in conformità al Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione, e delle conformi perimetrazioni dei centri urbani.

35.1.2

Situazioni di criticità

Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con conseguente rallentamento della circolazione, aumento della pericolosità e di inquinanti.

Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza delle intersezioni con le direttrici principali di traffico ed altri generatori di traffico, in particolare le aree di cava e la zona produttiva di Paludi.

Il PI, in accordo con l'ente gestore, valuta l'opportunità di:

a) correggere e migliorare il sistema viabilistico relativo ai punti e ai tratti ritenuti critici, anche attraverso l'allargamento e l'asestamento del fondo stradale, il miglioramento dell'illuminazione, della segnaletica verticale ed orizzontale e la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.

35.1.3

Viabilità esistente da ricalibrare

Si tratta di viabilità esistente che, per motivi di sicurezza, di previsione di nuovi insediamenti e di aumento del volume di traffico, necessita di adeguamento.

Il PATI nella tav. 4c individua i tratti stradali da sottoporre in modo prioritario ad adeguamento.

Il PI:

a) precisa, senza comportare Variante, i tratti stradali individuati dal PATI;

b) in accordo con l'ente gestore, corregge e migliora i tratti stradali individuati attraverso l'allargamento e l'asestamento del fondo stradale, il miglioramento dell'illuminazione, della segnaletica verticale ed orizzontale e la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.

35.1.4

Viabilità di progetto

Si tratta della previsione di nuova viabilità di supporto agli insediamenti per il miglioramento della circolazione locale e sovralocale.

Il PATI nella tav. 4c individua i tracciati stradali di progetto, definendo delle ipotesi di percorso che considerino in particolare gli assi e gli andamenti planoaltimetrici della nuova viabilità, in relazione ai valori storico-culturali, paesaggistici e di sicurezza del territorio.

Il PI:

a) precisa, senza comportare Variante:

- 1 i tratti stradali individuati dal PATI;
- 2 la viabilità minore ed interpoderale;

3 i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo.

b) in merito al progetto considera:

1. l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista ambientale e paesaggistico prevedendo, qualora siano verificati possibili effetti negativi sull'ambiente, eventuali mitigazioni e/o compensazioni;

2. l'inserimento dell'infrastruttura rispetto all'edificio esistente, prevedendo eventuali schermature vegetali e barriere anti-rumore;

3. l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista delle visuali, prevedendo eventuali schermature vegetali;

4. la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno;

5. la precisa definizione delle intersezioni stradali, dei sistemi di accesso, dei percorsi pedonali e/o ciclabili. Per le nuove infrastrutture lineari e per le nuove intersezioni stradali, il PI dovrà garantire:

- gli opportuni percorsi ciclabili protetti, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- l'adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto pubblico locale (fermate, aree logistiche) che dovessero eventualmente interferire con il progetto; come disposto dall'art. 49 delle Norme Tecniche del PTCP.

Sino alla definizione finale in sede di PI i tracciati della viabilità di progetto previsti dal PATI determinano una fascia di rispetto all'esterno delle aree di cui all'art.25 e art.26, pari a:

- per il tratto da Cornei a Farra – Bastia, 35 metri lineari per banda rispetto all'asse di progetto;
- per la tratta pedemontana, 35 metri lineari per banda rispetto all'asse di progetto;
- per le rimanenti tratte, 25 metri lineari per banda rispetto all'asse di progetto.

La definizione finale di PI della tratta da Cornei a Farra – Bastia è subordinata ad apposita Variante intercomunale da parte dei 5 Comuni al PATI che definisca, attraverso valutazioni di dettaglio, il tracciato finale, nonché le necessarie infrastrutture di progetto, di servizio e di collegamento alla viabilità esistente.

35.2

Percorsi ciclabili

Il PATI, in accordo con il PTCP della Provincia di Belluno, definisce le seguenti categorie:

a) percorsi ciclabili di collegamento urbano, che connettono i siti di interesse pubblico e/o privato di cui al c.2 dell'art. 55 delle NT del PTCP;

b) percorsi ciclabili a valenza turistica, che favoriscono la fruizione del territorio aperto.

Il PATI promuove la realizzazione di percorsi ciclabili ad integrazione della rete stradale che offrano condizioni ottimali di mobilità alle persone (sicurezza, autonomia, eliminazione delle barriere architettoniche).

Il PI:

- a) verifica e precisa i percorsi ciclabili esistenti;
- b) assicura la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili urbani e di quelli a valenza turistica esistenti e di progetto.

Il PI, per i percorsi ciclabili di progetto:

- a) individua e valorizza gli spazi di sosta e i punti panoramici;
- b) individua e valorizza gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i percorsi;
- c) ne prevede il corretto inserimento rispetto alla rete di percorsi esistente.
- d) completa la rete ciclabile di progetto con percorsi minori di collegamento fra le direttrici principali e/o a servizio di nuove aree, avendo cura in tal caso di integrarli nella rete principale.

35.3

Percorsi di uso turistico ed escursionistico

Il PATI individua i percorsi di uso turistico ed escursionistico di progetto parzialmente insistenti su sedimi viari o sentieristici esistenti.

Il PI:

- a) verifica e precisa i percorsi turistici ed escursionistici di progetto, favorendo la continuità con i tracciati intercomunali e interprovinciali e, ove possibile, il ripristino dei tracciati esistenti o il recupero dei tracciati storici;
- b) prevede appositi spazi funzionali e/o panoramici da organizzare per la sosta;
- c) prevede, ove possibile, l'eliminazione di eventuali ostacoli alla percezione d'insieme del paesaggio;
- d) individua e valorizza gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i percorsi;
- e) valuta la possibilità di fruizione, a servizio dei percorsi, di volumi edilizi esistenti in fregio ai tracciati;
- f) ne prevede il corretto collegamento rispetto alla rete di percorsi esistente;
- g) valuta la possibilità di localizzazione di appositi spazi a parcheggio a servizio dell'utenza.

35.4

Sistema ferroviario

Il PATI individua la ferrovia Venezia-Belluno come il tracciato ferroviario di rilevanza

regionale per il collegamento nord-sud.

Il PATI assegna al sistema ferroviario un ruolo strategico per l'intera Provincia di Belluno per quanto concerne il trasporto intermodale delle merci come all'allegato "Progetto strategico – Polo della logistica" e promuove il potenziamento della linea ferroviaria anche come servizio passeggeri in relazione al futuro Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale (SFMR).

Il PATI, in accordo con l'ente gestore e gli enti locali interessati, favorisce la riqualificazione della "Stazione per l'Alpago" e dei suoi spazi limitrofi e l'integrazione con gli altri sistemi di trasporto pubblico e/o privato. (navette turistiche, navetta per l'area produttiva di Paludi)

Il PATI recepisce la conversione di parte della stazione ferroviaria di "Santa Croce al Lago" così come definita dal programma complesso di cui all'art.31.2 mantenendo tuttavia la fermata ferroviaria per valorizzare la fruizione turistica del lago.

In fase di predisposizione del Piano degli Interventi i Comuni interessati dovranno coordinarsi con la Provincia per l'individuazione delle aree destinate alle strutture di supporto al sistema ferroviario, quali spazi per la logistica, aree di parcheggio scambiatore e quant'altro, come disposto dall'art. 50, comma 1, delle Norme Tecniche del PTCP.

35.5

Trasporto pubblico locale

Il PATI riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e ne attribuisce anche una funzione sociale (servizio verso i centri minori).

Il PATI incentiva il trasporto pubblico locale in accordo con la Provincia di Belluno quale Ente competente alla programmazione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano.

Il PI:

a) promuove l'integrazione tra i trasporti privati e quelli pubblici, attraverso interventi diretti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo, per le esigenze di pendolarismo verso il lavoro (es .Paludi), la scuola ed i servizi, e a scopi di fruizione turistica;

b) individua, nei principali nodi di interscambio, le aree necessarie alla creazione di posti auto e parcheggi scambiatori al fine di garantire l'accessibilità ai mezzi per il trasporto pubblico e ai bus turistici;

c) favorisce forme di servizio di trasporto pubblico a chiamata, in particolare nei centri minori;

d) favorisce gli scambi intermodali tra mezzi pubblici su gomma e su rotaia.

Art.36

Sportello unico per le attività produttive

In coerenza con le norme stabilite dal PATI si applica la procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 160/2010 e successive modificazioni.

La possibilità di variazione degli strumenti urbanistici, prevista ai sensi dell'art. 8 del decreto, si applica al PI nel rispetto della disciplina del PATI, ed è ammissibile per interventi di ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, trasferimento e di ampliamento:

- a) delle attività esistenti in zona produttiva su lotti saturi, fino al raddoppio della superficie coperta e/o del volume anche per adeguarle ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie;
- b) in zona impropria fino all'80% della superficie coperta e/o del volume fino ad un massimo di mq. 1.500 di superficie utile di pavimento, limite che può essere conseguito anche con più varianti senza che sia complessivamente superato anche per adeguarle ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.

Nel caso di trasferimento di attività verso zone proprie, con le medesime modalità e procedure può essere riclassificata l'area su cui insiste l'attività da trasferire ed essere previsto l'utilizzo dei crediti edilizi.

Sono comunque ammesse le varianti al PI che interessano:

- a) ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d'uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;
- b) ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;
- c) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 447 del 1998 e successive modificazioni e art. 8 del DPR n. 160 del 2010, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
- d) esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.

Si escludono in ogni caso gli ampliamenti in variante al PI che:

1. comportino aumento del numero delle unità immobiliari e l'inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del PATI;
2. amplino l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
3. recuperino edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
4. comportino l'ampliamento di strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive che devono invece essere trasferite in zone idonee;
5. comportino il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;
6. comportino ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;
7. interessino gli ambiti di Invariante di natura geologica, geomorfologica, ambientale e paesaggistica individuati dalla tav. 2 del PATI.

Nel rispetto del principio dello sviluppo ambientalmente sostenibile, gli interventi secondo la procedura dello sportello unico sono consentiti in variante al PI a condizione che:

1. siano verificate le idoneità edificatorie delle aree anche con specifiche verifiche geologiche;
2. siano rispettati i limiti di cui agli art. 32, 33, 34, 35 del PTCP;
3. venga favorito un approccio ecologico, di qualità architettonica nella progettazione e di

aumento dell'efficienza energetica in coerenza con l'art. 36 e l'allegato B.2.15 del PTCP e vengano previsti tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva;

4. sia verificato il rispetto del limite massimo quantitativo della zona agricola trasformabile in zone diverse, definito dal PATI (calcolo SAU).

Art. 37

Attività produttive fuori zona

Il PATI conferma l'individuazione delle attività in zona impropria contenute nei PRG vigenti, il PI potrà integrare tale rilevazione e completare o modificare le indicazioni puntuali.

Le eventuali integrazioni fatte dal PI dovranno essere valutate tenendo conto dei seguenti criteri:

a) insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto;

b) attività non compresa tra le industrie insalubri di prima classe;

c) attività non localizzata nelle zone di tutela di cui all'art. 41 della l.r. n. 11/2004 come recepite dal presente piano.

d) collocazione compatibile con le zone a servizi, le zone a parco e con la residenza;

e) attività che non produca movimenti di mezzi non compatibili con la struttura viaria e con gli insediamenti residenziali finitimi.

Per le attività produttive fuori zona non confermate, il PI può prevederne il trasferimento utilizzando le modalità di cui agli art.14, art.15 e art.16.

Art.38

Localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Il PI:

a) individua gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi del D.Lgs 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»;

b) prevede l'azzonamento del territorio in funzione della possibilità di insediamento di nuovi impianti determinando:

1. ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili ad aree e siti sensibili di pregio ambientale, paesaggistico, storico-architettonico e funzionale (scuole, asili, ecc.).

2. ambiti in cui la localizzazione è limitata in quanto interessati da attività antropiche, spazi aperti e solo nel caso di particolari convenienze di carattere tecnico e di migliore servizio alle utenze.

3. ambiti di localizzazione potenziale quali zone già destinate ad impianti tecnologici, aree produttive od aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Art. 39

Energia rinnovabile

Il PATI prevede su tale materia l'adozione da parte dei singoli PI di un regolamento edilizio coordinato finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale anche ai sensi della l.r. 4/2007, del DLgs 192/2005 e del DLgs 311/2006 e dell'art.4 del DPR 380/2001 e smi.

Il PI coerentemente con la disciplina nazionale e regionale di settore recepisce le indicazioni contenute nel PTCP all'allegato B.2.18 (Linee Guida per un regolamento edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale), che possono essere specificate in indirizzi più dettagliati in base al tipo di intervento ed alla specificità locale.

1. Consumi domestici

Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici il PI dovrà prevedere la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
- b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;
- c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all'uso di caldaie a condensazione.

Il PI, allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, può determinare degli incentivi attraverso la definizione di indici volumetrici di edificazione differenziati.

2. Impianti per l'energia rinnovabile

Il PATI stabilisce gli obiettivi e i requisiti di sostenibilità degli impianti di cui al Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il PI:

- a) definisce e localizza gli impianti e le infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e ne favorisce l'ubicazione, in via prioritaria ed in funzione del raggio di utenza, in zone destinate ad attività produttive;
- b) al di fuori delle zone destinate ad attività produttive è consentita la collocazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile previa analisi di impatto ambientale e paesaggistico che garantiscano la compatibilità degli interventi.

c) individua le attività produttive ad alto consumo idrico ed attua politiche di risparmio attraverso progetti di recupero e riutilizzo delle acque industriali.

3. Biomasse

Il PATI, incentiva la produzione di energia rinnovabile da biomassa, utilizzando preferibilmente le aree boscate di taglio prioritario e di recente formazione o comunque le specie alloctone ed infestanti.

Gli impianti andranno ubicati nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e per quanto possibile nei pressi della produzione delle biomasse.

4. Valutazioni energetiche-ambientali nei piani attuativi

Il PI individua strumenti per la valutazione energetica dei piani attuativi, anche sviluppando le indicazioni della scheda 3.6 dell'all. B.2.18 alle NT del PTCP.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art.40
Criteria per la definizione di Variante al PATI

		PI	Variante COMUNALE	Variante INTER- COMUNALE	Variante dei 5 COMUNI
A	Qualsiasi adeguamento ad una previsione di pianificazione di livello sovraordinato che rivesta un interesse sovralocale				■
B	Qualsiasi variazione alle norme tecniche del PATI				■
C	Nuove infrastrutture tecnologiche e servizi di interesse generale sovracomunali				■
D	Nuovi servizi di interesse comune di maggiore rilevanza				■
E	Nuove infrastrutture viarie che attraversino diversi ATO e interessino più comuni			■	
F	Modifiche ai perimetri degli ATO			■	
G	Nuovi progetti di rilevanza strategica ad attuazione diretta			■	
H	Nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale			■	
I	Aggiornamento della cartografia su nuova previsione progettuale			■	
J	Nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo con modifica dei dimensionamenti degli ATO			■	
K	Nuove infrastrutture tecnologiche e servizi di interesse generale comunali			■	

L	Nuove opere pubbliche di interesse sovracomunale con una superficie superiore a 10.000 mq			■	
M	Nuove opere pubbliche di interesse comunale con una superficie superiore a 10.000 mq		■		
N	Nuovi progetti di rilevanza strategica a valutazione di sostenibilità		■		
O	Nuovi programmi complessi		■		
P	Redazione di nuovo PAT o PAT tematico		■		
Q	Nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo nel rispetto del dimensionamento comunale		■		
R	Ulteriori limiti fisici alle nuove espansioni		■		
S	Riperimetrazione di aree ad urbanizzazione consolidata e di aree di edificazione diffusa, nel caso di ampliamenti eccedenti a quelli consentiti dagli art.24 punto h) e art.25 punto b)		■		
T	Aggiornamento della cartografia per adeguamento allo stato di fatto	■			
U	Adeguamento della cartografia per delimitazioni diverse di vincoli a seguito di delibere o atti pubblici dei soggetti responsabili normativamente ammissibili	■			
V	Nuove opere pubbliche di interesse sovracomunale/comunale con una superficie fino a 10.000 mq	■			
Z	Ampliamenti della superficie di opere pubbliche esistenti anche esterne alle aree ad urbanizzazione consolidata o di edificazione diffusa fino a 10.000 mq	■			

Art . 41

Attuazione del PATI e Agenda di Piano

In osservanza a quanto disposto dalla LR 11/04 il PI attua il PAT con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

PRESCRIZIONI

Viene fatto obbligo della formazione dei regolamenti tecnici per l'attività edilizia in forma condivisa come primo atto di adeguamento della strumentazione comunale che con l'approvazione del PATI ha assunto valore di PI

DIRETTIVE

Il PI può essere redatto unitariamente o con interventi parziali, nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

- riguardare tutto il territorio comunale di un singolo comune;
- riguardare interamente l'ambito territoriale di uno o più ATO;
- disciplinare uno specifico settore o tema comunale o intercomunale (territorio agricolo, mobilità, centri storici, produttivo, insediativo residenziale ecc.);
- di interessare interventi di opere pubbliche, anche convenzionate o comunque disciplinati ai sensi degli artt. 6 e 7 della l.r. 11/2004.

Il PI dovrà ripartire la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del PATI, per ogni singolo ATO coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella tav. 4c, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire la dotazione di standard pubblici.

DIRETTIVE

Agenda di Piano

I comuni possono fare precedere all'adozione dei rispettivi PI la definizione di un'Agenda di Piano, da redigere preferibilmente in forma intercomunale, finalizzata ad affrontare il tema dell'operabilità delle scelte di Piano e della loro programmazione secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2004.

Tale Agenda valuterà in prima istanza un primo "parco progetti" tratto dalle previsioni del PATI, eventualmente integrabile con ulteriori azioni da prevedere nei singoli PI.

Art.42

Norme finali e transitorie

1. Con l'approvazione del PATI i PRG vigenti assumono il ruolo di PI per le parti non in contrasto.

Le previsioni dei PRG vigenti possono pertanto configurarsi come:

a. in contrasto: quando il PRG vigente contiene previsioni urbanistiche non contemplate dal PATI o che comunque si pongono in contrasto con lo stesso;

b. compatibili: quando il PRG vigente non contrasta con il PATI poiché prevede delle trasformazioni contemplate dal nuovo strumento e che non necessitano di ulteriori

adeguamenti degli strumenti vigenti. In particolare le aree edificabili del PRG anche soggette a strumento attuativo e comprese negli ambiti delle direttrici di sviluppo del PATI o negli ambiti di ridefinizione dei margini si intendono compatibili secondo i parametri urbanistici originali sino a diversa definizione da parte del PI.

c. a compatibilità subordinata : quando il PRG vigente è compatibile con il PATI ma l'attuazione degli interventi deve essere preceduta da una progettazione urbanistica di dettaglio attraverso il PI ed i PUA che consenta un'esatta valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali.

Fino all'approvazione del PI adeguato al PATI, sugli immobili ricadenti in ambiti in contrasto sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001;

Fino all'approvazione del PI adeguato al PATI, sugli immobili ricadenti in ambiti a compatibilità subordinata sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001; ricadono in tale categoria anche gli immobili ricadenti nei centri storici definiti nella tav.4c non adeguati ai disposti della l.r. 80/1980.

Per le aree nelle quali il PATI indica indici urbanistici inferiori rispetto a quelli definiti nei PRG comunali, la compatibilità è accolta a condizione che siano rispettati i parametri del presente Piano.

2. Il PI può disciplinare il rilascio di titoli abilitativi per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.

3. per comprovate motivazioni di carattere geologico ed idrogeologico, documentate da perizia tecnica asseverata da parte di un tecnico competente, in tutte le zone agricole, con l'eccezione delle aree boscate, è ammessa la demolizione e ricostruzione in area contermina entro un raggio massimo di 100 m nel rispetto dell'art.9.1

4. per gli ambiti a "riserva per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica" del Monte Dolada e del Bosco del Cansiglio del vigente PTRC è prevista la redazione di un apposita Variante al PATI secondo le disposizioni di cui all'art. 72 c.1° lett. b) del PTRC adottato con D.G.R. n.372 del 17/2/2009. Sino ad allora per essi valgono le norme di salvaguardia di cui al vigente PTRC.

5.in caso di approvazione di varianti di livello comunale il Comune interessato è tenuto ad adeguare le tavole di progetto del PATI e a garantirne la pubblica disponibilità, anche su supporto informatico comprensivo delle relative banche dati.

6.Ulteriori prescrizioni e disposizioni:

a) le progettazioni successive al PATI, come ad esempio il Piano degli Interventi e comunque quanto previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dovrà contenere lo studio sulla valutazione di incidenza ambientale;

b) dovrà essere rispettato ed attuato quanto previsto nel capitolo 12 - Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono, da pagina 51 a pagina 56 comprese, della relazione Vinca del PATI;

c) dovrà essere inviata, ai sensi dell'All. A della DGR 3173 del 10.10.2006, copia della Vinca, per quanto di competenza, agli enti gestori delle aree stesse, ovvero per il Sito SIC/ZPS IT3230077 "FORESTA DEL CANSIGLIO" alla "RISERVA REGIONALE PIAIE

LONGHE - MILLIFRET, PIAN DI LANDRO BADASSARRE", alla "RISERVA STATALE CAMPO DI MEZZO – PIAN PARROCCHIA" e alla "RISERVA STATALE BUS DELLA GENZIANA".

d) il Piano degli Interventi di ciascun Comune dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI nel territorio di pertinenza in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;

e) i Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere adeguati in relazione alle previsioni attuative dei Piani degli Interventi;

f) in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel successivo art.44, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale;

g) per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;

h) fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svicoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre;

i) è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria;

Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro;

l) l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio;

m) è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;

n) tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica);

o) è vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminati che disperdono la loro luce verso l'alto.

Per quanto non espressamente richiamato si prescrive il rispetto delle indicazioni di cui al Parere VAS n.61 del 03.08.2010, al Decreto n. 70 del 20/09/2010 con cui il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, ha validato il Quadro Conoscitivo, ai pareri del Genio Civile espresso sulla compatibilità sismica e geomorfologica con nota 200173/57.12 del 10/04/2009, al parere del dirigente regionale dell'Unità di Progetto Distretto Idrografico dei fiumi Piave, Sile e Livenza con nota n. 204054/57.04 del 14/04/2009 in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica, al parere del Genio Civile espresso sulla compatibilità sismica e geomorfologica con nota 462764/57.12 del 20/08/2009 in merito agli emendamenti di modifica, al parere del dirigente regionale dell'Unità di Progetto Distretto Idrografico dei fiumi Piave, Sile e Livenza con nota 461143/57.04 del 20/08/2009 sulla valutazione di compatibilità idraulica in merito agli emendamenti di modifica, al parere n. 202 del 10/12/2010 del Comitato Tecnico Regionale, al Parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 1 del 16.03.2011;

Art.43

Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano

1. I Comuni e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del PTCP, per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistici, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:

- a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
- b) difendere il suolo dai processi di erosione;
- c) tutelare le specie protette;
- d) aumentare la diversità biologica;
- e) tutelare la salute umana;
- f) tutelare il patrimonio agricolo e forestale;
- g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
- h) tutelare gli ecosistemi.

Art. 44

Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

indicatore	autorità preposta	misurazioni [UdM]	periodicità
1. Aria			
1.1. Biossido di Zolfo	ARPAV, Osservatorio Regionale Aria, Dipartimento Provinciale di Padova	specifiche secondo i limiti normativi	annuale
1.2. Ossidi di Azoto			
1.3. Ossidi di Carbonio			
1.4. Ozono			
1.5. Polveri sottili			
1.6. Idrocarburi policiclici aromatici			
1.7. Benzene			
1.8. Idrocarburi non metanici			
1.9. Concentrazione di metalli			
2. Risorsa Acqua			
2.1. Livello di Inquinamento da macrodescrittori (LIM)	ARPAV	specifiche secondo i limiti normativi	annuale
2.2. Indice Biotico Esteso (IBE)		combinazione dei livelli di inquinamento espresso dai macrodescrittori chimici/microbiologici (LIM) e l'indice Biotico Esteso (IBE)	
2.3. Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali			
2.4. Stato ecologico dei corsi d'acqua		definito sia in base allo stato di qualità ecologica che in base all'eventuale superamento di un valore di soglia per i parametri addizionali (microinquinanti organici ed inorganici)	
2.5. Stato ambientale dei corsi d'acqua			
2.6. Fonti di approvvigionamento potabili	Comuni	n.	
2.7. Fonti di approvvigionamento industriale	Comuni	n.	
3. Suolo			
3.1 Consumo di Superficie Agricola Utile	Comuni	ha	annuale
4. Infrastrutture/Mobilità			
4.1. Trasporto privato			annuale

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:

1. Autore del PATI dell' Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;

2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

indicatore	autorità preposta	misurazioni [UdM]	periodicità
4.1.1. Offerta trasporto privato rete stradale	Comuni e Provincia	km/tipologia stradale	annuale
4.1.2. Incidentalità stradale	Direzione Sistema Statistico Regionale, Regione Veneto	n/100	
4.1.3. Traffico Medio Diurno TDM	Comuni e Provincia	n. veic./tratta stradale	
4.1.4. Traffico Giornaliero Medio TGM	Comuni e Provincia	n. veic./tratta stradale	
4.2. Trasporto pubblico			
4.2.1. Offerta trasporto pubblico rete ferroviaria	Comuni e Provincia	km	
4.2.2. Bacino utenza trasporto pubblico autocorse		n. ab.	
4.2.3. Numero passeggeri autocorse		pass.	
4.2.4. Riempimento medio chilometrico		pass./veh	
4.3. Altre infrastrutture			
4.3.1. Reti per la telefonia e la telematica	Comuni e Provincia	km	
4.3.2. Reti energetico-ambientali		km	
4.3.3. Rete ciclabile		km	

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura di ciascun Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione del PATI tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

Ciascuna amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Belluno, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.